



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 151 del 21 maggio 2012.

“Procedure per l’attuazione della direttiva del Presidente della Regione Siciliana n. 5027 del 3 aprile 2012”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 28 giugno 2010, n. 370 e successive modificazioni;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 30, comma 2 bis;

VISTO l’articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche;

VISTO l’articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11;

VISTO l’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n.24 ed, in particolare, il comma 5 il quale prevede che, al fine di fare fronte al potenziamento dei compiti istituzionali della Ragioneria Generale della Regione, il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale è autorizzato ad attivare l’istituto di cui al citato comma 2 bis dell’articolo 30 del decreto legislativo n.165/2001 per il ‘transito’, nei ruoli dell’Amministrazione regionale, di venti unità di personale in posizione di comando, pari al 60% dei posti di cui al comma 12 dell’ articolo 26 della



legge regionale n. 4/2003;

VISTA la nota n. 74745 del 21 maggio 2012, con in calce le determinazioni del Presidente della Regione, e relativi atti allegati, con la quale il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica preliminarmente richiama l'Ordine del giorno dell'Assemblea Regionale Siciliana n. 603 del 14 dicembre 2011, con il quale il Governo è stato impegnato ad attivare tempestivamente le disposizioni contenute nel richiamato articolo 8, comma 5, della citata legge regionale n. 24/2010, e a cui fanno riferimento anche le note dell'Assessorato regionale dell'Economia n. 7536 del 23 dicembre 2011 e n. 716 del 6 febbraio 2012, e, da ultimo, la nota n. 27630 del 7 maggio 2012, con cui la Ragioneria Generale della Regione ha ribadito i requisiti e le professionalità per l'assunzione di figure dirigenziali ai fini del concerto previsto dal richiamato articolo 8, comma 5, nonché le note n. 544 del 13 gennaio 2012 e n. 5027 del 3 aprile 2012, con le quali il Presidente della Regione sollecita l'adempimento del predetto impegno, assunto dal Governo regionale, dando priorità al transito delle figure professionali dirigenziali in possesso della laurea in discipline economiche ed esperienza maturata nella materia contabile e finanziaria e nella gestione del bilancio (Allegato "A");

VISTA la nota prot.n.3003/GAB del 14 maggio 2012 e relativi allegati con la quale l'Assessore regionale per l'Economia, nel confermare l'attualità della proposta di cui alle proprie precedenti note prot.n.3324/GAB del 27 maggio 2011 e prot. n.7536/GAB del 23 dicembre 2011, rappresenta l'urgenza di avviare le procedure di cui all'art.8, comma 5, della legge



regionale n. 24/2010 per personale già in posizione di comando presso la Ragioneria generale (Allegato "B");

CONSIDERATO che nella citata nota n. 74745/2012 il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, nel richiamare le disposizioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché la legge regionale n.24/2010, formula talune considerazioni sull'istituto della mobilità rappresentando che lo stesso risponde ad esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, migliore utilizzazione delle risorse umane e buon andamento della pubblica amministrazione; che l'immissione in ruolo di personale comandato consente di valorizzare l'esperienza professionale acquisita dal dipendente temporaneamente assegnato e di soddisfare un fabbisogno professionale dell'amministrazione di destinazione, ricordando, inoltre, come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica statale, che il trasferimento in mobilità di un dipendente tra amministrazioni sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato non si qualifica come assunzione e, pertanto, non si pone in violazione del più generale divieto di assunzione di cui al comma 1 del più volte citato articolo 8 della legge regionale n.24/2010; CONSIDERATO che nella citata nota n.74745/2012 il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale rappresenta che per l'area della dirigenza, in assenza di una disposizione sulla dotazione organica analoga a quella prevista dall'articolo 51 della legge regionale n. 11/2010 per il comparto non dirigenziale, facendo riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 5 della citata legge regionale n. 10/2000 emerge che il confronto tra la consistenza della dotazione organica del comparto dirigenziale al 17



maggio 2000, data di entrata in vigore della predetta legge regionale n. 10/2000, e l'organico risultante dal numero dei dirigenti in atto in servizio manifesta la sussistenza di un quadro di disponibilità, per cui il predetto Dipartimento ritiene possa trovare fondamento l'avvio delle procedure di mobilità in argomento;

CONSIDERATO che con la più volte richiamata nota n.74745/2012 il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale trasmette un prospetto recante la proposta di programmazione del fabbisogno di personale appartenente al comparto dirigenziale per il triennio 2012/2014 che riguarda, prioritariamente, le figure professionali in atto indispensabili al perseguimento delle attività istituzionali dell'Amministrazione regionale, ed, in particolare, della Ragioneria Generale della Regione, indicando in 12 unità di personale il numero di posti da ricoprire, tenuto conto – in quest'ultima fattispecie - delle disposizioni di cui al citato articolo 8, comma 5, della legge regionale n.24/2010, dell'impegno assunto dal Governo della Regione, delle limitazioni alle assunzioni e dei vincoli di bilancio che impongono obiettivi di contenimento della spesa del personale e di ottimizzazione delle risorse;

CONSIDERATO che nella nota n. 74745/2012 si rappresenta altresì che, con riferimento all'attuazione delle procedure di cui all'art.8, comma 5 della legge regionale n.24/2010, l'Assessorato regionale dell'Economia provvederà ad assicurare la necessaria copertura finanziaria per le unità di personale, appartenenti all'area dirigenziale per le quali, con la citata nota n.3324/2011 dell'Assessore regionale per l'Economia, è stata chiesta l'attivazione delle procedure di mobilità;

CONSIDERATO che nella predetta nota n.74745/2012 si relaziona sulle



procedure di mobilità da utilizzare presso la Ragioneria generale della Regione e a tal uopo viene allegato uno schema di avviso predisposto dal medesimo Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, indicando le professionalità ed i requisiti richiesti, i criteri di valutazione dei titoli e la categoria di inquadramento con il relativo trattamento economico;

CONSIDERATO che il Segretario Generale della Presidenza della Regione, presente all'odierna seduta, in conformità a quanto asserito dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza con parere n. 13 del 21 gennaio 2010, ancorchè riferito alla diversa fattispecie, prevista dall'art. 9 della legge regionale 16 dicembre 2009, n. 19, del trasferimento del personale della soppressa Agenzia regionale per i rifiuti e le acque all'allora appena istituito Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, rappresenta che l'attivazione dell'istituto della mobilità, disposto dall'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 24/2010, determina l'inserimento del relativo personale, nel predeterminato numero di 12 unità, quale contingente risultante dalla percentuale fissata rispetto a quanto disposto dall'art. 26, comma 12, della legge regionale n.4/2003, già individuato dalla legge, nei ruoli organici dell'Amministrazione regionale, e rileva, inoltre, che il previsto strumento della mobilità risponde ad esigenze di razionalizzazione, consentendo di soddisfare un fabbisogno continuativo dell'Amministrazione regionale e non qualificandosi, nella specie, come assunzione;

CONSIDERATE condivisibili le argomentazioni rappresentate dal Segretario Generale della Presidenza della Regione;

RITENUTO di prendere atto della relazione del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale ed, in particolare, delle procedure, di cui



all'articolo 8, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, per l'attuazione della direttiva del Presidente della Regione n. 5027 del 3 aprile 2012;

RITENUTO altresì di dare attuazione alla previsione recata dal richiamato art. 8, comma 5, della legge regionale n. 24/2010, quale prima fase di una programmazione del fabbisogno di personale, e di disporre conseguentemente che il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale attivi le procedure amministrative idonee a dotare la Ragioneria generale della Regione di figure dirigenziali in possesso della laurea in discipline economiche e di esperienza in materia contabile, finanziaria e di gestione del bilancio;

SU proposta del Presidente della Regione,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo:

- di prendere atto della relazione n. 74745 del 21 maggio 2012 del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, e relativi atti, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione, ed, in particolare, delle procedure, di cui all'articolo 8, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, per l'attuazione della direttiva del Presidente della Regione n. 5027 del 3 aprile 2012;
- di dare attuazione alla previsione recata dal richiamato art. 8, comma 5, della legge regionale n. 24/2010, quale prima fase di una programmazione del fabbisogno di personale, e di disporre conseguentemente che il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale attivi le procedure



amministrative idonee a dotare la Ragioneria generale della Regione di figure
dirigenziali in possesso della laurea in discipline economiche e di esperienza
in materia contabile, finanziaria e di gestione del bilancio.

IL SEGRETARIO

(A. Buonisi)

Buonisi



IL PRESIDENTE

(R. Lombardo)

[Handwritten signature of R. Lombardo]

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826

NUMERO DI PARTITA I.V.A. 02711070827



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1

Coordinamento Gestione Giuridica del Personale Regionale in Servizio
Reclutamento del Personale – Ruolo Unico della Dirigenza e Banche Dati
Fax 0917073470

ORIGINALE

PROT/G/2012/ 74745

DEL 21 maggio 2012

DELIBERAZIONE N. 151 DEL 21/05/12 ALLEGATO A PAG. 1

All'Assessore Regionale alle Autonomie Locale e alla Funzione
Pubblica

SEDE

All'Assessore Regionale all'Economia
Via Notarbartolo

PALERMO

Alla Presidenza della Regione Siciliana

- Gabinetto
- Segreteria di Giunta Regionale

Palazzo d'Orleans

PALERMO

Al Segretario Generale

Palazzo d'Orleans

PALERMO

Al Ragioniere Generale

Via Notarbartolo

PALERMO

PRESIDENZA REGIONE SICILIA Segreteria della Giunta Regionale
21 MAG. 2012
Prot. n° 1861

Oggetto : procedure per l'attuazione della direttiva presidenziale protocollo 5027 del 3.4.2012.

Il Presidente della Regione, con note protocollo rispettivamente n. 544 del 13.1.2012 (cui segue il riscontro con nota protocollo n. 9547 del 19.1.2012 a firma del Dirigente Generale di questo Dipartimento) e n. 5027 del 3.4.2012 (note tutte allegate alla presente), ha chiesto l'adempimento dell'impegno assunto dal Governo "dando priorità al transito delle figure professionali dirigenziali in possesso della laurea in discipline economiche ed esperienza maturata nella materia contabile e finanziaria e della gestione del bilancio".

Invero, con ordine del giorno n. 603 approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta del 14 dicembre 2011 (allegato alla presente), il Governo aveva assunto l'impegno di attivare le medesime procedure.

A detto ordine del giorno fanno riferimento anche le note dell'Assessorato per l'Economia protocollo n. 7536 del 23.12.2011 e n. 716 del 6.2.2012 (note allegate alla presente).

occupato a Siracusa
21/05/2012
A



IL SEGRETARIO

In ordine alla direttiva presidenziale e a quella dell'Assessore all'Economia lo scrivente deve preliminarmente richiamare gli atti fin qui prodotti. Ed in particolare le seguenti note che si allegano:

- La nota protocollo n. 8803 del 15.02.2011 con la quale la Ragioneria Generale aveva individuato le professionalità ed i requisiti richiesti per l'indizione della procedura di mobilità in oggetto;
- La nota protocollo n. 54330 del 30 marzo 2011 con la quale lo scrivente aveva formulato nel merito le proprie osservazioni sulla individuazione, proposta dalla Ragioneria Generale, delle "professionalità e requisiti" richiesti dal citato articolo 8 per l'attivazione delle procedure di mobilità ivi previste;
- La nota protocollo n. 3324 del 27 maggio 2011 con la quale l'Assessorato per l'Economia, nel richiedere l'attivazione della procedura in argomento, aveva indicato - a parziale modifica della precedente nota della Ragioneria Generale n. 8803 - le unità di personale appartenente all'area comparto e a quella dirigenziale ed il possesso dei requisiti richiesti per la selezione;
- La nota protocollo n. 27630 del 7 maggio 2012 con la quale, da ultimo, la Ragioneria Generale aveva ribadito, ai fini del concerto previsto dal citato art. 8, comma 5, i requisiti e le professionalità per l'assunzione di figure dirigenziali;
- La nota protocollo n. 33869 del 23 febbraio 2011 (che si allega) con la quale, in relazione allo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, della l.r. n. 24/2010 e sulla necessaria preventiva adozione di un atto di programmazione di acquisizione di risorse umane, lo scrivente Dipartimento aveva rappresentato il risultato di una ricognizione del personale titolare di rapporti di lavoro flessibile con l'Amministrazione regionale (i cui contratti di lavoro sono stati prorogati dalla l.r. n. 24/2010 e seguenti leggi di proroga) e di altre categorie di personale (tra cui quella contemplata dall'art. 8, comma 5, in oggetto) ad altro titolo interessate ad eventuali processi di inquadramento nei ruoli regionali.
- Le note protocollo n. 89693 del 7 giugno 2011, n. 101844 del 30 giugno 2011, 105260 del 7 luglio 2011 e n. 112029 del 21 luglio 2011 (tutte allegate) con le quali lo scrivente aveva fornito elementi utili per la predisposizione della proposta dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed uno schema disegno di legge contenente in uno con la suddetta programmazione l'indicazione delle somme necessarie per la copertura finanziaria del medesimo piano ottenuto anche attraverso il contenimento della spesa del personale.
- Il disegno di legge n. 828- 563- 824 dal titolo "Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa", approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta del 22 dicembre 2011 (allegato), e la relativa impugnativa (allegata anch'essa) del Commissario dello Stato.

Premesso quanto precede con la presente, al fine di corrispondere all'impegno assunto dal Governo in ordine all'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 24/2010 e alle direttive presidenziali e assessoriali, lo scrivente rappresenta quanto segue al fine di consentire al Governo l'adozione degli atti necessari.

L'art. 8, comma 5, della l.r. n. 24/2010 autorizza il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale ad attivare l'istituto di cui al comma 2-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per far fronte al potenziamento dei compiti istituzionali della Ragioneria Generale della Regione, derivante dalla normativa comunitaria e nazionale in materia contabile e finanziaria, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in atto destinati ai relativi pagamenti e dei posti vacanti.



IL SEGRETARIO

L'istituto della mobilità previsto dal citato comma 2 bis è stato introdotto dall'art. 5, comma 1 quater, del decreto legge n. 7/2005.

La norma prevede che le pubbliche amministrazioni, a fronte di posti vacanti in organico, prima di espletare procedure concorsuali, attivino procedure di mobilità provvedendo in via prioritaria all'immissione in ruolo di dipendenti in comando o fuori ruolo.

La disposizione da ultimo richiamata (quella relativa all'immissione in ruolo del personale comandato) risponde da un lato all'esigenza di valorizzare l'esperienza professionale acquisita dal dipendente temporaneamente assegnato e dall'altro a quella di soddisfare un fabbisogno professionale dell'amministrazione di destinazione.

Il legislatore favorisce la stabilizzazione del personale comandato, con l'immissione in ruolo per effetto della mobilità laddove il protrarsi nel tempo dell'utilizzazione risponda ad un fabbisogno duraturo dell'amministrazione con la copertura del relativo posto in organico.

L'istituto della mobilità nel suo complesso, ed in particolare il disposto relativo al personale comandato, risponde altresì ad esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, migliore utilizzazione delle risorse umane e buon andamento della pubblica amministrazione.

La mobilità è per questi motivi una fonte di acquisizione di risorse umane che il legislatore privilegia sotto l'aspetto ordinamentale. In tal senso va letto lo stesso art. 30, comma 2 bis, laddove prescrive che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall'esperimento delle procedure di mobilità.

Inoltre la mobilità, anche intercompartimentale, in quanto strumento di razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie tra le pubbliche amministrazioni, non si qualifica come assunzione da parte dell'amministrazione ricevente, nè come cessazione da parte di quella cedente, se entrambe le amministrazioni sono sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato.

Infatti e di contro laddove il personale proviene da amministrazione non soggetta a vincoli assunzionali, la stabilizzazione del personale comandato attraverso l'immissione in ruolo si qualifica come normale assunzione sottoposta agli ordinari regimi autorizzatori.

Di semplificazione, rafforzamento e obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni recita anche il d.l. 6 luglio 2011 n. 98 nell'ambito delle deleghe previste dall'art. 16.

Per dare seguito alla volontà governativa di attuazione della norma richiamata lo scrivente richiama e propone di adottare le istruzioni contenute:

- nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DFP n. 11786 del 22 febbraio 2011 : " La nuova formulazione dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, come voluta dal d.lgs. n. 150/2009, introduce poi l'obbligo di «rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre Amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta». Le procedure di mobilità volontaria, pertanto, vanno avviate mediante indizione di appositi bandi. Non si ritiene, infatti, rispettato il precetto normativo con un mero esame delle domande di trasferimento presentate spontaneamente da alcuni dipendenti, salvo disposizioni derogatorie previste dalla legge. Non sarebbe garantita l'imparzialità e la trasparenza della selezione. È necessario, altresì, rispettare quanto prescritto dal citato articolo 30, comma 2-bis, circa l'immissione prioritaria in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre Amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, subordinatamente alla verifica dell'esistenza dei necessari presupposti normativi e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni. L'immissione in ruolo del personale comandato può essere decisa dall'amministrazione a prescindere dall'avvio di procedure concorsuali. In tal caso il bando dei posti che l'amministrazione intende



IL SEGRETARIO

occupare può avere rilevanza interna rivolta solo a coloro che sono in posizione di comando".

- nella nota circolare n. 11786, sopra menzionata, nella parte in cui si afferma un'altra regola, quella secondo la quale le procedure di mobilità vanno indicate nella programmazione triennale del fabbisogno.

Conseguentemente la programmazione triennale del fabbisogno del personale in uno con la relativa copertura finanziaria e le concrete modalità di attuazione dell'esperimento delle procedure di mobilità (che si riconducono ai bandi di mobilità che le amministrazioni predispongono, dandone adeguata pubblicità e fissando procedure e criteri per la copertura dei posti in organico) diventano gli atti propedeutici necessari all'attuazione.

D'altra parte l'esperimento delle procedure di selezione per il reclutamento nell'art. 8, comma 5, della l.r. 24/2010 è previsto espressamente e l'autorizzazione dell'attivazione dell'istituto di cui al comma 2 bis citato è effettuato attraverso l'espletamento di "procedure di selezione" da svolgersi con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

Sul punto anche le disposizioni dei contratti collettivi regionali di lavoro richiamano l'istituto della mobilità.

Infatti le disposizioni del contratto collettivo vigente dell'area dirigenza (art. 45) e del comparto non dirigenziale (art. 63) prevedono la mobilità in entrata di cui all'art. 30 del d.lgs 165 del 2001 la cui applicazione è subordinata alla esistenza del posto vacante nella nuova dotazione organica del profilo interessato, al documento di programmazione dei fabbisogni e alle disposizioni di finanza pubblica vigenti in materia di assunzioni.

La pianificazione dell'approvvigionamento di risorse umane deve, a sua volta, conciliare le esigenze dell'amministrazione in termini di fabbisogno di personale con le disponibilità finanziarie e di bilancio e i vincoli posti dalla legge in materia di assunzione.

Effettuate tutte le procedure che precedono il passaggio definitivo nei ruoli dell'amministrazione di destinazione si perfeziona con la cessione del contratto individuale di lavoro, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.

In tal senso il comma 2 bis del menzionato art. 30, come introdotto dalla legge 7/2005, prevede l'immissione "in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio". "Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza".

Una recente modifica al comma 2 bis de quo è stata introdotta dal comma 19 dell'art. 1 del d.l. 138/2011. La modifica prevede che l'inquadramento di personale in posizione di comando, nell'ambito dell'esperimento della mobilità, possa essere "disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria".

Per completezza, considerazioni vanno svolte, anche, sull'argomento del divieto di assunzione previsto dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 per il quale, per il quinquennio 2011-2015, continuano a trovare applicazione le disposizioni sul divieto di assunzione di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25.



IL SEGRETARIO

Lo stesso articolo al comma 5 autorizza l'attivazione dell'istituto della mobilità di cui all'art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. 165/2001.

Come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica statale il trasferimento in mobilità di un dipendente tra amministrazioni sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato non si qualifica come assunzione. In tal senso l'inquadramento di personale con le procedure di mobilità non si pone in violazione del più generale divieto di assunzione, ma risponde ad esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, migliore utilizzazione delle risorse umane e buon andamento della pubblica amministrazione.

Considerazioni vanno svolte anche sulle condizioni poste dal comma 2-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 8, comma 5, della l.r. n. 24/2010 per l'attuazione in relazione alla sussistenza di posti vacanti in organico.

A questo proposito occorre rendere noto che per l'area "dirigenza" in assenza di una disposizione sulla dotazione organica analoga a quella prevista per il comparto non dirigenziale dall'art. 51 della l.r. 11/2010, si fa riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 5 della legge regionale 17 maggio 2000, n. 10. Tale articolo, intitolato "Organico regionale", stabilisce che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai titoli IV e VII, la dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale è costituita dal personale inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione regionale, in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Il 17 maggio 2000, data di entrata in vigore della l.r. 10/2000, la dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale appartenente all'area della dirigenza inquadrato in ruolo era di complessive n. 2490 unità.

Alla data odierna i dirigenti in servizio, inquadrati in ruolo, sono n. 1822.

Il confronto tra la consistenza della dotazione organica del comparto dirigenziale al 17 maggio 2000 e l'organico di fatto risultante dal numero dei dirigenti in atto in servizio, manifesta la sussistenza di un quadro complessivo di disponibilità (posti vacanti in organico) in cui si ritiene possa trovare fondamento l'avvio delle procedure di mobilità di cui si scrive.

Sul punto questo Dipartimento ha, con nota n. 63951 del 27.04.2012, chiesto di conoscere l'avviso dell'Ufficio Legislativo e Legale, di cui si terrà conto e di cui si darà notizia ad avvenuta acquisizione.

Si aggiunge, altresì, che, al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165, come novellato dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n°183, lo scrivente Dipartimento ha avviato una ricognizione – per gli organici dell'area dirigenziale – delle eventuali situazioni di soprannumero o di eccedenze tenuto conto delle esigenze funzionali o della situazione finanziaria (nota protocollo n. 25334 del 14.2.2012 che viene allegata).

Tale adempimento va effettuato anche in sede di ricognizione annuale del personale prevista dall'art.6, comma 1, del richiamato decreto legislativo.

Le amministrazioni che non provvedono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

I dati conoscitivi risultanti dalle relazioni dei Dipartimenti regionali trasmesse per le finalità di cui al citato art. 33 d.lgs. 165/2001 e dai numerosi avvisi di pubblicità di postazioni dirigenziali vacanti confermano in generale una carenza di personale con qualifica dirigenziale nonostante gli interventi già operati nel senso della riduzione e razionalizzazione degli assetti organizzativi (D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e s.m.i.)

In particolare, con riferimento alla Ragioneria generale, l'esigenza di figure dirigenziali di professionalità adeguata dei compiti istituzionali dello stesso dipartimento derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia contabile e finanziaria è stata segnalata con le note del Ragioniere Generale e dell'Assessore per l'Economia sopra citate ed è affermata dal legislatore



IL SEGRETARIO

Bucum

regionale nella disposizione, di cui si occupa l'odierna relazione, che autorizza il ricorso alle procedure di mobilità.

La Ragioneria Generale ha, da ultimo, reso nota la disponibilità di postazioni dirigenziali vacanti con nota protocollo n. 22100 del 6 aprile u.s..

Questo, sinteticamente rappresentato, il quadro normativo e di procedure di riferimento. In tale contesto va letta la disposizione contenuta nell'art. 8, comma 5, della l.r. 24/2010.

In ordine all'attuazione della norma testé citata si rende necessaria per l'approvazione della Giunta Regionale:

- La programmazione triennale del fabbisogno di personale – comparto dirigenziale -

La programmazione del fabbisogno del personale tiene conto delle osservazioni fin qui svolte e riguarda *prioritariamente* le figure professionali che in atto sono indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione regionale ed in particolare della Ragioneria Generale, tenuto conto dell'intervento legislativo e dell'impegno assunto dal Governo di cui si è detto e – più in generale – delle severe limitazioni alle assunzioni e dei vincoli di bilancio che impongono obiettivi di contenimento della spesa del personale e ottimizzazione delle risorse.

Quanto al numero delle unità di personale con qualifica dirigenziale inserite nel programma, si è preso a riferimento la nota dell'Assessore per l'Economia n. 3324/2011, cui fa, peraltro, riferimento la Ragioneria Generale nella ultima citata nota n. 27630/2012.

La pianificazione è coerente con l'ultima dotazione organica risultante dalla l.r. 10/2000.

Il prospetto contenente la proposta di programmazione del fabbisogno di personale appartenente al comparto dirigenziale per gli anni 2012-2014 è contenuto nell'allegato A.

- Copertura finanziaria

L'art. 8, comma 5, in argomento dispone che "le procedure sono attivate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in atto destinati ai relativi pagamenti...".

In tal senso sarà cura dell'Assessorato per l'Economia assicurare la necessaria copertura finanziaria tenuto conto del dettato legislativo testé riportato e del numero di 6 unità di personale appartenente all'area dirigenziale per il quale con la citata nota n. 3324/2011 è stata chiesta l'attivazione delle procedure di mobilità.

Per completezza si relaziona sull'Avviso di Mobilità che verrà utilizzato.

Le procedure di mobilità volontaria, come si è detto, vanno avviate mediante indizione di appositi bandi.

A tal fine lo scrivente Dipartimento ha predisposto lo schema di avviso che, unitamente al modello di domanda di partecipazione alla procedura, si allega alla presente per la necessaria conoscenza delle procedure (allegato B).

Di seguito si espongono, in forma sintetica, i contenuti essenziali dello schema di avviso.

1) Numero dei posti da ricoprire.

L'art. 8, comma 5, della l.r. 24/2010 autorizza l'attivazione dell'istituto di cui al comma 2 bis dell'art. 30 più volte citato per "un numero di posti pari al 60 per cento di quelli di cui al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4".

Posto che tale ultima norma stabilisce nella misura di n. 20 le unità di personale da inquadrare in posizione di comando, la procedura di mobilità come sopra autorizzata può essere attivata per un massimo di n. 12 unità.



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Per l'individuazione del numero di dirigenti (categoria di cui si occupa la presente relazione) nonché delle professionalità e requisiti richiesti - di cui si parlerà nei punti che seguono - si è preso a riferimento la richiesta dell'Assessore per l'Economia formulata con la nota protocollo n. 3324/2011, richiamata dalla Ragioneria Generale nella nota n. 27630/2012.

Il numero di personale appartenente all'area dirigenziale per il quale si intende avviare l'odierna procedura di mobilità è - in conformità alla superiore richiesta - di n. 6 unità.

Le postazioni dirigenziali vacanti sono quelle pubblicate dalla Ragioneria Generale con la nota n. 22100 del 6 aprile 2012, salve eventuali modifiche od integrazioni alla data di pubblicazione dell'avviso di mobilità.

2) Professionalità e requisiti.

Le professionalità ed i requisiti sono stati formulati in conformità alle indicazioni contenute nella nota della Ragioneria Generale n. 27630/2012.

3) Categoria di inquadramento e trattamento economico.

L'assunzione programmata avverrà, nei limiti dei posti come sopra individuati, mediante passaggio diretto di dipendenti provenienti da altre Amministrazioni inquadrati in categoria professionale equivalente a quella prevista nell'avviso di mobilità.

La selezione ha lo scopo di acquisire disponibilità di personale dipendente a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, per la copertura di postazioni dirigenziali non generali presso la Ragioneria Generale della Regione Siciliana.

L'avviso è, pertanto, rivolto al personale già in possesso della qualifica dirigenziale presso l'ente di provenienza.

L'inquadramento nel ruolo unico della dirigenza istituito dalla l.r. n. 10/2000 è regolamentato dalle disposizioni sull'"Ordinamento della dirigenza" contenute nell'art. 6 della stessa legge. Il trattamento economico è disciplinato dal vigente CCRL del comparto dirigenziale 2002-2005.

4) Criteri di valutazione dei titoli

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, della l.r. n. 24/2010 le procedure di selezione sono svolte con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. per la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli si fa riferimento al decreto dell'Assessorato Enti Locali 1 giugno 2002 pubblicato sulla GURS n. 49 del 25 ottobre 2002.

Tutto quanto premesso si trasmette per gli atti di competenza.

Il Dirigente Generale
Bologna



IL SEGRETARIO



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Il Dirigente Generale

PROT/G/2012/ _____

DEL _____

AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA RISERVATO AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO O FUORI RUOLO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010, N. 24 E DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI IN QUALIFICA DIRIGENZIALE PRESSO LA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 ed in particolare l'articolo 8, comma 5, che autorizza il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale ad attivare l'istituto di cui al comma 2-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per far fronte al potenziamento dei compiti istituzionali della Ragioneria Generale della Regione, derivante dalla normativa comunitaria e nazionale in materia contabile e finanziaria.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 30, comma 2 bis, che prevede, nell'ambito delle disposizioni per il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse, l'immissione in ruolo, in via prioritaria, del personale comandato o fuori ruolo presso l'Amministrazione in cui prestano servizio.

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana".

Visto il vigente Contratto Collettivo regionale del personale con qualifica dirigenziale per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002/ 2003 e 2004-2005.

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali, e s.m.i..

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 contenente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale".

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.r. n.19/2008 recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione regionale" e s.m.i..

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____.



IL SEGRETARIO

Visto il documento di programmazione del fabbisogno di personale con del personale con qualifica dirigenziale relativo agli anni 2012-2014

SI RENDE NOTO

E' indetta una procedura selettiva di mobilità volontaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 5 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e dell'art. 30, comma 2 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per la copertura di n. 6 posti in qualifica dirigenziale non generale, riservata al personale, di pari qualifica, proveniente da Pubbliche Amministrazioni sottoposte a regime di limitazione di assunzione, in posizione di comando o fuori ruolo presso l'Amministrazione regionale.

REQUISITI DI AMMISSIONE

- Dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualifica dirigenziale provenienti da Pubbliche Amministrazioni sottoposte a regime di limitazione di assunzione, in posizione di comando o fuori ruolo presso l'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della l.r. 24/2010.
- Laurea in Economia e Commercio.
- Possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.
- Certificata esperienza pluriennale, risultante da certificati di servizio, maturata presso enti pubblici nella direzione di uffici riguardanti la materia contabile e finanziaria e della gestione del Bilancio.
- Rilascio da parte dell'Amministrazione di appartenenza del nulla osta al trasferimento presso l'Amministrazione regionale.
- Non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso e non avere procedimenti penali e/o disciplinari conclusi con esito sfavorevole a carico del dipendente.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta esclusivamente sull'apposito modello di cui all'allegato A, dovrà essere presentata secondo una delle modalità di seguito indicate :

- tramite raccomandata A.R. all' Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio 1 – Viale Regione Siciliana 2226, Palermo

- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo :

dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it .

Le domande di partecipazione dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE IL _____.

Per le domande inviate tramite raccomandata A.R. farà fede la data del timbro postale.

Non verranno prese in considerazione le domande che non siano compilate sull'apposito modello in ogni sua parte.

Ai fini del presente avviso di mobilità non sono prese in considerazione le domande di mobilità già presentate. Gli eventuali interessati per manifestare il loro interesse dovranno, pertanto, presentare domanda come indicato nel presente avviso.

COMUNICAZIONI

Tutte le informazioni inerenti l'ammissione e l'esclusione dei candidati, verranno pubblicate sul sito internet ufficiale della Regione Siciliana. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non si procederà a diversa ed ulteriore comunicazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, della l.r. n. 24/2010 le procedure di selezione sono svolte per soli titoli con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.



IL SEGRETARIO

Per la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli si fa riferimento al decreto dell'Assessorato Enti Locali 1 giugno 2002 pubblicato sulla GURS n. 49 del 25 ottobre 2002.

La valutazione delle domande verrà effettuata da una apposita commissione.

Al termine della procedura di valutazione dei titoli si procederà alla formulazione di apposita graduatoria solo se il numero delle istanze ammissibili supera il numero dei posti previsti dal presente avviso.

Tali graduatorie esplicitano la loro validità esclusivamente nell'ambito della odierna procedura e per il numero di posti vacanti e disponibili espressamente indicati nel presente avviso.

CATEGORIA DI INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Al termine della procedura di selezione l'inquadramento nel Ruolo Unico della Dirigenza, istituito con la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, avverrà con la stipula di un contratto individuale costitutivo del rapporto di lavoro.

Il trattamento economico del dipendente trasferito per mobilità è quello della qualifica dirigenziale previsto dal vigente contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002/2003 e 2004-2005.

Il trasferimento è subordinato all'accettazione da parte del dipendente dell'equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi, relativi ai diversi comparti di contrattazione; a tal fine verrà chiesto al dipendente la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione prima della sottoscrizione del contratto.

Ai fini dell'inquadramento non saranno presi in considerazione eventuali passaggi ad una posizione giuridica o economica superiore ottenuti successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, pur aventi decorrenza giuridica o economica anteriore alla data del trasferimento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati ai fini della selezione saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi informatizzati, per le finalità di gestione della procedura di selezione e per i provvedimenti conseguenti.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione dalla selezione, oltre che ai fini della pubblicazione degli elenchi contenenti tutte le informazioni afferenti la procedura.

Titolare del trattamento è il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente regionale del Servizio 1 Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il presente Avviso.

Il presente avviso sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. e potrà essere consultato sul sito internet ufficiale della Regione Siciliana.



IL SEGRETARIO

DOMANDA DI AMMISSIONE
Da redigersi in carta semplice

AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010, N. 24 E DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI IN QUALIFICA DIRIGENZIALE PRESSO LA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA

Il/La Sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____ (Prov. di _____)
residente in _____ Prov. di _____
in via/piazza _____ n. _____ CAP _____
recapito telefonico _____
indirizzo di posta elettronica _____
FAX _____

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria indetta con nota del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale n. _____ del _____.

A tal fine sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (artt. 46, 47 e 76 DPR n° 445 del 28.12.2000 e s.m.i.)

DICHIARA

1. Di possedere il seguente titolo di studio _____
_____ conseguito presso _____
di _____ in data _____ con votazione _____
2. Di essere dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno presso la seguente Amministrazione Pubblica _____ in qualifica dirigenziale a decorrere dal _____.
3. Di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione
4. Di essere in possesso di esperienza pluriennale maturata presso enti pubblici nella direzione di uffici riguardanti la materia contabile e finanziaria e della gestione del bilancio e risultante da certificati di servizio.
5. Non aver in corso procedimenti penali e/o disciplinari pendenti e di non vere procedimenti penali e/o disciplinari conclusi con esito sfavorevole a proprio carico.
6. Di conoscere ed accettare tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dirigenti dell'Amministrazione regionale e le prescrizioni contenute nell'avviso di selezione.
7. Di dare il proprio consenso per l'uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali, sensibili e non, per i trattamenti relativi esclusivamente alle finalità ed attività connesse all'espletamento della presente procedura di mobilità e per le finalità inerenti l'instaurazione e gestione del rapporto di lavoro.
8. Di essere in possesso del nulla osta o di dichiarazione dell'Amministrazione di appartenenza di disponibilità a rilasciare il nulla osta al trasferimento.
9. Di appartenere alla categoria di cui alla L. 68/1999 (barrare l'opzione) SI NO



IL SEGRETARIO

Il/la sottoscritto/a allega alla domanda:

- curriculum vitae datato e sottoscritto;
- certificati di servizio;
- nulla osta o dichiarazione dell'Amministrazione di appartenenza di disponibilità a rilasciare il nulla osta al trasferimento;
- eventuali documenti ritenuti utili ai fini dell'accoglimento della domanda;
- elenco dei documenti presentati
- fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Data _____ Firma _____



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]



Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
 Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale

Prospetto programma triennale fabbisogno del personale con qualifica dirigenziale

Anno 2012

Procedure	Posti in dotazione organica (art. 5 l.r. 17 maggio 2000, n.10)	Presenti in servizio alla data del 21 maggio 2012	Posti da ricoprire Deliberazione della Giunta regionale n. del	Data presumibile di avvio procedure	Copertura finanziaria
Art. 8, comma 5, l.r. 29 dicembre 2010, n. 24 Art. 30, comma 2-bis, dlgs 30 marzo 2001, n. 165	2.490	1.822	6	giugno - 12	Nota protocollo n. del della Regione Generale della Regione

Anno 2013

Procedure	Posti in dotazione organica (art. 5 l.r. 17 maggio 2000, n.10)	Presenti in servizio	Posti da mettere a concorso	Data presumibile di avvio procedure	Copertura finanziaria
/	/	/	/	/	/

Anno 2014

Procedure	Posti in dotazione organica (art. 5 l.r. 17 maggio 2000, n.10)	Presenti in servizio	Posti da mettere a concorso	Data presumibile di avvio procedure	Copertura finanziaria
/	/	/	/	/	/



IL SEGRETARIO

Scudim



Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale

Prospetto programma triennale fabbisogno del personale con qualifica dirigenziale

Anno 2012

Procedure	Posti in dotazione organica (art. 5 L.r. 17 maggio 2000, n.10)	Presenti in servizio alla data del 21 maggio 2012	Posti da ricoprire Deliberazione della giunta regionale n. ___ del ___	Data presumibile di avvio procedure	Copertura finanziaria
Art. 9, comma 5, L.r. 29 dicembre 2010, n. 24 Art. 30, comma 2-bis, d.lgs 30 marzo 2001, n. 165	2.490	1.822	6	giugno - 12	Nota protocollo n. ___ del ___ della Ragioneria Generale della Regione

Anno 2013

Procedure	Posti in dotazione organica (art. 5 L.r. 17 maggio 2000, n.10)	Presenti in servizio	Posti da mettere a concorso	Data presumibile di avvio procedure	Copertura finanziaria
/	/	/	/	/	/

Anno 2014

Procedure	Posti in dotazione organica (art. 5 L.r. 17 maggio 2000, n.10)	Presenti in servizio	Posti da mettere a concorso	Data presumibile di avvio procedure	Copertura finanziaria
/	/	/	/	/	/



IL SEGRETARIO



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Il Dirigente Generale

PROT/G/2012/ _____

DEL _____

AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA RISERVATO AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO O FUORI RUOLO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010, N. 24 E DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI IN QUALIFICA DIRIGENZIALE PRESSO LA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 ed in particolare l'articolo 8, comma 5, che autorizza il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale ad attivare l'istituto di cui al comma 2-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per far fronte al potenziamento dei compiti istituzionali della Ragioneria Generale della Regione, derivante dalla normativa comunitaria e nazionale in materia contabile e finanziaria.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 30, comma 2 bis, che prevede, nell'ambito delle disposizioni per il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse, l'immissione in ruolo, in via prioritaria, del personale comandato o fuori ruolo presso l'Amministrazione in cui prestano servizio.

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana".

Visto il vigente Contratto Collettivo regionale del personale con qualifica dirigenziale per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002/2003 e 2004-2005.

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali, e s.m.i..

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 contenente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale".

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.r. n.19/2008 recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione regionale" e s.m.i..

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____.



IL SEGRETARIO

Visto il documento di programmazione del fabbisogno di personale con del personale con qualifica dirigenziale relativo agli anni 2012-2014

SI RENDE NOTO

E' indetta una procedura selettiva di mobilità volontaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 5 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e dell'art. 30, comma 2 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per la copertura di n. 6 posti in qualifica dirigenziale non generale, riservata al personale, di pari qualifica, proveniente da Pubbliche Amministrazioni sottoposte a regime di limitazione di assunzione, in posizione di comando o fuori ruolo presso l'Amministrazione regionale.

REQUISITI DI AMMISSIONE

- Dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualifica dirigenziale provenienti da Pubbliche Amministrazioni sottoposte a regime di limitazione di assunzione, in posizione di comando o fuori ruolo presso l'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della l.r. 24/2010.
- Laurea in Economia e Commercio.
- Possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.
- Certificata esperienza pluriennale, risultante da certificati di servizio, maturata presso enti pubblici nella direzione di uffici riguardanti la materia contabile e finanziaria e della gestione del Bilancio.
- Rilascio da parte dell'Amministrazione di appartenenza del nulla osta al trasferimento presso l'Amministrazione regionale.
- Non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso e non avere procedimenti penali e/o disciplinari conclusi con esito sfavorevole a carico del dipendente.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta esclusivamente sull'apposito modello di cui all'allegato A, dovrà essere presentata secondo una delle modalità di seguito indicate :

- tramite raccomandata A.R. all' Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio 1 – Viale Regione Siciliana 2226, Palermo
- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo : dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it .

Le domande di partecipazione dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE IL _____.

Per le domande inviate tramite raccomandata A.R. farà fede la data del timbro postale.

Non verranno prese in considerazione le domande che non siano compilate sull'apposito modello in ogni sua parte.

Ai fini del presente avviso di mobilità non sono prese in considerazione le domande di mobilità già presentate. Gli eventuali interessati per manifestare il loro interesse dovranno, pertanto, presentare domanda come indicato nel presente avviso.

COMUNICAZIONI

Tutte le informazioni inerenti l'ammissione e l'esclusione dei candidati, verranno pubblicate sul sito internet ufficiale della Regione Siciliana. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non si procederà a diversa ed ulteriore comunicazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, della l.r. n. 24/2010 le procedure di selezione sono svolte per soli titoli con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.



IL SEGRETARIO

Per la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli si fa riferimento al decreto dell'Assessorato Enti Locali 1 giugno 2002 pubblicato sulla GURS n. 49 del 25 ottobre 2002.

La valutazione delle domande verrà effettuata da una apposita commissione.

Al termine della procedura di valutazione dei titoli si procederà alla formulazione di apposita graduatoria solo se il numero delle istanze ammissibili supera il numero dei posti previsti dal presente avviso.

Tali graduatorie esplicano la loro validità esclusivamente nell'ambito della odierna procedura e per il numero di posti vacanti e disponibili espressamente indicati nel presente avviso.

CATEGORIA DI INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Al termine della procedura di selezione l'inquadramento nel Ruolo Unico della Dirigenza, istituito con la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, avverrà con la stipula di un contratto individuale costitutivo del rapporto di lavoro.

Il trattamento economico del dipendente trasferito per mobilità è quello della qualifica dirigenziale previsto dal vigente contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002/2003 e 2004-2005.

Il trasferimento è subordinato all'accettazione da parte del dipendente dell'equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi, relativi ai diversi comparti di contrattazione; a tal fine verrà chiesto al dipendente la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione prima della sottoscrizione del contratto.

Ai fini dell'inquadramento non saranno presi in considerazione eventuali passaggi ad una posizione giuridica o economica superiore ottenuti successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, pur aventi decorrenza giuridica o economica anteriore alla data del trasferimento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati ai fini della selezione saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi informatizzati, per le finalità di gestione della procedura di selezione e per i provvedimenti conseguenti.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione dalla selezione, oltre che ai fini della pubblicazione degli elenchi contenenti tutte le informazioni afferenti la procedura.

Titolare del trattamento è il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente regionale del Servizio 1 Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il presente Avviso.

Il presente avviso sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. e potrà essere consultato sul sito internet ufficiale della Regione Siciliana.



IL SEGRETARIO

DOMANDA DI AMMISSIONE
Da redigersi in carta semplice

AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010, N. 24 E DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI IN QUALIFICA DIRIGENZIALE PRESSO LA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA

Il/La Sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____ (Prov. di _____)
residente in _____ Prov. di _____
in via/piazza _____ n. _____ CAP _____
recapito telefonico _____
indirizzo di posta elettronica _____
FAX _____

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria indetta con nota del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale n. _____ del _____.

A tal fine sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (artt. 46, 47 e 76 DPR n° 445 del 28.12.2000 e s.m.i.)

DICHIARA

1. Di possedere il seguente titolo di studio _____
_____ conseguito presso _____
di _____ in data _____ con votazione _____
2. Di essere dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno presso la seguente Amministrazione Pubblica _____ in qualifica dirigenziale a decorrere dal _____.
3. Di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione
4. Di essere in possesso di esperienza pluriennale maturata presso enti pubblici nella direzione di uffici riguardanti la materia contabile e finanziaria e della gestione del bilancio e risultante da certificati di servizio.
5. Non aver in corso procedimenti penali e/o disciplinari pendenti e di non vere procedimenti penali e/o disciplinari conclusi con esito sfavorevole a proprio carico.
6. Di conoscere ed accettare tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dirigenti dell'Amministrazione regionale e le prescrizioni contenute nell'avviso di selezione.
7. Di dare il proprio consenso per l'uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali, sensibili e non, per i trattamenti relativi esclusivamente alle finalità ed attività connesse all'espletamento della presente procedura di mobilità e per le finalità inerenti l'instaurazione e gestione del rapporto di lavoro.
8. Di essere in possesso del nulla osta o di dichiarazione dell'Amministrazione di appartenenza di disponibilità a rilasciare il nulla osta al trasferimento.
9. Di appartenere alla categoria di cui alla L. 68/1999 (barrare l'opzione) SI NO



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Il/la sottoscritto/a allega alla domanda:

- curriculum vitae datato e sottoscritto;
- certificati di servizio;
- nulla osta o dichiarazione dell'Amministrazione di appartenenza di disponibilità a rilasciare il nulla osta al trasferimento;
- eventuali documenti ritenuti utili ai fini dell'accoglimento della domanda;
- elenco dei documenti presentati
- fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Data _____ Firma _____



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

ELENCO ALLEGATI

1. Art. 8 L.R. n. 24 del 29 dicembre 2010
2. Ordine del giorno n. 603
3. Disegno di legge n. 828 -563 - 824 Misure in materia di personale della Regione
4. Impugnativa commissario stato
5. Decreto assessorato enti locali del 22 giugno 2002
6. Nota n. 8803 del 15 febbraio 2011
7. Nota DFP n. 11786 del 22 febbraio 2011
8. Nota n. 33869 del 23 febbraio 2011
9. Nota n. 54330 del 30 marzo 2011
10. Nota n. 3324 del 27 maggio 2011
11. Nota n. 89693 del 7 giugno 2011
12. Nota n. 101844 del 30 giugno 2011
13. Nota n. 105260 del 7 luglio 2011
14. Nota n. 112029 del 21 luglio 2011
15. Nota n. 7536 del 23 dicembre 2011
16. Nota n. 544 del 13 gennaio 2012
17. Nota n. 9547 del 19 gennaio 2012
18. Nota n. 25334 del 14 febbraio 2012
19. Nota n. 5027 del 3 aprile 2012
20. Nota n. 716 del 3 aprile 2012
21. Nota n. 22100 del 06 aprile 2012
22. Nota n. 63951 del 27 aprile 2012
23. Nota n. 27630 del 7 maggio 2012



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Sicilia

L.R. 29-12-2010 n. 24

Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 31 dicembre 2010, n. 57, S.O. n. 55.

Art. 8 *Norme in materia di divieto di assunzioni ed applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.*

1. Per il quinquennio 2011-2015 continuano a trovare applicazione, con estensione ai consorzi costituiti dagli enti locali, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, che, per le finalità di cui alla presente legge, si applicano anche per le assunzioni con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché per l'utilizzo di personale somministrato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione per i processi di stabilizzazione di soggetti già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'articolo 6.

3. Dopo il comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, è inserito il seguente:

"10-bis. Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, da espletarsi con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 nonché le assunzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, purché nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni. La decorrenza dei termini delle graduatorie di concorsi pubblici espletati negli enti locali, ancora valide alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata di un ulteriore anno."

4. L'amministrazione regionale, gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza della Regione o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa nonché gli enti presso cui la Regione indichi i propri rappresentanti, i comuni e le province regionali possono ricorrere alle procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di posti previsti nel proprio organico, esclusivamente per il reperimento di figure di specifica qualificazione e professionalità e subordinatamente ad una preventiva verifica che accerti l'impossibilità di ricorrere, per la copertura delle medesime posizioni, al personale, in servizio



IL SEGRETARIO

presso l'ente interessato, di cui all'*articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21*, ed all'*articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2006, n. 16*.

5. Al fine di fare fronte al potenziamento dei compiti istituzionali della Ragioneria generale della Regione, derivante dalla normativa comunitaria e nazionale in materia contabile e finanziaria, il Dipartimento regionale della funzione pubblica è autorizzato ad attivare l'istituto di cui al comma 2-bis dell'*articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Per l'anno 2011 l'autorizzazione è fissata per un numero di posti pari al 60 per cento di quelli di cui al comma 12 dell'*articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4*. Le procedure di cui al presente comma, previa individuazione delle professionalità e dei requisiti di concerto con il Dipartimento del bilancio e del tesoro, sono attivate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in atto destinati ai relativi pagamenti e dei posti vacanti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle procedure di selezione, svolte con le modalità di cui all'*articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*, possono partecipare tutti i soggetti aventi diritto, ai sensi di legge, alla data di entrata in vigore della presente legge. A conclusione delle procedure di cui al presente comma, è ridotta per le corrispondenti unità, l'autorizzazione di cui al comma 12 dell'*articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4*.



IL SEGRETARIO

XV Legislatura ARS
REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

ORDINE DEL GIORNO
APPROVATO
NELLA SEDUTA N. 305 DEL 14 DICEMBRE 2011

(N. 603)

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

la Regione ha avviato un percorso di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, percorso che ha nella legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 il punto di svolta verso la stabilizzazione dei lavoratori interessati;

parte delle disposizioni di cui alla predetta legge risulta ancora non attuata, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 8, comma 5;

CONSIDERATO che:

la norma prevede espressamente che le procedure siano attivate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e che appare pertanto irragionevole e privo di motivazione il notevole ritardo accumulato, rilevando che a tutt'oggi risultano non ancora attivate le relative procedure;

obiettivo principale del citato articolo 8, comma 5, è quello di dotare la Ragioneria generale di personale altamente qualificato, in particolare figure dirigenziali, così come analiticamente argomentato nel corso dei lavori parlamentari;

il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione (prot. 1826 - 13.2010.11 del 21 gennaio 2010) detta le modalità applicative per precedenti analoghe fattispecie che confortano, per tali tipologie, l'attivazione delle relative procedure,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA

perchè vengano tempestivamente attivate tutte le procedure amministrative previste dalla legge regionale n. 24 del 2010 ed in particolare, tenendo conto dei termini già stabiliti da detta norma, perchè vengano attivate quelle previste dall'articolo 8, comma 5, della precitata legge regionale n. 24 del 2010 ed assunti gli atti di competenza nei confronti dei soggetti destinatari aventi diritto per i quali trovino applicazione le citate previsioni normative che ne consentano la stabile utilizzazione, con priorità nei confronti delle più elevate figure professionali in possesso della laurea nelle discipline economiche.

IL SEGRETARIO



DISEGNO DI LEGGE N. 828- 563- 824
MISURE IN MATERIA DI PERSONALE DELLA REGIONE SICILIANA E DI
CONTENIMENTO DELLA SPESA

«Articolo 1.

Norme di contenimento della spesa

1. Al fine di rispettare i limiti imposti dagli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, e per consentire progressivamente la stabilizzazione del personale precario comunque entro il 31 dicembre 2012, il piano triennale del personale per il triennio 2012-2014 include il processo di stabilizzazione del personale precario della Regione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, nonché i concorsi di cui all'articolo 42, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

2. La Regione, ferme restando le disposizioni in materia di stabilizzazione previste dalle vigenti leggi statali e regionali, in particolare dall'articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall'articolo 2, comma 553, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 24, provvede ad attivare il reclutamento del proprio personale, anche con le procedure speciali previste dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le indennità, i compensi, i gettoni o le altre utilità comunque denominate spettanti al personale regionale di ruolo, assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con qualifica dirigenziale, afferenti ad incarichi aggiuntivi, a qualsiasi titolo conferiti, in forza di specifiche norme, delibere o qualsiasi atto amministrativo, in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti in rappresentanza dall'amministrazione o su designazione della stessa sono corrisposte direttamente al personale regionale incaricato, nella misura del 50 per cento. La differenza è versata in entrata del bilancio della Regione entro l'esercizio finanziario di riferimento.

«Articolo 2

Piano triennale del personale della Regione

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, esperita la ricognizione dei profili professionali necessari e sentite le organizzazioni sindacali, in ragione delle gravi emergenze legate all'ambiente e al territorio che comportano la necessità di un rafforzamento delle attività di prevenzione e di pronto intervento, anche sotto il versante della protezione civile, per la salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico, nonché per le emergenze legate al governo della gestione delle acque, dei rifiuti, dell'energia e delle risorse umane necessarie per gli uffici di ragioneria, di difesa e consulenza legale, è adottato il piano triennale dei fabbisogni del personale, per il triennio 2012-2014, nei limiti della dotazione organica di cui all'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nonché nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 4».

«Articolo 3.

Autorizzazione alle procedure selettive e alle assunzioni

1. Il Dipartimento della funzione pubblica e del personale è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento del personale sulla base del piano triennale adottato ai sensi dell'articolo 2 e in esecuzione del decreto di autorizzazione del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e dell'Assessore regionale per l'economia che contiene il numero dei posti totale da ammettere a procedure pubbliche di selezione, le riserve previste dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e una riserva del 10 per cento in favore del personale interno.

2. Il bando relativo all'autorizzazione di cui al presente articolo prevede l'attivazione di processi



IL SEGRETARIO

selettivi pubblici di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il 20 per cento del totale dei posti da coprire e, per le speciali finalità delle procedure di reclutamento della presente legge, non si applica il comma 2 bis del predetto articolo 30. Si applica l'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e dell'Assessore regionale per l'economia, il Dipartimento della funzione pubblica e del personale è autorizzato annualmente ad effettuare assunzioni nei limiti delle unità di personale previste nel piano triennale di cui all'articolo 2.

4. Le graduatorie di cui al piano triennale di cui all'articolo 2 sono valide fino al 31 dicembre 2014. E' fatta salva la diversa durata prevista da speciali disposizioni di legge per particolari categorie di riservisti.

5. Le disposizioni temporali di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 trovano applicazione per le procedure di reclutamento di cui alla presente legge. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali sono individuati i criteri e gli elementi di valutazione dei titoli che tengono anche conto della valorizzazione dell'esperienza professionale maturata nei servizi comunque prestati per l'amministrazione regionale.

6. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano alle assunzioni effettuate sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2, autorizzate secondo le procedure di cui al presente articolo».

«Articolo 4

Norma finanziaria

1. Per finalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 è istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nel bilancio della Regione, un apposito fondo destinato a far fronte alle spese per le nuove assunzioni con una dotazione finanziaria valutata in 2.354 migliaia di euro per l'anno 2012, in 48.939 migliaia di euro per l'anno 2013 ed in 50.716 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2014.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede per gli anni 2012 e 2013:

a) per l'anno 2012 mediante riduzione, per l'importo di 2.354 migliaia di euro, della disponibilità dell'U.P.B. 7.2.1.1.1 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013;

b) per l'anno 2013 mediante riduzione, per l'importo di 31.095 migliaia di euro delle disponibilità dell'UPB 7.2.1.1.1. per l'importo di 2.925 migliaia di euro dalle disponibilità dell'UPB 7.2.1.2.2. e, per l'importo di 14.919 migliaia di euro, delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.1.2 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013.

3. A decorrere dall'anno 2014 i maggiori oneri, valutati in 50.716 migliaia di euro annui, trovano riscontro nella minore spesa annua, a carico del bilancio della Regione, per il trattamento economico fondamentale e per il trattamento pensionistico, per il trattamento di fine servizio, nonché per i trasferimenti destinati al trattamento economico del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 24.

4. Il Ragioniere generale è autorizzato, in relazione alla definizione delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 2 e 3 di personale già titolare di rapporto di lavoro di cui all'articolo 5, a provvedere alle variazioni di bilancio fra i relativi capitoli di spesa».

«Articolo 5

Proroga di contratti

1. Nelle more della definizione delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 2 e 3 e al fine di non interrompere le attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell'articolo 14, commi 24 bis e 24



IL SEGRETARIO

ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2012, del personale titolare di contratti autorizzati, ai sensi delle norme di seguito indicate, già prorogati ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24:

- a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;
- b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
- c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
- d) articolo 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all'articolo 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
- e) articolo 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;
- f) articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4; articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;
- g) articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa complessiva di 31.114 migliaia di euro, di cui:

- a) 1.100 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera a);
- b) 16.012 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera b);
- c) 8.400 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera c);
- d) 3.500 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera d) e lettera e);
- e) 1.733 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera f);
- f) 369 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera g).

3. Gli oneri discendenti dal comma 2, quantificati in complessivi 31.114 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2012, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013, mediante le riduzioni di spesa di cui all'allegata tabella A'.

4. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, alla fine del comma 1, sostituire la parola 2011' con la parola 2012'».

«Articolo 7

Consorzi di bonifica

2. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per sopperire alle esigenze straordinarie inerenti ai compiti istituzionali, i consorzi di bonifica sono autorizzati a continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2012, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del personale con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità del presente comma l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2012, a trasferire ai consorzi di bonifica la somma di 1.424 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013 U.P.B. 10.3.1.3.1».

«Articolo 8

Norme in materia di personale dei Consorzi di bonifica che ha svolto funzioni amministrative



IL SEGRETARIO

1. Per sopperire ai compiti istituzionali dei Consorzi di bonifica, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, si applicano, sino al 31 dicembre 2011, anche a coloro che hanno svolto funzioni amministrative nel triennio 2007-2009, per la prosecuzione delle medesime funzioni. Per l'attuazione di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa complessiva di 200 migliaia di euro cui si provvede con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo».



IL SEGRETARIO

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

R O M A

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 22 dicembre 2011, ha approvato il disegno di legge n. 828- 563- 824 dal titolo "Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 23 dicembre 2011.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, commi 1 e 2; 2; 3; 4; 5 e 7, comma 2, si ritengono in contrasto con l'articolo 81, 4° comma della Costituzione, in quanto prive di idonea copertura finanziaria per i nuovi maggiori oneri dalle stesse derivanti a carico del bilancio regionale.

Codesta eccellentissima Corte ha più volte chiarito che l'obbligo della copertura finanziaria imposto dall'art. 81 Cost., costituisce la garanzia costituzionale della responsabilità politica correlata ad ogni autorizzazione legislativa di spesa e che al rispetto di tale obbligo, rientrante tra quelli di coordinamento finanziario, sono tenuti tutti gli enti in cui si articola la Repubblica.

Corollario del principio posto dall'art. 81 è quello dell'equilibrio finanziario sostenibile, elaborato con chiarezza dalla costante giurisprudenza di codesta Corte, anche antecedentemente al trattato di Maastricht, di cui adesso il patto di stabilità e crescita costituisce il principale parametro esterno. La centralità di tale principio è ancora più avvalorata dall'articolo 119 della Costituzione che implica, ed esige, la stretta osservanza del principio della finanza pubblica responsabile e solidale a garanzia della complessiva tenuta del disegno costituzionale.

Il principio dell'articolo 81 è stato reso concreto dal legislatore ordinario che ne ha indicato gli strumenti e le modalità di attuazione nell'articolo 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 dal titolo "Legge di contabilità e finanza pubblica", le cui disposizioni costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e che si applicano alle regioni a statuto speciale in quanto finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica.



IL SEGRETARIO

Il cennato articolo 17 della L. n. 196/2009 dispone, infatti, che in attuazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione ciascuna legge che comporta nuovi o maggiori oneri deve indicare espressamente la spesa autorizzata e che alla stessa deve essere data copertura "esclusivamente" mediante l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali per le iniziative legislative in itinere o con la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spese o, ancora, con modificazioni legislative che comportino nuovi o maggiori entrate.

Il settimo comma del medesimo articolo 17, inoltre, dispone che per le previsioni legislative in materia di pubblico impiego sia redatta una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti, sulla quantificazione degli oneri con quadro analitico di proiezioni decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari ed al comparto di riferimento. La relazione deve inoltre contenere i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti ed indiretti che ne conseguono, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

Orbene il legislatore siciliano, nell'individuare mezzi di copertura negli articoli 4, 5 e 7, 2° comma difformi da quelli previsti dall'articolo 17 L. n. 196/2009, si è sottratto alle fondamentali esigenze di chiarezza e solidità del bilancio cui l'articolo 81 si ispira, non garantendo per le nuove maggiori spese previste una copertura sufficientemente sicura ed in equilibrato rapporto con gli oneri che si intendono sostenere negli esercizi futuri.

L'articolo 4 infatti prevede che agli oneri, stimati in 2.354 migliaia di euro per il 2012, in 48.939 migliaia di euro per il 2013 e 50.716 migliaia di euro a decorrere dal 2014, derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, ovvero dalla attuazione del piano triennale del fabbisogno di personale dell'amministrazione regionale ed alle conseguenti assunzione di circa 1.600 dipendenti si dia copertura: per l'anno 2012 mediante riduzione, per l'importo di 2.354 migliaia di euro, della disponibilità dell'U.P.B. 7.2.1.1.1 del bilancio pluriennale della regione per il triennio 2011-2013 e per l'anno 2013 mediante riduzione per l'importo di 31.095 migliaia di euro delle disponibilità dell'U.P.B. 7.2.1.1.1, per l'importo di 2.925 migliaia di euro dalle disponibilità dell'U.P.B. 7.2.1.2.2, e per l'importo di 14.919 migliaia di euro, delle disponibilità dell'U.P.B. 3.2.1.1.2 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013.



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Dal 2014 i maggiori oneri poi trovano riscontro nella minore spesa annua a carico del bilancio della regione, per il trattamento economico fondamentale e per il trattamento pensionistico e di fine servizio, nonché per i trasferimenti destinati al trattamento economico del personale di cui all'art. 1, comma 1, della L.R. 5 dicembre 2007, n. 24.

La dotazione del fondo previsto dal 1° comma dell'art. 4 in questione verrebbe così assicurata dalla riduzione di disponibilità esistenti sulle unità previsionali di base del bilancio pluriennale della Regione per il 2012-2013 relative alle spese per il personale, alla corresponsione delle indennità di buonuscita e all'acquisizione di beni e servizi dell'Assessorato beni culturali.

Dalla relazione presentata dal Ragioniere generale ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 47/1977 (All. 1) non emergono tuttavia elementi certi riguardo alla disponibilità di tali fondi in quanto, da un canto è assente una circostanziata verifica degli oneri gravanti su detto U.P.B. 7.2.1.1.1 e, dall'altro, è presente l'indicazione, quale fonte di copertura, di una U.P.B. (6.4.1.3.1) diversa da quella poi individuata dal legislatore. Inoltre per gli anni dal 2014 e successivi la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'assunzione di nuovo personale potrebbe con ogni verosimiglianza non essere integralmente assicurata dalla minore spesa annua sostenuta dalla Regione per il trattamento economico fondamentale e per il trattamento pensionistico. Le proiezioni della spesa per pensioni contenute nella relazione tecnica originariamente presentata sono state infatti effettuate sulla base della normativa previgente al D.L. n. 201/2011 e senza tener conto degli adeguamenti ai requisiti relativi all'incremento della speranza di vita di cui all'articolo 12 del D.L. n. 78/2010 nonché degli oneri per la corresponsione del trattamento di fine servizio nel corso del decennio, strettamente collegati alla cessazione del rapporto di lavoro.

A seguito di formale richiesta di elementi informativi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/1969 (All. 2), l'amministrazione regionale ha modificato le proiezioni con una riduzione del numero complessivo dei pensionati nel 2021 di 125 unità nella tabella 2/A e di 1.090 nella Tabella 2/B (All. 3) in relazione alle previsioni dell'art. 24 del citato D.L. 201/2011. Non ha tuttavia chiarito se abbia tenuto conto del blocco della rivalutazione per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS nel 2012-2013 (con effetto permanente negli anni successivi) e del calcolo contributivo con il sistema pro-rata a decorrere dal 2012 nonché dell'aggiornamento periodico dei coefficienti di trasformazione nel sistema



IL SEGRETARIO

contributivo e del sistema di penalizzazione per l'accesso al pensionamento ad età inferiore a 62 anni.

Dal punto di vista della metodologia adottata nella redazione delle proiezioni non sono stati peraltro forniti chiarimenti riguardo al calcolo delle pensioni di nuova liquidazione al fine della quantificazione dell'effetto di sostituzione tra pensioni cessate (mediamente di importo inferiore) e nuove pensioni liquidate non assicurando così la dovuta certezza sulla quantificazione della riduzione di spesa posta a copertura dei nuovi maggiori duraturi oneri a carico del bilancio regionale.

Orbene codesta Corte nel ribadire nella sentenza n. 213/2008 che il principio di cui all'art. 81, 4° comma Cost. è vincolante anche per le regioni a statuto speciale, ha specificato che una ragionevole indicazione dei mezzi di copertura deve sussistere in caso di spese pluriennali, come quelle introdotte dalla norma censurata per gli anni successivi, affinché il legislatore tenga conto dell'esigenza di un equilibrio tendenziale fra entrate e spese, la cui attuazione, in quanto riflettente sull'indebitamento, postula una scelta legata ad un giudizio di compatibilità con tutti gli oneri già gravanti negli esercizi futuri (sentenze n. 25/1993 e n. 384/1991).

L'articolo 81 della Costituzione costituisce, invero, il parametro di riferimento per valutare l'attendibilità delle deliberazioni di spesa di lunga durata specie quando, come nel caso in questione, gli oneri che vanno a gravare negli esercizi futuri sono inderogabili e ciò al fine di evitare che i Parlamenti futuri siano costretti a far fronte, al di fuori di ogni margine di apprezzamento, ad oneri assunti in precedenza senza adeguata ponderazione dell'eventuale squilibrio futuro. L'articolo 81 Cost. nella sostanza impone al legislatore l'obbligo di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi provvedendo al reperimento di mezzi necessari per farvi fronte, obbligo a cui è venuto meno per le ragioni esposte il legislatore siciliano che ha autorizzato una spesa duratura destinata ad aumentare negli anni, senza dare copertura finanziaria sufficientemente sicura agli oneri derivanti.

Del pari in contrasto con l'art. 81 della Costituzione si ritengono gli articoli 5 e 7, comma 2, in quanto entrambe le disposizioni, per reperire le risorse necessarie a dare copertura alle nuove spese, non ricorrono alle modalità prescritte dell'articolo 17 della Legge n. 196/2009, ma fanno mero riferimento alle disponibilità esistenti sulle U.P.B. indicate nel bilancio pluriennale, con ciò comportando l'automatico definanziamento di precedenti interventi non indicati a cui erano preordinate le risorse ora utilizzate.



IL SEGRETARIO

Codesta Corte sin con la sentenza n. 16 del 1961 ha infatti ritenuto che la previsione in bilancio di fondi destinati ad una spesa, ove sia contemplata, come nel caso in ispecie, da una legge meramente formale come è quella del bilancio, non assolve di per sé sola all'obbligo costituzionale dell'indicazione della sua copertura. Ne deriva che, per definizione, una legge sostanziale introduttiva di nuove e maggiori spese non può trovare nelle previsioni di bilancio il titolo giuridico corrispettivo della spesa e che l'esistenza in bilancio di uno o più capitoli relativi ad una o più spese da portare in riduzione per far fronte alla nuova, non può, di per se sola, significare che per quelle spese sia soddisfatta l'esigenza dell'indicazione della corrispondente copertura che esige l'art. 81, 4° comma della Costituzione (C.C. sent. n. 66/1959).

XXXXXXXXXX

Si ritiene di dover sottoporre al vaglio di codesta Corte anche il comma 9 dell'articolo 1 con cui si stabilisce, in difformità dall'articolo 24 del D. leg.vo n. 165/2001, che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le indennità, i compensi, i gettoni o le altre utilità comunque denominate spettanti al personale dirigenziale di ruolo per incarichi aggiuntivi siano corrisposte nella misura del 50% direttamente a tale personale. In base al 3° comma del cennato articolo 24 del D. leg.vo n. 165 per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti in ragione del loro ufficio, o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa, i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

Il legislatore regionale nell'introdurre regole e modalità diverse in materia di omnicomprensività della retribuzione ai dirigenti interviene nel campo dei rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile e, invadendo la sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, si pone in contrasto con l'articolo 117 comma 2 lett. l).

XXXXXXXXXX

L'articolo 8, infine, si ritiene censurabile sotto il profilo della violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Esso infatti consente l'istaurarsi "ope legis" di rapporti di lavoro per almeno 51 giorni, con soggetti di diverse qualifiche, comprese tra la seconda e la settima fascia funzionale, che nel triennio 2007-2009 hanno prestato servizio con compiti amministrativi nei consorzi di bonifica.



IL SEGRETARIO

La norma, nell'introdurre l'avvio o la prosecuzione di contratti di lavoro con determinati soggetti che in passato hanno prestato servizio per un qualunque periodo di tempo compreso nel triennio preso a riferimento, non tiene in alcun conto né le reali esigenze operative degli enti in questione, non essendo sufficiente la generica indicazione dello svolgimento di compiti istituzionali, né, tantomeno, le necessarie ordinarie procedure di selezione pubblica del personale anche per rapporti di breve durata. La disposizione pertanto configura un ingiustificato privilegio in favore di determinati soggetti, di cui si consolida la condizione di precariato, ed alimentando negli stessi l'aspettativa di una futura stabilizzazione, si pone in evidente contrasto con i precetti posti dagli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione in tema di buon andamento ed imparzialità della P.A. e di selezione pubblica, in condizione di eguaglianza, per l'accesso ai pubblici uffici.

PER I MOTIVI SUESPOSTI

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Speciale, con il presente atto

IMPUGNA

I sottoelencati articoli del disegno di legge n. 828- 563- 824 dal titolo "Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa" approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 22 dicembre 2011:

- articolo 1, commi 1, 2 e 9 per violazione degli articoli 81, comma 4 e 117, comma 2 lett. l) della Costituzione;
- articoli 2, 3, 4, 5, 7, comma 2 per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione;
- articolo 8 per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.

Palermo 27 dicembre 2011

Il Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana
(Prefetto Carmelo Aronica)



IL SEGRETARIO

Dec.Ass. 11/06/2002

Revoca del Dec.Ass. 19 giugno 1996 e del Dec.Ass. 2 ottobre 1997 e rideterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi interni e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 e della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38.

Publicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 25 ottobre 2002, n. 49. Emanato dall'Assessore regionale per gli enti locali. L'Assessore per gli enti locali

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la *legge regionale 30 aprile 1991, n. 12*, recante disposizioni per l'assunzione presso l'Amministrazione regionale, gli enti aziendali ed istituti sottoposti al controllo della Regione;
- Vista la *legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38*;
- Visto il proprio *Dec.Ass. 3 febbraio 1992*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 7 marzo 1992, n. 13 con il quale si è provveduto alla determinazione, ai sensi dell'art. 5 della *legge regionale n. 12/1991*, dei criteri di valutazione dei titoli nei pubblici concorsi;
- Considerato che nella previsione di cui all'art. 8 della citata *legge regionale n. 38/1994*, con proprio *Dec.Ass. 19 giugno 1996*, modificato e coordinato con *Dec.Ass. 2 ottobre 1997*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 25 ottobre 1997, n. 59 si è, altresì, provveduto ad individuare i criteri di valutazione dei titoli per i concorsi interni e per i concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche dirigenziali;
- Considerato che a seguito delle modifiche intervenute nell'ordinamento didattico universitario con riguardo alle scuole di specializzazione istituite nelle sedi di facoltà di giurisprudenza, con proprio *Dec.Ass. 19 ottobre 1999*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 26 novembre 1999, n. 55 si è altresì reso necessario, nel rispetto dei principi di selezione per meriti ed acquisite professionalità, ricomprendere il diploma di specializzazione universitaria tra i titoli di studio con attribuzione del medesimo punteggio del dottorato di ricerca e con contestuale eliminazione del medesimo titolo dal novero dei titoli professionali;
- Rilevato che il superiore *Dec.Ass. 19 giugno 1996* e il *Dec.Ass. 2 ottobre 1997*, nel corso di un giudizio amministrativo promosso con ricorso straordinario al Presidente della Regione, sono stati riconosciuti inefficaci per mancato esercizio del controllo di legittimità ai sensi della *legge 14 gennaio 1994, n. 20* stante la natura di atto normativo a rilevanza esterna nella previsione di cui all'art. 3, 3° comma, lettera c);
- Ritenuto di dovere, nel rispetto delle regole di imparzialità, correttezza e buon andamento dell'Amministrazione, restituire legittimità alle attività procedurali dei pubblici concorsi, in particolare di quelli in fase di espletamento che hanno posto a base della valutazione dei titoli i criteri prefissati con il citato *Dec.Ass. 19 giugno 1996* e il *Dec.Ass. 2 ottobre 1997*, e tenuto conto delle modifiche apportate con *Dec.Ass. 19 ottobre 1999*;
- Ritenuto, in conclusione, di dovere procedere, con reiterate dei provvedimenti, alla rideterminazione dei criteri nella loro completezza e nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto con riapprovazione dei punteggi già attribuiti per titoli di studio, titoli professionali e per servizi prestati, siccome riportati nei decreti prima richiamati;
- Ritenuto, nel contempo, e per intervenuto recepimento con *legge regionale 7 settembre 1998, n. 23* dell'art. 3, 7° comma, della *legge n. 127/1997*, di prevedere che, a parità di punteggio complessivo, è preferito il concorrente di più giovane età;
- Rilevato che lo schema del presente decreto è stato trasmesso alla Presidenza della Regione con nota n. 1795 dell'11 ottobre 2001 per il successivo inoltro alla competente Commissione



IL SEGRETARIO

legislativa dell'A.R.S. per il rilascio dell'apposito parere e che lo stesso è stato reso dalla prima Commissione legislativa nella seduta n. 24 del 12 dicembre 2001;

Decreta:

Art. 1

Sono revocati il precedente *Dec.Ass. 19 giugno 1996* e il *Dec.Ass. 2 ottobre 1997*, per quanto richiamato nelle premesse del presente atto.

Sono riapprovati i criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi interni e nei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche dirigenziali descritti per esteso nel testo allegato facente parte integrante del presente atto.

Art. 2

Ai sensi del *decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200*, il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato

Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi interni e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 12/1991 ed art. 8 della legge regionale n. 38/1994

Articolo 1

I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per soli titoli di cui all'art.5 della *legge regionale 30 aprile 1991, n. 12*, riservati al personale interno dell'Ente che ha emanato il bando sono i titoli di studio, i titoli professionali, i servizi prestati in enti pubblici e gli incarichi ricoperti con punteggio massimo attribuibile pari, rispettivamente, al 40%, al 20% e al 40%.

Articolo 2

1. Il punteggio spettante al titolo di studio (40 punti su base 100) è così attribuito:

a) nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea o titolo equipollente, premesso che è consentita la valutazione solamente di un altro titolo di studio oltre quello richiesto:

- fino ad un massimo di punti 32 al titolo di studio richiesto;
- fino ad un massimo di punti 8 per altro titolo di studio equivalente, fino ad un massimo di punti 4 per il diploma universitario (laurea breve) e punti 6 per il dottorato di ricerca o per il diploma di specializzazione rilasciato dall'Università;

b) nei concorsi per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media di 2° grado, premesso che è consentita la valutazione solamente di un altro titolo di studio oltre quello richiesto:

- fino ad un massimo di punti 32 per il diploma richiesto;
- fino ad un massimo di punti 4 per altro diploma equivalente;
- fino ad un massimo di punti 4 per il diploma universitario (laurea breve);
- fino ad un massimo di punti 8 per il diploma di laurea.

2. Il punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea), 32 punti, è così attribuito:

- 0,60 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110;
- 0,40 per ogni punto di voto superiore a 100/110;
- 1,6 per la lode.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.



IL SEGRETARIO

Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al 2° titolo di studio (8 punti) tenendo presente il rapporto di 1 a 4 e al diploma universitario - laurea breve - (4 punti) tenendo presente il rapporto di 1 a 8.

3. Il punteggio spettante al diploma richiesto (32 punti) è così attribuito:

- 1,1 per ogni punto di voto superiore a 36/60;
- 0,8 per ogni punto superiore a 54/60;
- 0,8 punti al voto di 60/60.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si procede per l'attribuzione del punteggio (4 punti) relativo al 2° diploma e al diploma universitario (laurea breve), tenendo presente il rapporto di 1 a 8.

Per il punteggio (punti 8) relativo alla laurea si procede come al punto 2 tenendo presente il diverso rapporto di 1 a 4.

Articolo 3

I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di cui al precedente art. 1 (20% = punti 20).

Essi sono:

- a) titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino ad un massimo di punti 4,
- b) abilitazione all'esercizio di professione di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso: punti 2 per ciascuna fino ad un massimo di punti 4.

Sono valutabili soltanto le abilitazioni ottenute per esame dopo il conseguimento del titolo di studio e quelle che per disposizione di legge sono da ritenersi acquisite con il conseguimento del titolo accademico;

- c) corsi con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi 3: punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 2;

- d) pubblicazioni a stampa regolarmente registrate: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2;
pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati: punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1;
pubblicazioni su periodici a carattere scientifico: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.

Il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni e corsi che vertono su argomenti attinenti ai compiti propri del posto da ricoprire;

- e) idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami:

- relativa a posti richiedenti titolo di studio equivalente a quello del posto al quale si concorre: punti 1,50 fino ad un massimo di punti 3;
- relativa a posti richiedenti titolo di studio superiore: punti 1 fino ad un massimo di punti 2;
- se il titolo di studio equivalente è il diploma di laurea, a ciascuna idoneità conseguita sono attribuiti: punti 2 fino ad un massimo di punti 5.

Articolo 4

Il punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici nella misura massima di cui al precedente art. 1 (40% = punti 40), è così distribuito:

A) concorsi per qualifiche dirigenziali

- a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso: punti 0,06 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 12;
- b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore a quella del posto messo a concorso: punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 20;

B) concorsi interni

- a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso: punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 18;



IL SEGRETARIO

b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore a quella del posto messo a concorso: punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 14.

Per i concorsi di cui ai punti A e B:

- i servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili;
- l'anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile ai fini del presente articolo;
- il servizio militare di leva effettivamente prestato è valutato come prestato in qualifica professionale corrispondente a quella del posto cui si concorre;
- il servizio militare di leva, se già valutato in sede di accesso al posto ricoperto, non potrà essere valutato una seconda volta ai fini del presente decreto;

c) per incarichi effettivamente svolti e senza demerito, con contenuto attinente ai compiti propri del posto per cui si concorre ed attribuiti con provvedimento formale del competente organo: punti 1 fino ad un massimo di punti 4;

d) per servizio svolto con lodevole profitto, risultante dalla prescritta certificazione, presso enti locali i cui organi sono stati disciolti per condizionamento mafioso: punti 0,30 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 4.

Il superiore servizio non è valutabile per le frazioni inferiori al mese.

Articolo 5

Ai fini della copertura dei posti di qualifica dirigenziale nei concorsi pubblici per titoli si applicano le disposizioni contenute negli artt. 1, 2, comma 1, lettera a) e comma 2 e artt. 3 e 4 del presente decreto.

Articolo 6

Eventuali punteggi di titolo di studio diversamente espressi, vanno prima tradotti nei corrispondenti rapporti di 110/110 o di 60/60, determinando le necessarie equivalenze.

Articolo 7

A parità di punteggio finale è preferito, ai fini dell'assunzione, il concorrente che abbia il maggior carico familiare, valutato secondo i criteri del *D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392*. In caso di ulteriore parità, è preferito il concorrente di più giovane età.

Articolo 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



IL SEGRETARIO


[Handwritten signature]

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Unità di Staff "Coordinamento, Monitoraggio dell'attività
del Dipartimento e Valutazioni"
Via Notarbartolo, 17 - 90141 Palermo
Telefono 091-7076616 - Fax 091308692
e-mail: gorlando@regione.sicilia.it



PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
Dipartimento Funzione Pubblica
Prot. 2011. 0030726 - 17/02/2011 11:44
MIE RAGIONERIA GENERALE DEL



Prot. 8803

Palermo, 05/02/2011

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2010, n. 24, art. 8 comma 5. Individuazione delle professionalità e dei requisiti di concerto tra il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e il Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro.

Al Dirigente Generale del Dipartimento
regionale della Funzione Pubblica e del
Personale
Viale Regione Siciliana, 2226
90135 - Palermo

In relazione al dettato normativo indicato in oggetto ed al connesso obiettivo sotto evidenziato, si propongono le seguenti professionalità ed i relativi requisiti:

OBIETTIVO:

Potenziare i compiti istituzionali della Ragioneria Generale della Regione derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale, anche con riferimento ai rapporti con le banche estere e le agenzie internazionali di rating, nonché alla formazione dei funzionari del Dipartimento.

INDIVIDUAZIONE PROFESSIONALITA' E REQUISITI:

N. 4 DIRIGENTI
N. 8 FUNZIONARI

PER L'AREA DIRIGENZIALE:

- soggetti di cui all'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 in posizione di comando alla data del 31 dicembre 2010;
- soggetti in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale alla data del 31 dicembre 2010 in possesso di Laurea in Economia nonché in possesso di esperienza certificata, di almeno 5 anni, maturata nella direzione di uffici riguardanti la materia contabile e finanziaria e della gestione del bilancio.




IL SEGRETARIO


PER IL COMPARTO NON DIRIGENZIALE:

- soggetti di cui all' articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 in posizione di comando alla data del 31 dicembre 2010;
- soggetti in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale alla data del 31 dicembre 2010 in possesso di Laurea in Economia nonché in possesso di esperienza certificata, di almeno 5 anni, maturata presso uffici riguardanti la materia contabile e finanziaria e della gestione del bilancio.

Il Funzionario direttivo
(Dott. Gioacchino Orlando)



IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Vincenzo Emanuele)



IL SEGRETARIO




NOTA CIRCOLARE



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0011785 P-4.17.1.7.4
del 22/02/2011



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Roma

Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo
Loro sedi

Al Consiglio di Stato
Ufficio del Segretario Generale
Roma

Alla Corte dei Conti
Ufficio del Segretario Generale
Roma

All'Avvocatura generale dello Stato
Ufficio del Segretario Generale
Roma

A tutte le Agenzie
Loro Sedi

Agli Enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)
Loro Sedi

Agli Enti pubblici (ex art. 70 del D. Lgs. n. 165/01)
Loro Sedi

Agli Enti di ricerca
Loro Sedi

e, p.c.: Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP
Roma

OGGETTO: Aggiornamenti alla nota circolare del 18 ottobre 2010, n. 46078.
Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013.
Autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per l'anno 2011.



IL SEGRETARIO

Uka

h

NOTA CIRCOLARE



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

1. Premessa.....	2
2. Principi generali in materia di programmazione triennale del fabbisogno.....	2
3. Obbligo di trasparenza sui siti istituzionali di ogni aspetto dell'organizzazione.....	4
4. Destinatari.....	4
5. Enti di ricerca.....	6
6. Autorizzazioni ad assumere Corpi di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.....	9
7. Autorizzazioni a bandire triennio 2010-2012 e ad assumere anno 2010. Richieste di trattenimento in servizio. Proroga dei termini utili per effettuare le assunzioni.....	10
8. Proroga della vigenza delle graduatorie e loro utilizzo. Amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni.....	10
9. Regime generale delle assunzioni, trattenimento in servizio e regime speciale per gli enti di nuova istituzione.....	13
10. Indicazioni per la pianificazione del fabbisogno e in materia di mobilità.....	14
11. Provvedimenti di autorizzazione.....	21
12. Ex dipendenti Basi nato.....	21
13. Adempimenti procedurali.....	22
14. Criteri di calcolo.....	23

1. Premessa.

Con la presente nota circolare, condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si forniscono istruzioni per avviare le procedure di autorizzazione ad assumere per l'anno 2011 ed a bandire per il triennio 2011-2013, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno che codeste amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

La disciplina in materia, come già anticipato nell'ambito della nota circolare di questo Dipartimento, in data 18 ottobre 2010, n. 46078, è resa ancora più complessa dalle recenti novità introdotte dal decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che determinano riflessi importanti per il calcolo delle risorse da prendere a riferimento per definire il budget assunzionale, nonché per calcolare l'onere per le assunzioni. Da ciò la necessità di una nuova nota circolare sull'argomento.

Al fine di facilitare i numerosi compiti istruttori da parte dello Scrivente e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le amministrazioni in indirizzo sono invitate a rispettare con puntualità le istruzioni contenute nella presente nota circolare, evitando la presentazione di documenti carenti che ritardano e appesantiscono le procedure di autorizzazione.

2. Principi generali in materia di programmazione triennale del fabbisogno.

L'obbligo di adozione della programmazione triennale del fabbisogno, da parte degli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, è sancito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 che all'art.



IL SEGRETARIO

NOTA CIRCOLARE



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

39, comma 1, lo finalizza alle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse "per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio". La programmazione triennale dei fabbisogni è altresì richiamata dall'art. 35, comma 4, del D.lgs n.165/2001 quale presupposto per le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento, nonché dall'art. 6 del predetto decreto secondo cui le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno. In un'ottica di maggiore responsabilizzazione del dirigente pubblico, il comma 4-bis del citato art. 6, prevede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti "sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti."

E utile, altresì, richiamare: 1) l'art. 16, comma 1, del d.lgs 165/2001, lett. a-bis) che, tra i compiti ed i poteri dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, prevede la predisposizione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno; 2) l'art. 17, comma 1, dello stesso decreto che, tra i poteri ed i compiti dei dirigenti, contempla quello di concorrere all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale.

La pianificazione dell'approvvigionamento di risorse umane deve necessariamente conciliare le esigenze segnalate dai diversi uffici con il rispetto della sostenibilità finanziaria delle scelte organizzative adottate e dei vincoli posti dalla legge in materia di assunzioni. In quanto atto organizzativo non richiede motivazione, ma deve ispirarsi a criteri razionali, di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta pianificazione delle politiche di personale e di reclutamento di nuove risorse.

Ferma restando la possibilità di rivedere, in sede di programmazione del fabbisogno del personale, le scelte programmatiche effettuate negli anni precedenti, qualora ciò sia richiesto da mutate esigenze organizzative, una programmazione frammentaria, carente e mutevole è sintomo di una gestione improntata alle necessità contingenti e, pertanto, non conforme ai principi di buona amministrazione.

Tenuto conto dei principi generali sopra illustrati e delle finalità connesse con la presente nota circolare, si raccomanda di presentare un'unica richiesta di autorizzazione a bandire e ad assumere che consenta il pieno utilizzo delle risorse disponibili. La rimodulazione delle autorizzazioni concesse deve essere considerata un'eccezione a cui ricorrere solo per favorire un corretto e pieno utilizzo delle risorse e non per revisionare, senza adeguate motivazioni, la programmazione già adottata.

Infine si ricorda che l'articolo 6, comma 1, del d.lgs 165/2001 stabilisce il divieto di situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole



112

M

NOTA CIRCOLARE



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale, fatte salve le disposizioni speciali previste dalla legge. L'art. 33, comma 1-bis, dello stesso decreto prevede che "La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale."

3. Obbligo di trasparenza sui siti istituzionali di ogni aspetto dell'organizzazione.

In applicazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, codeste amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale le dotazioni organiche, i presenti in servizio e la programmazione triennale del fabbisogno.

Si ricorda, infatti, che "la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali ... allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità."

Il rispetto degli obblighi di trasparenza è di grande rilevanza in materia di assunzioni a garanzia di un utilizzo imparziale e corretto delle risorse disponibili.

Le richieste di autorizzazione a bandire, quelle assunzionali e le eventuali domande di rimodulazione dovranno essere pubblicate sui propri siti istituzionali. A tal fine potranno essere utilizzati i prospetti allegati alla presente circolare.

4. Destinatari

Sono destinatari della presente nota-circolare le amministrazioni individuate dall'art.1, comma 523, della legge 24 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:

- le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
- le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'ENEA e l'ASI si applica la disciplina delle assunzioni prevista per gli enti di ricerca.

Per gli enti pubblici non economici a rilevanza nazionale, che non sono inseriti nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si fa presente che gli stessi adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai



IL SEGRETARIO

NOTA CIRCOLARE



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

documenti di finanza pubblica. Si veda a tal fine quanto disposto dall'art. 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

I predetti enti, laddove abbiano una dotazione organica superiore alle duecento unità, devono richiedere l'autorizzazione a bandire, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

E' utile, altresì, richiamare la nota disposizione dell'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui "A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale."

La procedura del predetto comma 3-bis, si fonda su una deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e finanze, e si conclude con l'adozione di apposito decreto del Presidente della Repubblica contenente le autorizzazioni ad assumere. A monte della procedura vi è la richiesta da parte dell'amministrazione competente e l'attività istruttoria svolta dai competenti Dicasteri facenti capo ai Ministri proponenti. Con le modalità prescritte dal sopracitato art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449/1997, si procede alle autorizzazioni ad assumere per il personale del comparto Scuola e delle istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore, nonché per i **segretari comunali e provinciali**. Le relative richieste, fermo restando la normativa vigente, potranno essere presentate in relazione al momento dell'effettivo fabbisogno.

Anche per il predetto personale, compresi i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni sulle autorizzazioni a bandire procedure concorsuali, come previste dall'art. 35, commi 4 e 4-bis, del D.lgs n. 165/2001, salvo le specifiche disposizioni derogatorie.

La richiesta di autorizzazione a bandire, ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 4-bis, del d.lgs 165/2001 dovrà essere presentata da tutte le amministrazioni in indirizzo che abbiano una **dotazione organica superiore alle 200 unità**. La richiesta di autorizzazione a bandire va presentata per le procedure concorsuali relative ad assunzioni a tempo indeterminato e per le assunzioni a tempo determinato laddove il numero di posti superi le **cinque unità**, rispettando in ogni caso i vincoli finanziari nonché la disciplina prevista dall'art. 36 del D.lgs n. 165/2001.

Per quanto riguarda le procedure concorsuali a tempo determinato si ricordano le misure restrittive dettate dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 che riducono significativamente le risorse finanziarie da poter destinare a tale tipologia di rapporti di lavoro.

Tanto le richieste di autorizzazione a bandire, quanto quelle di autorizzazione ad assumere dovranno essere presentate utilizzando gli appositi moduli allegati alla presente circolare.

Non sono interessati dai provvedimenti di autorizzazione a bandire e ad assumere, di cui si sta trattando nella presente nota circolare, le Regioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, le autonomie locali e le Università che operano nel rispetto del regime assunzionale prescritto dalla



IL SEGRETARIO

162

M



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
 U.P.A.
 Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

corrispondente normativa di settore. I principi contenuti nella presente circolare possono, tuttavia, essere considerati utili criteri applicativi ove compatibili.

5. Enti di ricerca

Per quanto riguarda gli enti di ricerca, si constata che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha ancora provveduto all'adempimento di cui all'art. 35, comma 3, del D.L. n. 207/2008 convertito in Legge n. 14/2009. Si ricorda che detta disposizione prevede che *"Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico."*

Non appena sarà adottato il predetto provvedimento, si daranno le istruzioni volte ad avviare le procedure di autorizzazione ad assumere anche per gli enti di ricerca.

Si ricorda che il regime delle assunzioni degli enti di ricerca è stato rivisitato in termini restrittivi dalla manovra estiva varata con il decreto legge 78/2010 già citato (vedi art. 9, comma 9). La disciplina è contenuta nell'art. 66, comma 14, del d.l. 112/2008 e prevede che *"Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015."*

Nel frattempo, gli enti di ricerca potranno, ove lo riterranno utile, presentare richieste di autorizzazioni a bandire tenendo conto delle risorse assunzionali degli anni 2010 (100% del *turn over*) e 2011 (20% del *turn over*). Nelle more dell'adozione del decreto interministeriale di cui sopra, in via cautelativa si suggerisce di non conteggiare le risorse assunzionali relative al 2012. Le stime relative agli anni 2010 e 2011 potranno essere effettuate secondo i criteri indicati nella circolare del 27 gennaio 2009, n. 3851 per quanto riguarda l'anno 2010 e quelli di cui alla presente circolare per quanto concerne il 2011, adeguandoli alle specificità di settore.



NOTA CIRCOLARE



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

Nelle richieste di autorizzazione a bandire dovranno essere comprese anche quelle riguardanti il tempo determinato, superiori a 5 unità, i cui contratti siano finanziati con i fondi ordinari dell'ente, fermi restando i vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente (art. 1, comma 187, della legge 266/2005).

Per i contratti a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi comunitari, ferma restando la disciplina ordinamentale prevista per i contratti di lavoro flessibile, le autorizzazioni a bandire risultano assorbite dalla speciale normativa in materia confermata più volte dal legislatore.

Si richiamano al riguardo le disposizioni contenute nell'art. 118, comma 14, della legge 388/2000, nell'articolo 1, comma 188, della legge 266/2005, come confermato da ultimo dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Tuttavia anche per tali tipologie di contratti è necessaria una rigorosa e puntuale programmazione del fabbisogno, nel rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità.

Si richiamano poi le sanzioni prescritte per i dirigenti laddove vi sia un uso improprio delle tipologie di lavoro flessibile (art. 36, commi 3 e 5, del d.lgs 165/2001)

Per concedere le autorizzazioni a bandire si richiede, comunque, un'asseverazione provvisoria dei dati da parte del competente collegio dei revisori, come previsto nella presente circolare per le restanti amministrazioni.

Ai fini di una corretta programmazione triennale dei fabbisogni si forniscono, inoltre, alcune precisazioni condivise anche con l'Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni.

In materia di finanziamento delle procedure di cui all'articolo 54 (progressioni di livello nei profili) del CCNL del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999, si rappresenta che la formulazione ambigua del CCNL ha indotto ad interpretazioni differenziate. Nel considerare inopportuno intervenire sulle situazioni pregresse, per omogeneizzare i comportamenti a decorrere dal 2011, si sottolinea che le procedure in argomento, pur tenuto conto delle differenze che scaturiscono dalla peculiarità e specificità dell'ordinamento professionale degli enti di ricerca, sono da assimilare a "passaggi interni all'area", da finanziare quindi con le risorse previste per la contrattazione integrativa. Detti passaggi devono, comunque, adeguarsi ai vincoli in materia di contenimento del trattamento economico fondamentale ed accessorio dei singoli dipendenti, previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge 78/2010. Nel contesto di blocco delle retribuzioni dei dipendenti pubblici e di congelamento del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, infatti, qualunque incremento retributivo, che non sia conseguenza di attribuzione di nuove funzioni o di inquadramento in qualifiche a seguito di superamento di pubblico concorso, non può che essere ricondotto nell'alveo delle limitazioni poste dai commi 1, 2-bis e 21 dell'art. 9 del decreto legge 78/2010. In particolare si rammenta il citato comma 21 secondo



IL SEGRETARIO

Uba

h

NOTA CIRCOLARE



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

cui le progressioni di carriera comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Per le progressioni di livello all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo, di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del CCNL, del personale dello stesso comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003, i vincoli finanziari volti al contenimento della spesa di personale, anche in termini di trattamenti retributivi, come introdotti da ultimo con il decreto legge 78/2010, non consentono di far ricadere genericamente i relativi oneri nel bilancio dell'ente, secondo quanto recita il comma 7 del predetto articolo 15. Nella fattispecie, tenuto conto della specificità della disposizione e di un'interpretazione sistematica anche con la normativa di legge, si ritiene necessario considerare che i predetti passaggi interni di livello debbano essere finanziati a valere sulle risorse assunzionali, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 66, comma 14, del d.l. 112/2008, previa adozione di provvedimento autorizzatorio prima dell'inquadramento. Resta inteso che il finanziamento attraverso quota parte delle risorse assunzionali è da ritenere temporaneo, nelle more del rinnovo dei contratti collettivi che dovranno prevedere l'appostamento di apposite risorse per la predetta finalità.

In attesa di un riordino della disciplina, la vigenza delle disposizioni normative che regolano le modalità di accesso tramite concorso pubblico nazionale ai livelli I e II, obbliga gli enti di ricerca, in sede di programmazione del fabbisogno e dei posti da coprire, a garantire l'adeguato accesso dall'esterno secondo i principi della giurisprudenza costituzionale in materia di reclutamento da parte delle amministrazioni pubbliche.

Anche per queste progressioni, nel confermare l'applicazione della già citata disposizione contenuta nell'art. 9, comma 21, del d.l. 78/2010, si rimarca che, qualora si intenda, per il triennio in corso, attivare la progressione di livello per i ricercatori ed i tecnologi ai soli effetti giuridici, deve essere accantonata la corrispondente quota retributiva a carico delle risorse assunzionali.

Resta ferma la normativa generale in tema di accesso mediante concorsi pubblici le cui assunzioni sono autorizzate secondo le procedure e nel rispetto dei vincoli di cui al citato articolo 66 del d.l. 112/2008.

Si rammenta, infine, che l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo cui sono escluse dalla contrattazione collettiva, tra le altre materie, quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 che comprende al n. 4) procedimenti di selezione per l'accesso al



IL SEGRETARIO

NOTA CIRCOLARE



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

lavoro e di avviamento al lavoro. L'art. 2, comma 2, del citato d.lgs 165/2001 prevede che le disposizioni contenute nel medesimo decreto, costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Il successivo comma 3-bis dello stesso art. 2 sancisce la nullità delle disposizioni contrattuali che violano norme imperative oppure i limiti fissati alla contrattazione, con conseguente applicazione degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

6. Autorizzazioni ad assumere Corpi di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Per quanto riguarda i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, queste categorie, in relazione alle esigenze prioritarie di sicurezza del Paese, hanno un regime assunzionale speciale. Il comma 9-bis all'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, poi modificato dall'art. 9, comma 6, del d.l. 78/2010, prevede che, a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

Per questa categoria di personale non è prevista la preventiva procedura di mobilità. Il limite del 100% del turn over si applica sia per il calcolo dell'ammontare massimo di risorse da destinare alle assunzioni, computato sui risparmi per cessazione, sia per definire il limite massimo delle unità che possono essere assunte rispetto al personale cessato.

Queste assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del d.lgs 165/2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. (Art. 9, comma 12, del d.l. 78/2010).

Particolare rilevanza assume il comma 209 dell'art. 2, della legge 191/2009 ove viene previsto che le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dalla normativa di riferimento.

Si tratta di disposizioni di favore dettate per queste categorie di personale che, dopo la riforma dell'ordinamento militare ed il venir meno degli obblighi di leva, sono quelle che garantiscono la consistenza numerica della truppa nell'ambito delle Forze armate, per il tempo di ferma previsto. Le norme di favore previste per una loro assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del comparto sicurezza, nascono dall'esigenza di incentivare l'arruolamento dei volontari nelle Forze armate.

Ai fini della presentazione delle richieste assunzionali si rinvia alle istruzioni che seguono, ove compatibili con il settore.



IL SEGRETARIO

U.P.P.A.

M



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.A.
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

7. Autorizzazioni a bandire triennio 2010-2012 e ad assumere anno 2010. Richieste di trattenimento in servizio. Proroga dei termini utili per effettuare le assunzioni

Molte delle richieste pervenute a seguito della nota circolare 46078/2010 sono state già evase. In particolare è già stato adottato il dPCM in data 30 novembre 2010 di autorizzazione a bandire, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011 (registro 1 foglio 38), rinvenibile sul sito istituzionale di questo Dipartimento all'indirizzo:

<http://www.innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/funzione-pubblica/attivita/politiche-del-personale/assunzioni-e-reclutamento/ultimi-documenti.aspx>

Sono stati già adottati, in conto assunzioni 2010, diversi provvedimenti rinvenibili sul sito istituzionale di questo Dipartimento nell'area:

Attività : Politiche del personale : Assunzioni e reclutamento : Autorizzazione ad assumere

E' stato, inoltre, predisposto uno schema di dPCM di autorizzazione ad assumere per l'anno 2010 in attesa di definizione. Non appena risulterà completata questa fase il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Dipartimento nell'area di cui sopra.

Si ricorda che l'art. 1 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, ancora non convertito in legge, proroga al 31 marzo 2011 la possibilità per le amministrazioni interessate di effettuare le assunzioni di cui all' articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, ovvero quelle relative all'anno 2010, fatta salva l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del predetto termine del 31 marzo 2011.

Analoga proroga è prevista per le assunzioni relative al 2010 per i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché per gli enti di ricerca.

8. Proroga della vigenza delle graduatorie e loro utilizzo. Amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni.

In considerazione delle numerose richieste di approfondimento in tema di utilizzo delle graduatorie, si ritiene utile rappresentare quanto segue. Il decreto legge 225/2010, in corso di conversione, ha spostato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011 la proroga delle graduatorie come disciplinata dall'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il predetto comma 19, dell'art. 17, del d.l. 78/2009, stabilisce che "L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative



IL SEGRETARIO

10

A

NOTA CIRCOLARE



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010 (ora 31 marzo 2011)."

Come si evince dalla norma, la proroga della vigenza si riferisce solo alle graduatorie relative a **concorsi pubblici**. Non sono interessate dalla norma le graduatorie relative a concorsi riservati o a procedure verticali. Rimane fermo, tra l'altro, per quanto attiene alle procedure verticali, il disposto di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che al comma 1, prevede che: *"Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni."* La norma non consente di ricorrere allo scorrimento di graduatorie relative ad idonei delle progressioni verticali già a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Le graduatorie interessano le procedure concorsuali a **tempo indeterminato**. Rimangono vigenti le scadenze ordinarie previste dalla normativa vigente per quanto riguarda il tempo determinato.

Individuate le tipologie di graduatorie interessate dalla proroga, occorre ora definire le amministrazioni che possono avvalersi della proroga medesima.

Al riguardo occorre puntualizzare che il legislatore prevede un regime di vigenza puntuale per le graduatorie. Si ricorda, l'articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs 165/2001, per cui *"Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali."*, nonché lo stesso termine di tre anni fissato dall'art. 91, comma 4, del d.lgs 267/2000.

La previsione di una vigenza temporale limitata delle graduatorie risponde a molteplici finalità: certezza del diritto, imparzialità, trasparenza, utilizzo delle graduatorie per un arco temporale coerente con il contesto dell'ordinamento giuridico su cui si è fondata la selezione.

La previsione di una proroga della vigenza delle graduatorie è da intendere, perciò, come norma di deroga ed in quanto tale circoscritta nell'ambito ristretto ed in ragione della causale specifica voluti dal legislatore.

Questa precisazione è necessaria per sottolineare che la disposizione che si commenta è rivolta esclusivamente *"alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni"* trovando proprio nella predetta limitazione, che di fatto rende non utilizzabile le graduatorie, la giustificazione di una deroga al regime ordinario. La limitazione alle assunzioni può nascere tanto da una disciplina assunzionale ordinaria che limita il *turn over*, quanto da una disciplina sanzionatoria legata a mancati adempimenti da parte delle amministrazioni. In entrambi i casi si applica la deroga.

Per l'anno 2011 le amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni sono pressoché tutte: le amministrazioni dello Stato, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, tutte le Agenzie, le Regioni, le Province, i Comuni, le Università, le Camere di commercio, tutti gli



IL SEGRETARIO

Ube

▲



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

enti pubblici non economici nazionali, compresi gli enti di ricerca, inseriti nell'elenco ISTAT, fermo restando per questi ultimi quanto detto nel paragrafo 4.

Non sono sottoposti a vincoli assunzionali il Comparto Scuola e le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, i segretari provinciali e comunali.

Per quanto riguarda gli enti pubblici regionali e locali il regime è fissato dai rispettivi ordinamenti. Analogamente avviene per le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto che il regime ordinario non prevede vincoli, salvo eventuali indicazioni prescritte dalla Regione o i vincoli che derivano dai piani di rientro.

Le amministrazioni che non hanno vincoli non possono avvalersi della proroga della vigenza delle graduatorie.

In ogni caso i suddetti principi valgono soltanto per le graduatorie "approvate successivamente al 30 settembre 2003".

Tutte le graduatorie precedenti hanno ormai cessato la loro efficacia e non possono essere più utilizzate.

In merito all'utilizzo delle graduatorie di idonei, mediante scorrimento, la giurisprudenza costante ritiene che, pur in presenza di proroghe delle stesse, la posizione vantata dal soggetto risultato idoneo, a seguito dell'espletamento di un pubblico concorso, non ha natura e consistenza di un diritto soggettivo laddove l'amministrazione intenda coprire il posto in pianta organica, ma di mera aspettativa (C.d.S sez. V - 1° ottobre 2010, C.d.S sez. IV - 27 luglio 2010, n. 4910), essendo il c.d. scorrimento una facoltà, espressione del potere discrezionale, e non un obbligo dell'amministrazione, che può anche decidere di bandire un nuovo concorso.

In merito all'utilizzazione di graduatorie si ricorda l'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 che rinviava ad un regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. Tuttavia con l'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stato previsto che, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della predetta legge 3/2003, le medesime amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni prescritte in materia di assunzioni, possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.



IL SEGRETARIO



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
 U.P.P.A.
 Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

9. Regime generale delle assunzioni, trattenimento in servizio e regime speciale per gli enti di nuova istituzione

Si richiama la tabella sintetica che descrive il regime assunzionale utilizzata nella nota circolare 46078/2010.

Tabella di sintesi del regime delle assunzioni per le amministrazioni dello Stato (con esclusione della scuola delle AFAM, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco), gli Enti pubblici non economici, le Agenzie e gli enti di cui all'art. 70 comma 4 del d.lgs. 165/2001 (con esclusione dell'Asi e dell'Enea).

Anno	Doppio vincolo % economie da turn over e % unità cessate	Riferimento normativo	Obblighi	Adempimenti indispensabili	Procedura
2011	20% economie da cessazioni 2010 20% unità cessate nel 2010	Articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.	svolgimento procedure mobilità	- richiesta da parte delle amministrazioni.	Autorizzazione mediante DPCM secondo la procedura di cui all'art. 35, comma 4, d.lgs 165/2001
2012	20% economie da cessazioni 2011 20% unità cessate nel 2011			- analitica dimostrazione delle cessazioni e conseguenti economie.	
2013	20% economie da cessazioni 2012 20% unità cessate nel 2012			- individuazione unità da assumere e correlati oneri.	
2014	50% economie da cessazioni 2013 50% unità cessate nel 2013	Articolo 66 comma 9, del d.l. 112/2008		- asseverazione da parte degli organi di controllo	
2015	100% economie da cessazioni 2014 100% unità cessate nel 2014	Articolo 9, comma 8, del d.l. 78/2010			

Si ribadisce che il nuovo regime, nel definire i criteri per calcolare l'ammontare delle risorse finanziarie che ciascuna amministrazione può utilizzare per nuove assunzioni, presenta il vantaggio di consentire alle stesse di programmare il reclutamento di nuovo personale, in coerenza con le scelte di razionalizzazione degli assetti organizzativi e con le politiche di gestione del personale ispirate a criteri di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane.

Si ricordano le previsioni di riduzione degli assetti organizzativi di cui all'art. 2, commi 8-bis e seguenti, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, le cui indicazioni interpretative sono contenute nella Circolare n. 9/2010 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ricordando, per le amministrazioni interessate, la sanzione del divieto di assunzione che perdura fintanto che le stesse non provvedono a dare corso agli adempimenti prescritti. Il divieto si estende anche ai trattenimenti in servizio. Sono, inoltre, in corso, per diverse amministrazioni, gli adempimenti previsti dall'art. 7 del d.l. 78/2010, in tema di soppressione e incorporazione di enti pubblici. Le amministrazioni che acquisiscono i nuovi enti dovranno preoccuparsi di effettuare una programmazione del fabbisogno che tenga conto dei nuovi assetti seppur non ancora definiti.



IL SEGRETARIO



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

10. Indicazioni per la pianificazione del fabbisogno e in materia di mobilità

In tema di programmazione del fabbisogno si richiamano le norme vigenti in tema di esonero dal servizio, di trattenimento in servizio, di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, richiamati dall'art. 72 del decreto legge n. 112 del 2008, sulla cui applicazione si fa rinvio alle circolari adottate in materia dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

In sede di programmazione occorrerà considerare che i passaggi di area non sono più consentiti, se non attraverso le modalità del concorso pubblico, con riserva dei posti non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, e che tanto le richieste di autorizzazione a bandire, quanto quelle di autorizzazione ad assumere dovranno tenere conto delle percentuali di *turn over* fissate dal legislatore.

Mentre i passaggi d'area riservati al personale interno non incidono sul numero dei soggetti assumibili (vincolo del 20% delle unità cessate nel 2010), per i concorsi pubblici con riserva di posti al personale interno, l'eventuale assunzione di un proprio dipendente va computata nel numero delle unità che concorrono al raggiungimento del predetto limite. Si calcola sempre il differenziale retributivo laddove il soggetto assunto dipenda dalla medesima amministrazione, fermo restando che in tal caso il soggetto non potrà essere computato tra i cessati dal servizio ai fini della determinazione del budget assunzionale utile per l'anno successivo.

Si sottolinea l'obbligo delle amministrazioni di attivare le procedure di mobilità (obbligatoria e volontaria), prima di procedere alla copertura dei posti vacanti.

Ai sensi dell'articolo 34-bis del D.lgs 165/2001 le procedure di assunzione di personale devono essere precedute dalle comunicazioni previste dal medesimo articolo al fine dell'esperimento delle procedure di mobilità.

Le richieste di mobilità, in applicazione dell'art. 34 bis sopra citato, disposizione che dovrà essere specificamente indicata nell'oggetto della lettera, dovranno essere presentate esclusivamente con nota distinta rispetto a quella di autorizzazione a bandire e ad assumere, e saranno trattate dal competente Ufficio del Dipartimento della funzione pubblica.

Come previsto dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 4 del 2008, in caso di scorrimento di graduatorie ancora efficaci, riguardanti concorsi già espletati, la richiesta di assegnazione di personale in disponibilità agli uffici competenti va ogni volta ripresentata.

A tutela dell'interesse generale a rendere effettivo il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost., in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120 Cost.), il legislatore ha previsto la nullità degli atti posti in essere in violazione delle norme imperative di cui al predetto articolo 34-bis.

Per quanto attiene all'obbligo di esperire preventivamente le procedure di mobilità volontaria, lo stesso risponde ad un'esigenza di razionalizzazione dell'organizzazione pubblica e di riduzione della spesa di personale, senza trascurare l'aspirazione dei pubblici dipendenti di conciliare meglio



IL SEGRETARIO

Usb

A

NOTA CIRCOLARE



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
 U.P.P.A.
 Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

vita personale e lavorativa attraverso una maggiore vicinanza alla propria abitazione. La nuova formulazione dell'art. 30, comma 1, del d.lgs 165/2001, come voluta dalla d.lgs 150/2009, introduce poi l'obbligo di "rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta". Le procedure di mobilità volontaria, pertanto, vanno avviate mediante indicazione di appositi bandi. Non si ritiene, infatti, rispettato il precetto normativo con un mero esame delle domande di trasferimento presentate spontaneamente da alcuni dipendenti, salvo disposizioni derogatorie previste dalla legge. Non sarebbe garantita l'imparzialità e la trasparenza della selezione.

Si richiama, infine, la giurisprudenza consolidata secondo cui l'obbligo delle amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, di attivare le procedure di mobilità evidenzia un obiettivo chiaro del legislatore di accordare all'istituto della mobilità priorità assoluta rispetto all'assunzione di nuovo personale pubblico. Secondo un orientamento univoco l'obiettivo va perseguito anche se alla nuova assunzione si procede mediante lo scorrimento di graduatorie ancora efficaci, "nell'evidente scopo di contenimento della spesa pubblica inerente il personale di tutte le pubbliche amministrazioni."

E' necessario, altresì, rispettare quanto prescritto dal citato articolo 30, comma 2-bis, circa l'immissione prioritaria in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, subordinatamente alla verifica dell'esistenza dei necessari presupposti normativi e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni. L'immissione in ruolo del personale comandato può essere decisa dall'amministrazione a prescindere dall'avvio di procedure concorsuali. In tal caso il bando dei posti che l'amministrazione intende occupare può avere rilevanza interna rivolta solo a coloro che sono in posizione di comando. Questa procedura non libera l'amministrazione dall'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 30 del d.lgs 165/2001 (bando di mobilità) laddove si intenda procedere con assunzioni dall'esterno.

Le procedure di mobilità che l'amministrazione ritiene di attuare vanno indicate nella programmazione triennale del fabbisogno, specificando le autorizzazioni necessarie per acquisire personale in mobilità da amministrazioni pubbliche che non sono soggette a vincoli assunzionali specifici, considerando che la mobilità, anche intercompartimentale, ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, "In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato", è consentita "tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche".

Si rinvia al paragrafo 8 per individuare le amministrazioni che hanno limitazioni in tema di assunzioni per le quali la mobilità che si svolge tra le stesse è neutrale finanziariamente.

La mobilità dei segretari comunali e provinciali è considerata assunzione, ad eccezione dei segretari collocati in disponibilità nell'elenco di cui all'art. 34 del d.lgs 165/2001. Ciò in quanto l'assunzione degli stessi è autorizzata in relazione ad un fabbisogno che non trova copertura finanziaria in un budget appositamente dedicato dalla legge. La relativa assunzione è quindi priva di vincoli normativi specifici. In caso contrario si avrebbe un'alterazione dei



IL SEGRETARIO

Handwritten mark

Handwritten mark

NOTA CIRCOLARE



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

livelli occupazionali, rigidamente controllati finanziariamente, in quanto l'assunzione di segretari comunali potrebbe fungere da serbatoio che alimenta le amministrazioni sottoposte a vincoli.

Per quanto riguarda l'istituto del **trattenimento in servizio** si richiamano ancora le nuove disposizioni dettate dalla manovra finanziaria del 2010. L'art. 9, comma 31, del d.l. 78/2010 stabilisce che *"Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni"* a decorrere dal 31 maggio 2010, *"fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio."*

Si ricorda che:

- il trattenimento in servizio dal 65° al 67° anno di età viene equiparato, in termini finanziari, ad una nuova assunzione e va, pertanto, gestito nei limiti del *turn over*, intesi sia sotto l'aspetto della percentuale di assunzioni possibili in relazione alle unità cessate, sia rispetto alla percentuale di utilizzo delle economie derivanti dalle cessazioni stesse che va a costituire l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili;
- è fatta salva la disciplina ordinamentale che dà facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi;
- sono confermati i vincoli temporali di presentazione della domanda di trattenimento. Essa va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. Il rispetto dei tempi prescritti assume, oggi, particolare rilevanza in quanto può consentire all'amministrazione procedente di operare una programmazione più puntuale del fabbisogno e di attivare le procedure autorizzatorie necessarie;
- il trattenimento in servizio è sottoposto ad autorizzazione ad assumere come ordinariamente previsto dal regime vigente (art. 35, comma 4, d.lgs 165/2001). Non si rinvergono nella disposizione margini che possano consentire deroghe. Ne scaturisce che le amministrazioni dovranno, come detto, favorire un puntuale rispetto della tempistica prescritta dalla disciplina dettata per l'istituto giuridico trattato. Per questa fattispecie potranno essere adottati appositi provvedimenti;



IL SEGRETARIO



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
 U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

- ai fini del calcolo della spesa, il costo relativo ad un dipendente trattenuto andrà computato *in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dal trattenimento* (trattamento economico fondamentale ed accessorio) con i parametri che verranno meglio spiegati nel paragrafo che segue. Il dipendente trattenuto potrà essere considerato cessato dal servizio solo una volta e precisamente all'atto dell'estinzione del rapporto di lavoro;
- la normativa illustrata sul trattenimento in servizio si applica al personale dirigenziale ed al personale non dirigenziale. Non vi sono distinzioni tra personale in regime pubblicistico e personale contrattualizzato in regime privatistico;

Il nuovo regime esclude dall'ambito di applicazione i trattenimenti in servizio previsti dall'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e, in via transitoria, limitatamente agli anni 2011 e 2012, i capi di rappresentanza diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto.

Una speciale disciplina in tema di assunzioni è poi prevista dall'art. 9, comma 36, del d.l. 78/2010 per gli enti di nuova istituzione, in considerazione del fatto che gli stessi non possono contare sul *turn over* del personale in servizio. La nuova istituzione va intesa in senso assoluto come nuovo ingresso dell'ente nell'ordinamento giuridico non rilevando, ai fini dell'applicazione del regime speciale, il nuovo ente che deriva da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi. In quest'ultimo caso avremmo, infatti, per l'ente derivato una disciplina delle assunzioni rientrante in quella ordinaria.

La peculiarità della fattispecie è considerata dal legislatore con una certa attenzione limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione del nuovo ente. Pertanto, per gli enti la cui istituzione è risalente in epoca anteriore al quinquennio, il regime delle assunzioni è riconducibile alla disciplina ordinaria.

Come per tutte le assunzioni, anche in questo caso le stesse possono avvenire solo previo esperimento delle procedure di mobilità.

Fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, gli enti di nuova istituzione possono effettuare assunzioni nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica.

A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

I piani annuali approvati sostituiscono le procedure autorizzatorie di cui alla presente nota circolare. Anche le **riammissioni in servizio**, nel rispetto della normativa vigente, sono equiparate a nuova assunzione.

Il limite del *turn over* indicato nella Tabella di sintesi del regime delle assunzioni va inteso nel senso che sono ricomprese nel regime delle assunzioni a tempo indeterminato anche le assunzioni del personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo



IL SEGRETARIO

URe

AN

NOTA CIRCOLARE



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

2001, n. 165, e successive modificazioni, per le amministrazioni destinatarie della presente nota circolare, fermo restando quanto già detto per i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Non rientrano nelle predette limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, nel solo limite della copertura della quota d'obbligo, e quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004. Va da sé che le cessazioni di personale appartenente alle categorie protette non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse utili per le nuove assunzioni. In sostanza le dinamiche inerenti a questa categoria di soggetti vanno neutralizzate tanto in uscita quanto in entrata.

Sono subordinate ad autorizzazione ad assumere anche gli incrementi di *part-time* concernenti il personale che è stato assunto con tale tipologia di contratto. Si ricorda, infatti, che l'art. 3, comma 101, della legge 244/2008 prescrive che *"Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta."*

Le leggi finanziarie 2007 e 2008 avevano introdotto una procedura speciale volta a stabilizzare i rapporti di lavoro subordinato di personale a tempo determinato che avevano maturato il requisito dei tre anni, secondo le specifiche indicate nella legge e trattate nel dettaglio dalla Circolare 5/2008 del Dipartimento della funzione pubblica.

Per ripristinare le procedure di reclutamento tramite concorso pubblico il decreto legge 78/2009 (articolo 17 commi da 10 a 13) ha previsto procedure speciali per il triennio 2010-2012.

Si tratta di disposizioni che prevedono, per quella platea di lavoratori subordinati a tempo determinato individuata dalle leggi finanziarie 2007 e 2008 come possibili destinatari di stabilizzazione, la possibilità di indire procedure concorsuali pubbliche con una riserva di posti non superiore al 40% di quelli messi a concorso (art. 17, comma 10, d.l. 78/2009).

Inoltre, per le suddette categorie di personale, unitamente ai titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi finanziarie 2007 e 2008, sono contemplate procedure speciali per titoli ed esami volti a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata (art. 17, comma 11, d.l. 78/2009).

Altra procedura è quella che riguarda il personale che, avendo maturato i requisiti previsti per la stabilizzazione in qualifiche per le quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbia la professionalità richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, può accedere ad assunzioni a tempo indeterminato nelle stesse qualifiche previa adozione di apposite graduatorie da parte della relativa amministrazione (art. 17, comma 12, d.l. 78/2009).



IL SEGRETARIO

Ubb

M

NOTA CIRCOLARE



Presidenza del Consiglio dei Ministri
 DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
 U.P.P.A.
 Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

Le amministrazioni devono, alla luce delle suddette disposizioni, valutare nella loro programmazione del fabbisogno, la possibilità di destinare il 40% delle risorse finanziarie per l'indizione dei suddetti concorsi (art. 17, comma 13, d.l. 78/2009).

Una novità introdotta dall'articolo 9, comma 11, del d.l. 78/2010, riguarda gli enti per i quali, generalmente a causa della loro piccola dimensione, le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità. Per questi enti le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.

Alla luce di quanto sopra, per una corretta programmazione del fabbisogno per il triennio 2011/2013 occorre tenere conto:

- di una corretta sintesi a consuntivo delle informazioni principali in materia di personale per eventi relativi all'anno precedente;
- degli adempimenti di cui all'art. 2, comma 8-bis e seguenti, della legge 25/2010;
- del regime assunzionale delineato dal legislatore per il prossimo triennio;
- delle singole procedure concorsuali e di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, per i livelli ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, che si intendono realizzare con indicazione dei tempi di inizio e conclusione previsti;
- dell'obbligo di esperire le procedure di mobilità (articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- dei criteri in merito all'istituto dell'esonero volontario e alla facoltà di **risoluzione del rapporto di lavoro con un preavviso** di sei mesi nel caso di compimento dell'età massima contributiva di 40 anni del personale dipendente (art. 72 del D.L. n. 112 del 2008). Andrà altresì considerato il nuovo regime del **trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età**;
- del corretto ricorso alle tipologie di **lavoro flessibile** nel rispetto rigoroso ed attento delle condizioni di ammissibilità connesse con le esigenze temporanee o eccezionali, escludendone, pertanto, l'utilizzo per far fronte ad esigenze ordinarie e continuative (si vedano al riguardo l'articolo 7, comma 6, per il lavoro flessibile di tipo autonomo, e l'art. 36, per il lavoro flessibile subordinato, del D.lgs n. 165 del 2001). A tal fine si ricordano anche i vincoli finanziari previsti, a decorrere dall'anno 2011, di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 che riducono le disponibilità nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Si ricorda poi che *“Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti*



IL SEGRETARIO

UAB

M

NOTA CIRCOLARE



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste dal citato comma 28, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. Il mancato rispetto dei predetti limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Si rammenta, inoltre, che un utilizzo improprio delle tipologie di lavoro flessibile determina nuovo precariato e le amministrazioni pubbliche, nonché i competenti organi di controllo, dovranno evitare l'insorgere di tali fenomeni, che si pongono in antitesi con i principi che riguardano il corretto funzionamento delle stesse;

- i criteri seguiti ai fini della concessione del part-time al personale dipendente tenuto conto della previsione di cui all'art. 73, del D.L. n. 112 del 2008 che qualifica come facoltà e non più come obbligo l'accoglimento della richiesta di trasformazione del rapporto a tempo parziale da parte dell'amministrazione;
- per i contratti di formazione e lavoro, al fine di una corretta applicazione della normativa specifica, che vede un'evoluzione naturale degli stessi verso rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la loro costituzione deve essere sottoposta a preventiva autorizzazione alla stessa stregua di un'assunzione a tempo indeterminato. Ciò per garantire che i relativi contratti vengano, ove ricorrano le condizioni, convertiti al momento della loro conclusione, tenuto conto che agli stessi non è applicabile l'istituto della proroga. Si invitano, pertanto, le amministrazioni a tenere in considerazione quanto detto e di strutturare la richiesta di avvio di procedure di reclutamento mediante contratti di formazione e lavoro nella forma di una richiesta di autorizzazione ad assumere al fine di vincolare la destinazione delle risorse finanziarie relative alle assunzioni per le necessità di conversione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

Al riguardo è utile rappresentare che eventuali dimissioni o cessazioni dal servizio del neo assunto, che intervengano prima della conclusione del suo periodo di prova previsto dal CCNL di riferimento e nei limiti temporali entro cui possono essere effettuate le assunzioni autorizzate, consentono il riutilizzo delle risorse che hanno finanziato la relativa assunzione mediante scorrimento della stessa graduatoria, se vi sono idonei, oppure ricorrendo ad altra graduatoria in assenza di idonei.

E' evidente che in questo caso la fattispecie sopradescritta non potrà essere annoverata tra le cessazioni che contribuiranno a determinare il budget assunzionale per l'anno successivo.

Rimane fermo, altresì, il principio che la mobilità non si configura come cessazione neppure se interessa un soggetto che è posto in mobilità durante il periodo di prova. Per le ipotesi sopradescritte le amministrazioni dovranno comunicare allo Scrivente e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le determinazioni adottate.



IL SEGRETARIO

libe

M



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

11. Provvedimenti di autorizzazione

Le **autorizzazioni** ad assumere di cui alle disposizioni richiamate nella Tabella di sintesi del regime delle assunzioni sono concesse con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, (quindi adozione di DPCM), previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri.

Il rinvio all'art. 35, comma 4, del D.lgs n.165/2001 va inteso nel senso di individuare il tipo di procedimento e di provvedimento da utilizzare. La specificazione ivi contenuta relativa alle amministrazioni con organico superiore alle 200 unità rileva solo per l'avvio delle procedure concorsuali (richieste di autorizzazione a bandire). Il procedimento autorizzatorio delle assunzioni si applica invece indistintamente anche agli enti pubblici in indirizzo con dotazione organica inferiore alle 200 unità.

Si ricorda che il regime delle assunzioni prevede un doppio limite:

- uno fondato sui risparmi realizzati;
- l'altro relativo alle unità cessate (fatta eccezione per gli enti di ricerca, per i quali rimane ferma l'adozione di altra nota circolare, come evidenziato sopra).

Inoltre, la richiesta delle amministrazioni interessate deve essere corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

Con la presente nota circolare si intende dare corso alle procedure di autorizzazione ad assumere per l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013.

12. Ex dipendenti Basi nato

L'articolo 1 del citato decreto-legge n. 225/2010 ha prorogato, tra l'altro, anche il termine di scadenza previsto dall'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Tale norma estendeva il beneficio - previsto dalla legge 9 marzo 1971, n. 98 - dell'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorresse, nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato al personale civile che, prestando servizio continuativo per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, fosse stato licenziato in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica ed adottati entro tale data. Ai fini delle assunzioni, la norma istituiva, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.



libe

M

NOTA CIRCOLARE



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

L'intervento di aggiornamento operato, pur lasciando inalterati il regime giuridico del beneficio, i requisiti di ammissibilità ed i limiti di spesa previsti, al netto degli importi già utilizzati per le assunzioni degli ex dipendenti della Base militare di La Maddalena, sposta al 31 marzo 2011 il termine ultimo entro il quale possa essere avvenuto il licenziamento da una base NATO, sempre in conseguenza di un provvedimento di soppressione o riorganizzazione della stessa, affinché il personale interessato possa chiedere di essere inquadrato nei ruoli di una amministrazione dello Stato in applicazione della citata legge 98/1971.

In relazione a quanto sopra, le amministrazioni statali sono chiamate a valutare una disponibilità di massima all'assunzione di dette unità di personale, in relazione ai rispettivi fabbisogni, tenuto conto di sedi periferiche viciniori alle località ove hanno sede le basi NATO interessate dai processi di riorganizzazione sopra indicati, in particolare Catania (Sigonella) e Napoli.

Ciò anche in considerazione del fatto che dette assunzioni non devono essere computate nell'ambito del budget assunzionale ordinario, ma sono finanziate dal fondo previsto dall'articolo 2, comma 100, della legge 244/2007.

Dai dati fin qui disponibili, suscettibili ancora di aggiornamenti, la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari riguarda:

- n. 24 unità di personale proveniente dalla base della marina militare USA di Sigonella;
- n. 3 unità licenziate dalla base della marina militare USA di Napoli.

Non appena il suddetto personale sarà inquadrato nelle posizioni economiche previste dal CCNL del comparto Ministeri, si procederà ad una ricognizione puntuale dei posti che le amministrazioni statali vorranno rendere disponibili.

13. Adempimenti procedurali

E' necessario presentare una richiesta di autorizzazione ad assumere per il 2011 e di autorizzazione a bandire per il triennio 2011-2013. Accanto agli adempimenti che seguono è opportuno specificare che la richiesta dovrà essere accompagnata dai modelli allegati debitamente compilati (**modello 1 autorizzazione a bandire triennio 2011-2013, modello 2 - art. 3 - comma 102 - L 244/2007, modello 3 - art. 66 - comma 9-bis, d.l. 112/2008**).

Si rimarca la necessità di compilare debitamente, per singola posizione economica, tutte le parti ed in particolare quelle relative a:

- le unità richieste, con separata indicazione di quelle da trattenere, specificando se a tempo pieno o part-time, con relativa qualifica. Qualora per una stessa qualifica si verificassero più casistiche, occorrerà utilizzare più righe nella tabella;
- il numero dei posti in organico per ciascuna posizione, i presenti in servizio, le relative vacanze;



IL SEGRETARIO

U.S.

M



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
 U.P.P.A.
 Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

- la retribuzione complessiva annua lorda da riconoscere al personale richiesto o il differenziale in caso di assunzione di personale risultato vincitore o idoneo di concorso di cui si richiede l'assunzione, già dipendente di ruolo dalla stessa amministrazione;
 - la data di approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso interessato dalla richiesta, ovvero la data di decorrenza del provvedimento nel caso di trattenimento in servizio.
- Elemento necessario è l'importo del risparmio realizzato per le cessazioni verificatesi nell'anno precedente, dando una dimostrazione analitica di come si è giunti al calcolo del medesimo, indicando le cessazioni avvenute con relativa causale, ferma restando la certificazione da parte del relativo organo.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere corredate anche di:

- delibera di approvazione delle dotazioni organiche vigenti e dell'atto di programmazione triennale dei fabbisogni di personale. Detta programmazione dovrà dare evidenza dei piani di reclutamento che l'Amministrazione intende porre in essere in relazione al fabbisogno, tenuto conto delle disposizioni in materia di assunzioni;
- relazione concernente l'effettivo svolgimento delle procedure preventive di mobilità;
- relazione tecnico-finanziaria concernente i programmi di attuazione delle assunzioni richieste ed i costi unitari e complessivi per ciascun anno e a regime.

Per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione a bandire, da presentare nel rispetto delle risorse disponibili per le assunzioni, si ricorda che è necessaria solo per le amministrazioni che hanno una dotazione organica superiore alle 200 unità. La richiesta va presentata per le procedure concorsuali relative ad assunzioni a tempo indeterminato prescindere dal numero dei posti ma anche per quelle a tempo determinato laddove i posti da bandire superino le 5 unità (inclusi i contratti di formazione e lavoro per i quali è fatto salvo anche l'aspetto relativo all'autorizzazione ad assumere sopra rappresentato).

Le amministrazioni interessate, ai fini della relativa autorizzazione dovranno, pertanto, indirizzare contestualmente apposita richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A. - Servizio per la programmazione delle assunzioni e reclutamento - Corso Vittorio Emanuele II, n. 116 - 00186 Roma (anche mediante posta elettronica al seguente indirizzo: servizioreclutamento@funzionepubblica.it) ed al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. - Ufficio II, Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma (rgs.igop.ufficio2@tesoro.it) entro il **15 marzo 2011**.

14. Criteri di calcolo

Ai fini del calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni, da computare sempre sui 12 mesi, a prescindere dalla data di cessazione dal servizio e dei relativi costi, si segnala la necessità di utilizzare criteri omogenei a quelli seguiti per il calcolo degli oneri assunzionali.



USA

M



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.
 Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

A decorrere dall'anno 2011, per il calcolo delle assunzioni in relazione alle cessazioni avvenute nell'anno 2010, andrà tenuto conto del disposto dell'articolo 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ove viene previsto che l'ammontare complessivo delle risorse destinato annualmente al trattamento accessorio del personale viene automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Ciò implica che la cessazione di un soggetto genera per l'amministrazione economie sia in riferimento al trattamento fondamentale sia relativamente al trattamento accessorio. Pertanto, rispetto all'impostazione seguita in precedenza, cambiano i criteri di calcolo sia ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno 2010 sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni per l'anno 2011.

In particolare, per ciascuna categoria di personale (dirigenti, professionisti, personale delle aree, etc...) il calcolo dovrà tenere conto della retribuzione fondamentale, cui deve essere sommato, con separata evidenziazione, un valore medio di trattamento economico accessorio calcolato dividendo la quota complessiva del fondo relativo all'anno 2010 per il valore medio dei presenti nel medesimo anno, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre.

Si rammenta, inoltre, che il **trattamento economico fondamentale** del personale inquadrato nelle aree deve tenere conto della posizione economica di ingresso del cessato. Per quanto riguarda la cessazione di dirigenti di prima fascia va considerato risparmio solamente la parte relativa al trattamento economico complessivo della seconda fascia, in quanto il conferimento di incarico di prima fascia non è soggetto ad autorizzazione ad assumere. Per il dipendente cessato che era titolare di incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs n.165/2001 si considera risparmio solo il trattamento retributivo corrispondente alla qualifica posseduta.

Nell'ambito delle cessazioni non vanno conteggiate le mobilità verso enti o amministrazioni sottoposte ad un regime assunzionale vincolato, mentre possono essere considerate quelle verso amministrazioni che non hanno vincoli assunzionali. Si rammenta, infine, quanto già precisato in relazione alle categorie protette ed all'eventuale scorrimento delle graduatorie in seguito a dimissioni avvenute nel periodo di prova.

Una volta individuati gli importi complessivi dei risparmi da cessazione, definiti nei termini di cui sopra, il budget assunzionale viene calcolato applicando la percentuale di *turn over* prevista dalla normativa vigente.

Tanto sui risparmi quanto sui costi gli importi vanno calcolati al lordo degli oneri riflessi.

Si specifica che l'onere relativo al personale per cui viene disposto il trattenimento in servizio va determinato con le medesime modalità utilizzate per il computo di personale proveniente dall'esterno dell'amministrazione precisando, comunque, che il costo relativo al trattenimento di un dirigente titolare di incarico dirigenziale generale va calcolato sulla base del trattamento economico complessivo di prima fascia effettivamente percepito dal medesimo.



IL SEGRETARIO

Wbe

M

NOTA CIRCOLARE



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

Si precisa, infine, che le modalità di computo illustrate rilevano unicamente ai fini della determinazione delle facoltà assunzionali consentite dalla normativa vigente, mentre l'effettiva determinazione dei fondi avverrà sulla base dei criteri che saranno fissati con apposita circolare sulla materia.

L'Ispettore generale Capo dell'IGOP - RGS
(Ines Russo)

Il Capo Dipartimento della Funzione pubblica
(Antonio Maddeo)



D. SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 1 - Gestione giuridica del personale regionale in servizio

RISPOSTA A _____

DEL 23 FEB. 2011

Viale Regione Siciliana, n. 2226

PROT. N. 33869

OGGETTO: Personale della Regione Siciliana con contratti di lavoro flessibile. Concorsi in itinere. Procedure per la copertura dei vuoti in organico.

All'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la
Funzione Pubblica
SEDE

La legge regionale 12 maggio 2010 n°11 con l'articolo 51, comma 3, ha determinato la dotazione organica della Regione Siciliana secondo l'allegata tabella A (come modificata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 312235 del 23 dicembre 2010).

La legge regionale 29 dicembre 2010, n°24, all'articolo 1 ha previsto che il completamento dei processi di stabilizzazione (da effettuarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge), riguardanti le categorie ivi indicate, deve avvenire secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 10, 11 e 12, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni.

Il personale interessato è quello titolare di contratti autorizzati ai sensi delle norme di seguito indicate:

- a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 (allegato n. 1);
- b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (allegato n. 1);
- c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (allegato n. 2);
- d) articolo 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all'articolo 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (allegato n. 3);
- e) articolo 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 (allegato n. 3);
- f) articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4; articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 (allegato n. 4);
- g) articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni (allegato n. 2).

Negli allegati che seguono, sopra richiamati in corrispondenza di ciascuna delle categorie di personale elencate dall'art. 1 della l.r. n. 24/2010, è contenuta una sintetica esposizione delle leggi di riferimento, del numero delle unità di personale e delle relative categorie di appartenenza ed informazioni di carattere generale sulla valutabilità delle prestazioni di lavoro svolte per l'avvio dei previsti processi di stabilizzazione.

La legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 stabilisce, inoltre, che i processi di stabilizzazione trovano limitazione, per espressa previsione degli articoli 6 e 8 della stessa legge, nelle seguenti disposizioni:



IL SEGRETARIO

- Articoli 77 (patto di stabilità interno per gli enti locali) e 77 bis (patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 113 e successive modifiche ed integrazioni.
- Comma 7 dell'art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 113 e successive modifiche ed integrazioni ("E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nei limiti del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente").
- Articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse).

Ancora l'art. 8, comma 5, della l.r. n. 24/2010 prevede il ricorso all'istituto di cui al comma 2 bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al fine di fare fronte al potenziamento dei compiti istituzionali della Ragioneria generale della Regione, derivante dalla normativa comunitaria e nazionale in materia contabile e finanziaria. Nel merito ed in generale con riferimento all'applicazione delle procedure di mobilità regolate dal citato art. 30 si rinvia all'allegato n. 5.

Lo scrivente Dipartimento ha anche ritenuto di offrire per le valutazioni del Governo il risultato di una ricognizione (purtroppo sommaria attesa l'assenza di un sistema informativo più volte progettato, richiesto e mai ottenuto da parte degli organi competenti) di personale titolare di contratti di lavoro flessibile con l'Amministrazione regionale. Viene anche fatto riferimento ad altre categorie di personale, non contemplate dalla l.r. n. 24/2010, ad altro titolo interessate ad eventuali processi di inquadramento nei ruoli regionali.

Ci si riferisce in particolare ai bandi di concorso pubblicati dall'Assessorato Beni Culturali ed Ambientali nella GURS n. 4 del 14 aprile 2000 per l'assunzione di diverse categorie di personale le cui procedure alla data odierna sono state solo parzialmente definite (a causa delle infinite impugnative e provvedimenti giurisdizionali di cui sono stati oggetto i provvedimenti concorsuali).

Altra categoria è quella appartenente alla categoria dei c.d. "catalogatori" per i quali la l.r. 5 dicembre 2007, n. 24 ha previsto la stabilizzazione del personale a domanda con le procedure di cui all'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Anche in questo caso si fa rinvio per informazioni di maggiore dettaglio agli allegati, che si uniscono alla presente, nn. 6 e 7.

Si evidenzia, altresì, che ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'art. 119 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, come modificato dall'art. 1, comma 3, della l.r. 19 aprile 2007, n. 11, il personale di ruolo delle Aziende Autonome delle Terme di Sciacca ed Acireale è confluito in un ruolo speciale ad esaurimento della Regione siciliana conservando la posizione giuridica, economica e previdenziale posseduta alla data di trasformazione delle citate aziende. A motivo di ciò al suddetto personale continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore termale. In atto le unità di personale in servizio sono n. 165 e le stesse non sono inquadrate nelle categorie (A, B, C, e D) secondo il sistema di classificazione dell'ordinamento professionale previsto dal vigente CCRL dell'area comparto non dirigenziale.

Gli ultimi allegati riportano dei prospetti sintetici della sommaria consistenza numerica del personale oggetto della presente, distinto per categorie di appartenenza, ed uno schema contenente il dato numerico riepilogativo e la disponibilità al 31 gennaio 2011 dei posti residui in dotazione organica.

Alla presente relazione viene allegata anche una raccolta delle norme richiamate nonché una limitata ma significativa giurisprudenza (comprensiva di autorevoli commenti) in materia per la migliore cognizione della materia finalizzata all'adozione di provvedimenti che siano oggetto di un tasso di impugnativa (e relativa eventuale soccombenza) nella misura fisiologica.

Infine non può non segnalarsi che alcune delle disposizioni normative vigenti (nazionale molto datata e regionale meno datata) applicabili a casi concreti sopra riportati sono disallineate dai principi contenuti nelle ormai innumerevoli sentenze della Corte Costituzionale in materia di stabilizzazione alcune delle quali vengono allegare alla presente relazione.

Qualora l'Assessore volesse avanzare una proposta al Governo per l'adozione di un atto di programmazione (nell'ambito del più ampio piano triennale) delle assunzioni finalizzato a colmare i vuoti della dotazione organica dell'Amministrazione Regionale lo scrivente Dipartimento suggerisce di procedere



IL SEGRETARIO

nell'ambito del rispetto delle disposizioni vigenti secondo una interpretazione che tenga nel debito conto i principi costituzionali prima richiamati (in primis selezione pubblica per almeno il 50% dei posti da colmare nei casi ove la norma di riferimento non lo preveda e della diversa percentuale nei casi in cui la norma di riferimento espressamente lo preveda). Suggestisce, altresì, di richiedere un parere all'organo consultivo (ritenuto più autorevole rispetto alla questione della scelta della norma di legge da applicare per il reclutamento delle risorse umane presso l'Amministrazione Regionale) per verificare la possibilità della utilizzazione di ipotesi selettive pubbliche già in corso o addirittura definite per rispettare quei principi costituzionali prima richiamati (ovvero indire nuove selezioni pubbliche previa definizione della sorte di quelli in itinere).

Inutile sottolineare che per la parte della dotazione organica da coprire attraverso processi di stabilizzazione (attesa l'incapienza della stessa rispetto alla platea degli aspiranti) occorrerà acquisire motivata proposta dai rami di amministrazione che esponano adeguate ragioni per la necessità della trasformazione dei rapporti precari in rapporti a tempo indeterminato. A tal fine probabilmente non sarà inutile collegare l'adozione di un atto di programmazione delle acquisizioni di risorse umane di ruolo previa definizione di un processo di riassegnazione del personale regionale già di ruolo attraverso un piano straordinario di mobilità interna prima endo dipartimentale e poi (ove occorra) fra dipartimenti basata sulla dichiarazione di eventuali eccedenze di personale da ripartire nei dipartimenti ove viene di contro registrata una carenza (in corso di predisposizione per analogo atto di programmazione dell'utilizzazione delle risorse umane).

Lo scrivente Dipartimento rimane a disposizione per ogni chiarimento.

**Il Dirigente Generale
(Bologna)**



IL SEGRETARIO

ALLEGATO N. 1

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PROTEZIONE CIVILE

Personale ex art.23 quater del decreto legge n. 6/98, convertito con la L. 61/1998

EX PARCHI

N.59 unità di personale con contratto a tempo determinato stipulato nel mese di maggio 2001, da ultimo prorogato, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 24, fino al 31 dicembre 2011.

N. 19 unità appartengono alla categoria C e n. 40 alla categoria D.

EX LSU 4 PROVINCE

N. 144 unità di personale con contratto a tempo determinato stipulato nel mese di maggio 1999, da ultimo prorogato, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 24, fino al 31 dicembre 2011.

N. 76 unità in categoria C e n. 1 in categoria D.

A n. 67 unità di personale laureato è stato attribuito, a seguito di un contenzioso istauratosi per il riconoscimento, lo stipendio tabellare corrispondente alla qualifica di dirigente per l'importo annuo di € 70.000,00.

EX ITALTER SIRAP

N. 65 unità di personale con contratto a tempo determinato stipulato, in data 11/12/1993, ai sensi della L.r. n. 25/93, art.76, con decorrenza 2/5/1994 - 30/4/1996, e nel mese di luglio 1998, ai sensi dell'art. 23 quater della L.61/98, da ultimo prorogato, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 24, fino al 31 dicembre 2011.

N. 25 unità in categoria C e n. 23 in categoria D.

A n. 17 unità di personale laureato è stato attribuito, per le ragioni di cui sopra, lo stipendio tabellare corrispondente alla qualifica di dirigente per l'importo annuo di € 70.000,00.

EX FIORI 2

N. 6 unità di personale a tempo determinato con contratto di lavoro stipulato nel mese di febbraio 2002, da ultimo prorogato, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 24, fino al 31 dicembre 2011.

N. 5 unità in categoria B e n. 1 in categoria C.

Per questi dipendenti sussistono i requisiti (anzianità di almeno tre anni maturata in virtù di contratti stipulati in data anteriore al 28 settembre 2007) previsti dall'art. 17 del dl n. 78/2009 per la stabilizzazione.

I dipendenti in categoria B, pur avendone i requisiti, non hanno presentato istanza per la partecipazione al processo di stabilizzazione avviato con la circolare n. 8/2010.

I dipendenti appartenenti a questa categoria hanno, invece, partecipato ad una procedura selettiva, indetta con D.D.G. n. 3529 del 07.08.2006, riservata al personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi della legge n. 61/1998, equiparato alle categorie A e B dell'ordinamento professionale regionale.

Tutto il personale ha superato positivamente le prove di idoneità previste come risulta dai verbali della Commissione esaminatrice n. 7 dell' 11.05.2007 e n. 8 del 16.05.2007.

Alla conclusione della procedura selettiva non è tuttavia seguita l'assunzione del medesimo personale.

Personale titolare di contratti autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 8, della L.r. 14 aprile 2006, n. 16

SORIS

N. 29 unità di personale a tempo determinato tutti in categoria B, da ultimo prorogato, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 24, fino al 31 dicembre 2011.

Questi dipendenti hanno presentato istanza per la partecipazione alla procedura di stabilizzazione indetta con la Circolare n. 8/2010 ai sensi dell'art. 17, comma 12, del dl n. 78/2009.



IL SEGRETARIO

Le istanze sono state tutte respinte.

L'ammissione al processo di stabilizzazione è subordinata, ai sensi della citata disposizione statale, alla sussistenza di una anzianità di servizio di anni 3 derivante da un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data anteriore al 28 settembre 2007 ovvero maturata nel quinquennio antecedente la medesima data. Dall'esame delle informazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile (rif. nota n. 36697 del 13.08.2010) relative ai contratti stipulati dai dipendenti in servizio presso la SORIS, risulta che nessuno degli stessi ha maturato il suddetto requisito di anzianità minima come sopra richiesto.

Ad oggi, pertanto, in vigore dell'art. 17 del dl n. 78/2009, le cui disposizioni sono richiamate dalla l.r. n. 24/2010 (art. 6 - Avvio dei processi di stabilizzazione) detti dipendenti non hanno i requisiti richiesti per accedere alla stabilizzazione.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Tutto il personale a tempo determinato della Protezione Civile di cui al dettaglio che precede, con esclusione del personale in servizio presso la SORIS, ha maturato i requisiti per la stabilizzazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17, commi 10, 11 e 12, del dl n. 78/2009.

Per il personale di cui all'art. 23 quater del decreto legge n. 6/98, la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 20, comma 1) ha previsto la trasformazione dei relativi rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato "sulla base di apposite procedure selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche".

In deroga ai limiti imposti da quest'ultima disposizione, la successiva legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2, comma 553) autorizza la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro stipulati dai dipendenti ITALTER SIRAP.

Di seguito si riporta un prospetto numerico del suddetto personale distinto per categorie.

Di seguito un prospetto numerico del personale distinto per categoria di appartenenza

	CATEGORIA B	CATEGORIA C	CATEGORIA D	
EX PARCHI		19	40	
EX LSU 4 PROVINCE		76	1	67
EX ITALTER SIRAP		25	23	17
SORIS	29			
EX FIORI 2	5	1		
Totale	34	121	64	84



IL SEGRETARIO

ALLEGATO N. 2

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA SOPPRESSA AGENZIA REGIONALE DEI RIFIUTI E DELLE ACQUE

PERSONALE EX PROGETTO 36

N. 51 unità di personale : 10 in categoria D e 41 in C.

Personale selezionato a seguito di procedura per titoli e prova scritta pubblicata sulla G.U.R.S. n. 4 del 16 marzo 2001 cui è seguita la stipula di *contratti di lavoro part time a tempo determinato*, tutti stipulati da **Commissario delegato per l'Emergenza Rifiuti** nel mese di maggio 2004.

Con l'istituzione dell'ARRA i dipendenti stipulano un *contratto di lavoro, part time e a tempo determinato*, con la medesima agenzia nel mese di *marzo 2007*, cui è seguita un'interruzione nel servizio di due mesi (gennaio e febbraio 2008) e la stipula nel mese di *marzo 2008* di un ulteriore contratto di proroga. Altre proroghe sono seguite per legge.

A decorrere dal 1° gennaio 2010, con la soppressione dell'Arra, il personale a tempo determinato è stato utilizzato dal **Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti** come autorizzato da espresse disposizioni di legge (l.r. 29 dicembre 2009, n. 13 e successive).

PERSONALE EX PROGETTO 67

N. 61 unità di personale : 14 in categoria D e 47 in C.

Personale selezionato a seguito di procedura per titoli e prova scritta pubblicata sulla G.U.R.S. n. 4 del 16 marzo 2001 cui è seguita la stipula di *contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa*, tutti stipulati da **Commissario delegato per l'Emergenza Rifiuti** nel mese di settembre 2003.

Il percorso lavorativo successivo all'istituzione dell'ARRA è identico a quello del personale "ex progetto 36".

PERSONALE EX PROGETTO 102

N. 72 unità di personale : 23 in categoria D e 49 in C.

Personale selezionato a seguito di procedura per titoli e prova scritta pubblicata sulla G.U.R.S. n. 4 del 16 marzo 2001 cui è seguita la stipula di *contratti di lavoro part time a tempo determinato*, tutti stipulati da **Commissario delegato per l'Emergenza Rifiuti** nel mese di *aprile 2004*.

Il percorso lavorativo successivo all'istituzione dell'ARRA è identico a quello del personale "ex progetto 36".

PERSONALE EX UFFICIO IDROGRAFICO REGIONALE

N. 17 unità di personale : 8 in categoria D e 9 in C.

Tra il mese di settembre 2002 e il mese di febbraio 2005 stipulano con la Regione - Ufficio Idrografico *contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa*.

Nel mese di aprile 2008 gli stessi stipulano con l'ARRA un *contratto di lavoro part time e a tempo determinato*, poi oggetto per legge a proroghe.

A decorrere dal 1° gennaio 2010, con la soppressione dell'Arra, il personale a tempo determinato è stato utilizzato dal **Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti** come autorizzato da espresse disposizioni di legge (l.r. 29 dicembre 2009, n. 13 e successive).

PERSONALE EX PON-ATAS

N. 18 unità di personale : 14 in categoria D e 4 in C.

Personale selezionato a seguito di bando pubblico pubblicato sulla G.U.R.I. n. 65 del 22 agosto 2003 cui è seguita la stipula di *contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata biennale* con il Ministero Infrastrutture e Trasporti, tutti stipulati tra il mese di *giugno e ottobre 2004*.



IL SEGRETARIO

Alla scadenza il personale ha stipulato con l'ARRA contratti di lavoro subordinato a tempo determinato aventi tutti scadenza dicembre 2006.

Il percorso lavorativo successivo sempre con l'ARRA è identico a quello del personale "ex progetto 36".

PERSONALE CON CONTRATTO QUINQUENNALE

N. 9 unità di personale : 7 in categoria D e 2 in C.

Tra il mese di luglio e novembre 2006 stipulano *contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata quinquennale* con l'ARRA, poi per legge oggetto di proroghe.

Detti contratti sono preceduti da contratti di COCOCO e consulenza stipulati con il Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 il personale è stato utilizzato, dopo la soppressione dell'ARRA, dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti come autorizzato da espresse disposizioni di legge (l.r. 29 dicembre 2009, n. 13 e successive).

PERSONALE ADDETTO ALLA PORTINERIA

N. 2 unità di personale in categoria A.

Hanno un *contratto di lavoro a tempo determinato* stipulato con l'ARRA nel mese di luglio 2008, per legge oggetto di successive proroghe.

Come le altre categorie a decorrere dal 1° gennaio 2010 il personale è stato utilizzato, dopo la soppressione dell'ARRA, dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti come autorizzato da espresse disposizioni di legge (l.r. 29 dicembre 2009, n. 13 e successive).

Detti dipendenti hanno già presentato istanza per la partecipazione al processo di stabilizzazione avviato, ai sensi dell'art. 17 - comma 12- del dl n. 78/2009, con la Circolare n. 8/2010.

Mancando per essi i requisiti temporali richiesti (contratto stipulato in data anteriore al 28 settembre 2007, tre anni di anzianità) l'istanza non è stata accolta.

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'ammissione alle procedure di cui ai commi 10 e 11 del dl n. 78/2009 è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- aver maturato 3 anni di anzianità di servizio anche non continuativi nel quinquennio che precede il 1° gennaio 2008 ovvero maturare lo stesso requisito temporale in virtù di contratto (o relativa proroga) stipulato in data anteriore al 28 settembre 2007.

Per il personale ex progetto 36, 67, 102 ed ex PON-ATAS valgono le seguenti considerazioni:

- il personale non ha un contratto (anche di proroga) stipulato in data anteriore al 28 settembre 2007 da cui derivi un periodo di servizio di durata triennale;

- tutti i dipendenti hanno - complessivamente e nel quinquennio che precede il 1° gennaio 2008 - maturato un'anzianità di anni 3 (non continuativi) ove si sommino tutti servizi prestati in diverse "amministrazioni".

Il personale addetto alla portineria non ha maturato i requisiti richiesti dall'art. 17, comma 12, del dl n. 78/2009

Il personale assunto dall'Arra con contratto quinquennale matura - con la medesima Agenzia - i requisiti richiesti dalle richiamate disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 17 del dl n. 78/2009.

Il personale dell'Ufficio Idrografico regionale ove si consideri il servizio prestato a decorrere dal mese di aprile 2008 in dipendenza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non matura i requisiti di anzianità richiesti dall'art. 17 del dl n. 78/2009.

Il periodo di lavoro svolto con contratti di COCOCO può essere valorizzato come servizio prestato in termini di punteggio in sede di valutazione dei titoli nell'ambito della procedura prevista dal comma 11 del dl n. 78/2009.



IL SEGRETARIO

Di seguito un prospetto numerico del personale distinto per categoria di appartenenza

	Categoria A	Categoria C	Categoria D
EX PROGETTO 36		41	10
EX PROGETTO 67		47	14
EX PROGETTO 102		49	23
PON-ATAS		9	8
ADDETTI ALLA PORTINERIA	2		
EX UFFICIO IDROGRAFICO		4	14
PERSONALE CON CONTRATTO QUINQUENNALE		2	7
Totali	2	152	76



IL SEGRETARIO

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE**ESPERTI CO.CO.CO.**

N.46 unità di esperti (ingegneri, geologi, architetti, ...)

Tutti hanno stipulato contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa.

L'esperienza professionale maturata potrebbe essere valorizzata esclusivamente nell'ambito delle procedure previste dal comma 11 dell'art. 17 del dl n. 78/2009 (concorso pubblico per titoli ed esami e valorizzazione dei servizi prestati in termini di punteggio) sussistendo le condizioni di cui all'art. 94, lettera b della l. n. 244/2007 (personale utilizzato con contratto co.coc.co. alla data di entrata in vigore della legge e con tre anni di anzianità già maturata nella stessa amministrazione anche non continuativi).

Rispettano i requisiti temporali e di anzianità come sopra riportati n. 27 unità di esperti.

PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

N. 44 unità di personale : 16 in categoria C e 28 in categoria D.

Hanno stipulato contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con l'Assessorato Territorio ed Ambiente. Maturano i requisiti di anzianità richiesti per la partecipazione alle procedure previste dai commi 10 e 11 dell'art. 17 del dl n. 78/2009 (tre anni, anche non continuativi, di anzianità di servizio prestato nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della legge n. 244/2007).

Di seguito un prospetto numerico del personale distinto per categoria di appartenenza

	Categoria C	Categoria D	Altro
ESPERTI CO.CO.CO.			46
PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	16	28	
Totali	16	28	46



IL SEGRETARIO

PERSONALE LSU ESCLUSO DAL PROCESSO DI STABILIZZAZIONE

N. 70 unità di personale : 37 in categoria A, 17 in categoria B, 8 in categoria C e 8 in categoria D.

Gruppo ex Terme di Sciacca : hanno stipulato contratti di lavoro subordinato quinquennali con L'Azienda Autonoma Terme di Sciacca con decorrenza 1 settembre 2005.

In data 19 dicembre 2007 hanno stipulato contratti di lavoro subordinato con la Regione Siciliana con decorrenza 1 gennaio 2006

Due contratti sono stati stipulati il giorno 11 gennaio 2008 con decorrenza 14 gennaio.

Gruppo Museo di Centuripe : hanno stipulato contratti di lavoro subordinato con l'Amministrazione Regionale il 22 dicembre 2009 con decorrenza 1 gennaio 2010.

In precedenza erano in regime di LSU in utilizzo dalla Provincia Regionale di Enna.

Ex AAPIT di Trapani : hanno stipulato contratti di lavoro subordinato con l'Amministrazione Regionale il 21 agosto 2008 con decorrenza 1 settembre 2008.

Rimangono altre 6 posizioni individuali con contratti stipulati successivamente al 28 settembre 2007.

Il personale di cui sopra di categoria A e B ha presentato istanza per la partecipazione alla procedura di stabilizzazione avviata con la Circolare n. 8/2010 cui non è stato ammesso per carenza dei requisiti di anzianità richiesti dall'art. 17, comma 12, del dl n. 78/2009 (tre anni di anzianità di servizio derivante da contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati in data anteriore al 28 settembre 2007 ovvero tre anni di anzianità di servizio anche non continuativi nel quinquennio che precede il 1° gennaio 2008).

Il personale di categoria D e C possiede i requisiti di anzianità richiesti per la partecipazione alle procedure previste dai commi 10 e 11 dell'art. 17 del dl n. 78/2009.

L'art. 6, comma 8, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 24 ha stabilito che il servizio prestato presso le aziende di cui all'art. 8 della l.r. n. 16/2006 (tra cui AAPIT di Trapani, Museo di Centuripe e Terme di Sciacca) "si computa ai fini dei requisiti previsti dai processi di stabilizzazione attivati dalla Regione in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 del dl n. 78/2009.

Sulla corretta applicazione della suddetta disposizione questo Dipartimento ha avanzato richiesta di parere all'Ufficio Legislativo e Legale di cui, ad oggi, si è in attesa di riscontro.

Di seguito un prospetto numerico del personale distinto per categoria di appartenenza

	Categoria A	Categoria B	Categoria C	Categoria D
Ex Terme di Sciacca	12	4		
Museo di Centuripe	20	2		
Ex AAPIT di Trapani	2	8		
Altri	3	3	8	8
Totali	37	17	8	8



IL SEGRETARIO

ALLEGATO N. 5

PROCEDURE DI MOBILITA'

Art. 30 del decreto legislativo n.165/2001

L'art. 8 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 24 ribadisce per il quinquennio 2011-2015 il divieto di assunzioni di cui all'art. 10 della l.r. n. 25/2008, le cui disposizioni (così recita il comma 2 del medesimo articolo) non si applicano ai "processi di stabilizzazione di soggetti già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili".

Lo stesso art. 8, al comma 3 (che inserisce, dopo il comma 10 della l.r. n. 25/2008, l'art. 10 bis) fa salve le disposizioni sulla mobilità di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e quelle in materia di assunzioni speciali di cui alla l. n. 68/99.

Stabilite le regole generali, il legislatore regionale nei successivi commi 4 e 5 fissa le modalità di applicazione dell'istituto di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

In particolare il comma 4 stabilisce che l'Amministrazione regionale può "ricorrere alle procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura dei posti previsti nel proprio organico per il reperimento di figure di specifica qualificazione e professionalità e subordinatamente ad una preventiva verifica che accerti l'impossibilità di ricorrere ...al personale in servizio di cui all'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 (soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili) ed all'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2006, n. 16 (progetti di utilità collettiva).

Il comma 5, invece, autorizza il Dipartimento della Funzione Pubblica ad attivare - per l'anno 2011 - l'istituto di cui al comma 2 del citato articolo 30 al fine di potenziare i compiti istituzionali della Ragioneria Centrale della Regione per un numero di posti pari a 12 (60 per cento di quelli di cui al comma 12 dell'art. 26 della l.r. n. 4/2003) e nei limiti degli stanziamenti di bilancio in atto destinati ai relativi pagamenti.

La selezione del personale di cui sopra viene effettuata secondo quanto prescritto nello stesso comma 5, previa individuazione delle professionalità e dei requisiti di concerto con il Dipartimento del bilancio e del tesoro ed espletamento delle procedure previste dall'art. 42 della l.r. 11/2010 (concorsi pubblici per soli titoli).

Con nota n. 962/Gab. del 18 febbraio u.s. l'Assessore per l'Economia con delega alla Programmazione ha chiesto di conoscere l'evoluzione delle procedure di cui al menzionato art. 8, comma 5, della l.r. n. 24/2010.

Si ritiene, inoltre, di dover segnalare le richieste di attivazione delle procedure di mobilità pervenute dal Ministero dell'Interno - Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali (rif. nota n. 0006218 del 01.02.2011) e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (rif. nota n. 0002568 del 20.01.2011).

Degli atti sopra citati si allega copia per una cognizione e valutazione.

	Personale comandato presso l'Assessorato Bilancio E Finanze	Immmissioni in ruolo previste dal comma 5 dell'art. 8 l.r. n. 24/2010
	20	12



IL SEGRETARIO

ALLEGATO n. 6

CONCORSI ASSESSORATO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

19 procedure concorsuali tutte bandite con avvisi pubblicati nella G.U.R.S. n. 4 del 14/04/2000, prima dell'entrata in vigore della l.r. 15 maggio 2000, n. 10.

Delle suddette procedure concorsuali soltanto alcune sono state concluse con l'assunzione degli aventi diritto per i posti messi a concorso e nello specifico il concorso a n. 2 posti di Fisico, a n. 1 posto di Chimico, n. 2 posti di Paleografo, a n. 2 posti di Etnolinguista.

Sulle restanti procedure concorsuali ancora in itinere si evidenzia quanto segue.

CONCORSI CON GRADUATORIE DEFINITIVE

CONCORSO A N. 39 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO STORICO

CONCORSO A N. 70 POSTI DI DIRIGENTE ARCHEOLOGO

Entrambe le procedure sono state interamente espletate e portate a termine con l'assunzione ed immissione in servizio dei vincitori.

N. 12 posti (concorso a Dirigente tecnico storico) e n.13 posti (concorso a Dirigente tecnico Archeologo) non sono stati coperti per rinuncia o decadenza dei vincitori.

In questi casi (vincitori di concorso rinunciatari o decaduti) secondo quanto espresso dall'Ufficio Legislativo e Legale nel parere n. 10635/134/00/11 del 05.06.2000 si utilizza la graduatoria per la copertura dei posti resisi liberi. Il subentro dei candidati che seguono in graduatoria rappresenta un adempimento della fase conclusiva della procedura concorsuale, diversamente "da quanto avviene nel caso di scorrimento della stessa graduatoria, per la copertura di vacanze verificatesi dopo l'assunzione in servizio dei vincitori; scorrimento che costituisce una fase ulteriore e meramente

eventuale rispetto alla nomina dei vincitori che deve trovare specifica previsione in una disposizione normativa"

In atto i soggetti utilmente collocati nella graduatoria non vantano un diritto soggettivo perfetto, bensì un interesse legittimo all'assunzione. L'assunzione dei vincitori non costituisce di per sé un obbligo, giacché, se nelle more del completamento del procedimento amministrativo concorsuale sopravvengono circostanze preclusive di natura normativa (per esempio, un blocco generalizzato delle assunzioni) organizzativa (riordino delle dotazioni organiche) o anche finanziaria (per difetto di copertura) . La P.A. può paralizzare o anche annullare la procedura stessa, salvo l'ovvio controllo giurisdizionale sulla congruità e la correttezza delle scelte operate (sent. Cons.Stato n. 8337/03)

Ad oggi, in conclusione, il completamento delle superiori procedure significherebbe l'occupazione in pianta organica di n. 25 posti in categoria D.

CONCORSO A N. 17 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO GEOLOGO

La procedura è stata interamente definita con l'assunzione di n. 9 vincitori.

I restanti n. 8 sono liberi per decadenza o dimissioni dei vincitori.

La definizione della procedura comporterebbe l'occupazione di n. 8 posti in pianta organica di categoria D

CONCORSO A N. 100 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO ARCHITETTO

La graduatoria definitiva è stata pubblicata nella G.U.R.S. n. 13 del 12/10/2007 – serie speciale concorsi – e poi rettificata a seguito del contenzioso istauratosi e delle pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrative che ha stabilito il procedimento logico-matematico da osservare per il computo delle quote di riserva.

Ad oggi non si è proceduto ad alcuna assunzione.

Per la definizione occorre prevedere l'occupazione in pianta organica di n. 100 posti in categoria D.

CONCORSO A N. 24 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO ARCHIVISTA

La graduatoria definitiva è stata pubblicata nella G.U.R.S. n. 18 del 30/12/2005 – serie speciale concorsi – poi rettificata con provvedimento pubblicato nella G.U.R.S. n. 8 del 30/06/2006 – serie speciale concorsi - e il personale risultato vincitore del concorso ha scelto la sede di servizio.

I vincitori sono stati invitati a presentare la documentazione di rito.



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

L'iter relativo all'assunzione non è stato portato a compimento.

Per la definizione occorre prevedere l'occupazione in pianta organica di n. 24 posti in categoria D.

CONCORSO A N. 15 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO INGEGNERE

La graduatoria definitiva è stata pubblicata nella G.U.R.S. n. 13 del 12/10/2007 – serie speciale concorsi – poi rettificata con provvedimenti pubblicati nella G.U.R.S. n. 19 del 24/12/2008 – serie speciale concorsi - e nella G.U.R.S. n. 5 del 29/05/2009 – serie speciale concorsi.

Per la definizione occorre prevedere l'occupazione in pianta organica di n. 15 posti in categoria D.

CONCORSI CON GRADUATORIA PROVVISORIA

CONCORSO A N. 42 posti di DIRIGENTE TECNICO BIBLIOTECARIO

Graduatoria provvisoria D.C.G. n. 7302 del 27/07/2004.

I titoli richiesti per la partecipazione al concorso sono stati verificati e valutati.

Su ricorso proposto per la definizione della procedura concorsuale il TAR Sicilia si è espresso con la sentenza n. 212/2010 dichiarando l'obbligo dell'Amministrazione di procedere alla conclusione del procedimento.

CONCORSO A N. 20 posti di DIRIGENTE TECNICO ANTROPOLOGO

Graduatoria provvisoria D.C.G. n. 8102 del 31/10/2005 . Non si è proceduto alla richiesta dei titoli previsti per la partecipazione al concorso.

CONCORSO A N. 97 POSTI ASSISTENTE TECNICO RESTAURATORE

Graduatoria provvisoria D.D.G. n. 8375 del 16/11/2005 e successivamente rettificata in autotutela e in ottemperanza a ordinanze cautelati del T.A.R.

Per la definizione delle procedure concorsuali di cui sopra per le quali non sono state emesse graduatorie definitive occorre prevedere l'occupazione in pianta organica di n. 62 posti in categoria D e n. 97 in categoria C.

CONCORSI CON ISTRUTTORIA NON DEFINITA

CONCORSO A N. 11 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO NATURALISTA

CONCORSO A N. 1 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO BIBLIOTECÓNOMO

CONCORSO A N. 50 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO GEOMETRA E DISEGNATORE

Istanze caricate solo nel database.

CONCORSO A N. 83 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO ADDETTO AL LABORATORIO DI INFORMATICA, FOTOINTERPRETAZIONE, AEROFOTOGRAMMETRIA, TECNICA.

Istanze caricate solo nel database.

CONCORSO A N. 120 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO AIUTOBIBLIOTECARIO.

Istanze ancora da caricare nel database.

CONCORSO A N. 100 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO (ARCHEOLOGO, ARCHITETTO, ETNONATURALISTA, STORICO DELL'ARTE DOCUMENTARISTA).

Istanze ancora da caricare nel database.

Per la definizione delle procedure concorsuali di cui sopra per le quali non sono state emesse graduatorie definitive occorre prevedere l'occupazione in pianta organica di n. 12 posti in categoria D e n. 353 in categoria C.



IL SEGRETARIO

CONSIDERAZIONI GENERALI

- I vincitori dei concorsi di cui sopra banditi per la categoria corrispondente all'allora esistente ottava fascia funzionale sono stati assunti in data successiva alla data di entrata in vigore della l.r. n. 10/2000 ed inquadrati nella categoria "D" funzionario del nuovo ordinamento professionale del personale regionale.
- Avverso tali inquadramenti sono stati presentati diversi ricorsi dagli interessati che rivendicano il diritto all'inquadramento nella terza fascia del ruolo dirigenziale come corrispondente all'ex ottava qualifica funzionale del vecchio ordinamento.
- Le recenti sentenze della Corte Suprema di Cassazione, aventi per oggetto la problematica in argomento, hanno giudicato corretto l'operato dell'Amministrazione in ordine all'inquadramento dei vincitori dei concorsi de quo nella categoria "D", sottolineando al contempo l'impossibilità di attribuire la terza fascia dirigenziale espressamente riservata al solo personale con qualifica di dirigente in servizio alla data di entrata in vigore della medesima l.r. n. 10/2000.
- Inoltre l'entrata in vigore della l.r. n. 10/2000 ed i successivi contratti collettivi, recepiti con i DD.P.Reg n. 9 e n. 10 del 2001, hanno introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale regionale ordinato per categorie.
- La conseguente abolizione dei ruoli tecnici, l'avvenuta riqualificazione del personale regionale e il lungo lasso di tempo trascorso dall'indizione dei concorsi comporta oggi la necessità di riconsiderare l'utilità di assumere le figure previste dai bandi di concorso di cui si scrive.
- Ancora si aggiunge il riferimento alla l.r. 29 dicembre 2008, n. 25 che prevede all'art. 1, comma 10, il divieto delle amministrazioni regionali "di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato" e alla successiva l.r. 12 maggio 2010, n. 11 (art. 42, comma 2) per la quale il divieto di assunzioni "non si applica per i concorsi già espletati le cui graduatorie sono state approvate in via definitiva alla data di entrata in vigore della l.r. 25/2008".
- L'Avvocatura distrettuale dello Stato e l'Ufficio Legislativo e Legale si sono espressi nel senso della possibilità di revocare i bandi di concorso in argomento (siano essi definiti ad oggi con graduatorie provvisorie o definitive) laddove sussistano concrete ragioni di interesse pubblico che andranno indicate nel provvedimento di revoca a supporto della scelta discrezionale dell'Amministrazione.
- Si ritiene possa anche considerarsi l'ipotesi di mantenere e definire le procedure bandite al fine di soddisfare la quota da riservare a concorsi pubblici richiesta dalle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del dl n. 78/2009, in considerazione anche dell'evidente risparmio in termini di costi e di sicuro contenzioso che seguirebbe la revoca dei concorsi anzidetti. Sulla percorribilità di una simile ipotesi sarà tuttavia necessario acquisire il preventivo parere di un autorevole organo consultivo.
- Conclusivamente nel prospetto che segue sono indicati il numero di posti residui in pianta organica e il numero di posti messi a concorso dall'Assessorato Beni Culturali con le procedure di cui si è parlato.

	N. POSTI PER CONCORSI ASSESSORATO BB. CC.
CATEGORIA C	450
CATEGORIA D	246



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

ALLEGATO N. 7

CATALOGATORI

412 unità di personale in : 190 in categoria D e 222 in C.

I dipendenti (iscritti negli elenchi speciali degli esperti catalogatori e dei catalogatori istituiti con D.A. n. 8557/2002) hanno stipulato contratti di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione regionale da ultimo con decorrenza 07 aprile 2003 nell'ambito del "Progetto di Catalogazione" per la realizzazione del Catalogo Unico Informatizzato Regionale dei Beni Culturali Intersectoriale ed Interdisciplinare.

Detti contratti sono stati più volte prorogati per effetto di successive leggi regionali che ne hanno espressamente autorizzato la prosecuzione sino al 31 dicembre 2008.

La l.r. 5 dicembre 2007, n. 24 ha previsto "per la copertura dei posti vacanti a seguito della definizione della dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale" la stabilizzazione del personale di cui si scrive "a domanda con le procedure di cui all'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla norma anzidetta".

Nelle more della procedura di stabilizzazione la stessa l.r. n. 24/2007 ha autorizzato un ampliamento del contenuto della convenzione con la Società Beni Culturali s.p.a. con la previsione dei servizi di catalogazione dei beni culturali della Regione avvalendosi del personale qui riferito.

I catalogatori hanno, quindi, firmato con la Società Beni Culturali s.p.a. un contratto di lavoro subordinato e - come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 12 dicembre 2008 - a tempo indeterminato fino alla presumibile applicazione del comma 1 del richiamato art. 1 della l.r. n. 24/2007 a seguito della definizione della pianta organica della Regione Siciliana.

Di seguito il prospetto numerico.

	Categoria C	Categoria D
PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	222	190



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

ALLEGATO N. 8

	Categoria A	Categoria B	Categoria C	Categoria D	Laureati
EX PARCHI			19	40	
EX LSU 4 PROVINCE			76	1	67
EX ITALTER SIRAP			25	23	17
SORIS		29			
EX FIORI 2		5	1		
Totali		34	121	64	84
	Categoria A	Categoria B	Categoria C	Categoria D	Altro
EX PROGETTO 36			41	10	
EX PROGETTO 67			47	14	
EX PROGETTO 102			49	23	
PON-ATAS			9	8	
ADDETTI ALLA PORTINERIA	2				
EX UFFICIO IDROGRAFICO			4	14	
PERSONALE CON CONTRATTO QUINQUENNALE			2	7	
Totali	2		152	76	
	Categoria A	Categoria B	Categoria C	Categoria D	Altro
ESPERTI CO.CO.CO.					46
PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO			16	28	
Totali			16	28	46
	Categoria A	Categoria B	Categoria C	Categoria D	Altro
Ex Terme di Sciacca	12	4			
Museo di Centuripe	20	2			
Ex AAPIT di Trapani	2	8			
Posizioni individuali	3	3	8	8	
Totali	37	17	8	8	




IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Personale comandato presso l'Assessorato Bilancio E Finanze	Immissioni in ruolo previste dal comma 5 dell'art. 8
20	12

CONCORSI ASSESSORATO BENI CULTURALI E AMBIENTALI		
	Categoria C	Categoria D
CONCORSI CON GRADUATORIE DEFINITIVE		
CONCORSO A N. 39 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO STORICO		25
CONCORSO A N. 17 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO GEOLOGO		8
CONCORSO A N. 100 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO ARCHITETTO		100
CONCORSO A N. 24 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO ARCHIVISTA		24
CONCORSO A N. 15 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO INGEGNERE		15
CONCORSI CON GRADUATORIA PROVVISORIA		
CONCORSO A N. 42 posti di DIRIGENTE TECNICO BIBLIOTECARIO		42
CONCORSO A N. 20 posti di DIRIGENTE TECNICO ANTROPOLOGO		20
CONCORSO A N. 97 POSTI ASSISTENTE TECNICO RESTAURATORE	97	
CONCORSI CON ISTRUTTORIA NON DEFINITA		
CONCORSO A N. 11 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO NATURALISTA		11
CONCORSO A N. 1 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO BIBLIOTECONOMO		1
CONCORSO A N. 50 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO GEOMETRA E DISEGNATORE	50	
CONCORSO A N. 83 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO ADDETTO AL LABORATORIO DI INFORMATICA, FOTOINTERPRETAZIONE, AEROFOTOGRAMMETRIA, TECNICA.	83	
CONCORSO A N. 120 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO AIUTOBIBLIOTECARIO.	120	
CONCORSO A N. 100 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO (ARCHEOLOGO, ARCHITETTO, ETNOLOGO, NATURALISTA, STORICO DELL'ARTE DOCUMENTARISTA)	100	
Totali	450	246

	Categoria C	Categoria D
Catalogatori	222	190
Totali	222	190



IL SEGRETARIO

RIEPILOGO

	Comparto A	Comparto B	Comparto C	Comparto D	Comparto E	Comparto F	Personale Contrattato Ass. Finanziaria
Totale personale in organico	20	21	20	20	20	20	
Totale posti residui Dotazione (*)	20	21	20	20	20	20	12
Dotazione organica	2.057	2.400	4.500	2.000	2.000	2.000	
Totale posti residui Dotazione (*)							

(*) L'indicazione del totale dei posti residui al 31 gennaio 2011 è rappresentativa della consistenza numerica della disponibilità in dotazione organica. Il succedersi di variazioni continue legate, in maggior parte, a pensionamenti e decessi richiede un monitoraggio costante e, pertanto, si fa riserva di effettuare un puntuale riscontro al momento richiesto.



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1 - Gestione Giuridica del Personale Regionale in Servizio
Reclutamento del Personale - Ruolo Unico della Dirigenza e Banche Dati
Fax 0917073470 Telefono 0917073357

PROT/G/2011/ 54330

DEL 30 MAR. 2011

Oggetto : Legge regionale 29 dicembre 2010, art. 8 comma 5

Al Ragioniere Generale
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Via Notarbartolo, 17
PALERMO

All'Assessore delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
SEDE

Con nota n. 8803 del 17 febbraio 2011, di cui si allega copia, il Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione ha proposto "le professionalità e i requisiti" richiesti per l'attivazione delle procedure di cui all'art. 8, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2010.

Al riguardo si rassegna quanto segue.

Con relazione prot. n. 33869 del 23 febbraio u.s. lo scrivente ha rappresentato all'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica il risultato di una ricognizione del personale titolare di rapporti di lavoro flessibile con l'Amministrazione regionale (i cui contratti di lavoro sono stati dalla menzionata l.r. n. 24/2010 prorogati fino al 31 dicembre 2011) e di altre categorie di personale ad altro titolo interessate ad eventuali processi di inquadramento nei ruoli regionali.

Nella relazione si richiamano altresì le disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, della l.r. n. 24/2010 che prevede il ricorso all'istituto di cui al comma 2 bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al fine di fare fronte al potenziamento dei compiti istituzionali della Ragioneria generale della Regione, derivante dalla normativa comunitaria e nazionale in materia contabile e finanziaria.

Quanto sopra, attesa l'incapienza della dotazione organica rispetto alla platea degli aspiranti a processi di stabilizzazione o inquadramento ad altro titolo nei ruoli regionali, per le occorrenti determinazioni sull'adozione di un atto di programmazione di acquisizione di risorse umane di ruolo.



IL SEGRETARIO

L'eventuale attivazione delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 in generale ed in particolare quelle previste dal richiamato art. 8 non possono ad oggi, per le superiori considerazioni, che ritenersi subordinate agli indirizzi che il Governo nel merito vorrà dare.

Fatte queste premesse, volendo comunque dare riscontro alla indicata proposta sull'individuazione delle professionalità e i requisiti richiesti per l'attivazione delle procedure di cui all'art. 8, si esprimono le seguenti osservazioni.

Sulla segnalazione del personale con qualifica dirigenziale si rammenta che l'attivazione delle procedura di mobilità presuppone, oltre all'assunzione di un documento di programmazione dei propri fabbisogni, la determinazione della dotazione organica che come è noto per la dirigenza non è stata individuata.

Più in generale, ed anche con riguardo alla individuazione dei funzionari, si precisa che la posizione di comando presso l'Amministrazione regionale non può essere requisito per il trasferimento nei ruoli di questa Regione ma solo titolo preferenziale, come da espressa disposizione del comma 2 bis del più volte menzionato art. 30 del dl 165/2001, fatto che, in aggiunta alle richieste professionalità e requisiti, fa mancare il concerto dello scrivente.

Tanto si rassegna anche in riscontro alla richiesta dell'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di conoscere le iniziative in merito intraprese.

Il Dirigente Generale

(Bologna)



IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Unità di Staff "Coordinamento, Monitoraggio dell'attività
del Dipartimento e Valutazioni"
Via Notarbartolo, 17 - 90141 Palermo
Telefono 091-7076616 - Fax 091308692
e-mail: gorlando@regione.sicilia.it

ASS. REGIONALE AUTONOMIE
LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA
17 FEB. 2011
PROTOCOLLO GENERALE
N. 30722

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
Dipartimento: Funzione Pubblica
Prot. 2011.0030726 - 17/02/2011 11:44
ME: RAGIONERIA GENERALE DEL



Prot. 8803

Palermo,

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2010, n. 24, art. 8 comma 5. Individuazione delle professionalità e dei requisiti di concerto tra il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e il Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro.

Al Dirigente Generale del Dipartimento
regionale della Funzione Pubblica e del
Personale
Viale Regione Siciliana, 2226
90135 - Palermo

In relazione al dettato normativo indicato in oggetto ed al connesso obiettivo sotto evidenziato, si propongono le seguenti professionalità ed i relativi requisiti:

OBIETTIVO:

Potenziare i compiti istituzionali della Ragioneria Generale della Regione derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale, anche con riferimento ai rapporti con le banche estere e le agenzie internazionali di rating, nonché alla formazione dei funzionari del Dipartimento.

INDIVIDUAZIONE PROFESSIONALITA' E REQUISITI:

N. 4 DIRIGENTI

N. 8 FUNZIONARI

PER L'AREA DIRIGENZIALE:

- soggetti di cui all'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 in posizione di comando alla data del 31 dicembre 2010;
- soggetti in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale alla data del 31 dicembre 2010 in possesso di Laurea in Economia nonché in possesso di esperienza certificata, di almeno 5 anni, maturata nella direzione di uffici riguardanti la materia contabile e finanziaria e della gestione del bilancio.




IL SEGRETARIO


PER IL COMPARTO NON DIRIGENZIALE:

- soggetti di cui all' articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 in posizione di comando alla data del 31 dicembre 2010;
- soggetti in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale alla data del 31 dicembre 2010 in possesso di Laurea in Economia nonché in possesso di esperienza certificata, di almeno 5 anni, maturata presso uffici riguardanti la materia contabile e finanziaria e della gestione del bilancio.


IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Vincenzo Emanuele)



Il Funzionario direttivo
(Dott. Gioacchino Orlando)



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
IL SEGRETARIO



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Economia

L'Assessore

Prot. n. 3324/6AS

Palermo 27 MAG. 2011

Oggetto: Articolo 8 comma 5 della legge regionale n.24/2010. Attivazione istituto ex comma 2bis dell'articolo 30 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Al Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio della Segreteria di Giunta
Palazzo d'Orleans
Piazza Indipendenza, 21
PALERMO

E.p.c. All'Ufficio di Gabinetto
dell'On.le Presidente della Regione
Palazzo d'Orleans
Piazza Indipendenza, 21
PALERMO

All'Ufficio di Gabinetto
dell'Assessore regionale delle autonomie locali
e della Funzione Pubblica
Viale della Regione Siciliana, 2226
PALERMO

Al Dirigente Generale del Dipartimento
Della Funzione Pubblica
Viale della Regione Siciliana, 2226
PALERMO

Ai fini dell'apprezzamento da parte della Giunta regionale di seguito si relaziona in merito all'applicazione della normativa in epigrafe richiamata.

Ciò anche alla luce della nota prot. n. 66279 del 20 aprile 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, trasmessa dall'Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica a codesta Segreteria, giusta nota prot. n. 78513 del 22 maggio 2011, e diramata con nota 2273 del 25 maggio 2011



IL SEGRETARIO

Questo Assessorato con nota n. 962/Gab. del 18 febbraio 2011, secondo il disposto dell'articolo 8 comma 5 della legge regionale n.24/2010, richiedeva al Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale l'attivazione delle procedure di cui in oggetto al fine di "fare transitare" unità di personale, attualmente in posizioni di comando, da destinare al Dipartimento del Bilancio e del Tesoro.

In merito si intendono rappresentare le seguenti considerazioni, tra l'altro, già espresse dall'Amministrazione regionale al *Commissario dello Stato* in sede di richiesta di chiarimenti per la verifica della legittimità costituzionale della norma citata, successivamente entrata in vigore.

Questo Assessorato al fine di potenziare il Dipartimento della Ragioneria generale della Regione e renderne ancora più efficiente ed efficace l'azione amministrativa alla luce dei complessi e molteplici compiti svolti - derivanti oltre che dall'Ordinamento regionale anche dalla normativa nazionale e comunitaria di settore - ha proposto l'emanazione di una specifica disposizione che, a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento regionale con legge n. 24/2010, è diventata *norma* della Regione Siciliana a cui dare attuazione entro i *termini* stabiliti dalla medesima norma.

L'articolo 8 comma 5 della citata legge, per il perseguimento delle superiori finalità, autorizza il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, sin dall'esercizio 2011, a coprire un numero di posti in atto vacanti presso la Ragioneria Generale, pari al 60% di quelli previsti dall'articolo 26 comma 12 della legge regionale n. 4/2003 (venti unità), mediante reclutamento di unità di personale tra i dipendenti provenienti da altre Amministrazioni che si trovano in servizio in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 24/2010 (31 dicembre 2010) e che ne manifestino formalmente interesse.

L'istituto richiamato dal citato articolo, ossia quello di cui al comma *2bis* dell'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 è da considerarsi giuridicamente alla stregua di "*passaggio diretto-transito ope legis*" in analogia a quanto già operato dall'Amministrazione regionale per fattispecie uguali ex articolo 9 della legge regionale n. 19/2008.

L'articolo 8 comma 5 della citata legge attribuisce, altresì, al Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale la competenza ad espletare la selezione tra i soggetti aventi diritto con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 e previa individuazione delle professionalità necessarie e dei relativi requisiti secondo le esigenze del Dipartimento del bilancio e del tesoro di questo Assessorato.

Attraverso tale procedura, quindi, la legge regionale n. 24/2010 consente all'Amministrazione regionale di far transitare nei propri ruoli, previa selezione, un numero pari a dodici dipendenti di altre Amministrazioni, sia del comparto sia dell'area dirigenziale, già utilizzati dall'Amministrazione regionale, alla data del 31 dicembre 2010, al fine di soddisfare le necessità del fabbisogno stabile di personale presso la Ragioneria Generale.

Obiettivo della norma infatti è il reperimento di adeguate risorse umane *esperte in materia contabile e finanziaria ed ad alto contenuto professionale*, in particolare, aventi qualifica dirigenziale (ed in possesso della laurea in economia e commercio o giurisprudenza) delle quali è carente l'Amministrazione, ciò al fine di consentire alla Ragioneria Generale di esercitare le nuove competenze attribuite dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia contabile; in ordine a tali professionalità il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale dovrà fare riferimento ai posti dirigenziali vacanti istituiti con D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 nonché D.D.G. n. 1214 del 30 giugno 2010 e provvedimento n. 32113/2010 del



IL SEGRETARIO

Dipartimento Ragioneria Generale della Regione e s.m.i. in attuazione della legge regionale n. 19/2008.

Alla luce di quanto sopra - e tenuto conto delle necessità di questo Assessorato di potersi avvalere stabilmente delle suddette risorse umane - si chiede che il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale attivi, immediatamente, le procedure previste dall'articolo 8 comma 5 della legge regionale n. 24/2010 per immettere in ruolo dodici unità di personale dipendente da altre amministrazioni in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale. Il numero complessivo di n. 12 unità deve appartenere, secondo le esigenze di questo Assessorato, per n. 6 (sei) alla categoria D del comparto non dirigenziale e per n. 6 (sei) all'area dirigenziale; le unità di personale appartenente a quest'ultima area dirigenziale devono possedere, in particolare, i seguenti requisiti:

- laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza;
- possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;
- *certificata* esperienza pluriennale (non inferiore a tre anni), risultante dai certificati di servizio, maturata presso enti pubblici nella direzione di uffici (es. Area, Settore, Servizi, UOB...) riguardanti la materia contabile e finanziaria e della gestione del bilancio;
- essere in servizio presso l'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della legge n. 24/2010 (31 dicembre 2010);

Le procedure dovranno essere svolte secondo le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 facendo riferimento, per l'area dirigenziale, al decreto Assessorato EE.LL. 1 giugno 2002 pubblicato sulla GURS n. 49 del 25 ottobre 2002 e, per il comparto, ai decreti Assessorato EE.LL. 3 febbraio 1992 pubblicato sulla GURS n. 13 del 7 marzo 1992 e 19 ottobre 1999 pubblicato sulla GURS n. 55 del 26 novembre 1999; le procedure, per economia procedimentale, dovranno essere riservate esclusivamente al personale in posizione di comando nella considerazione che il numero dello stesso è superiore al numero dei posti vacanti da coprire e dovranno concludersi, ivi compreso l'immissione in servizio, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della presente direttiva.

Resta confermata in ogni altra parte, se ed in quanto compatibile con la presente, il contenuto della nota prot. 8803 del 15 febbraio 2011 del Ragioniere Generale.



IL SEGRETARIO



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1 - Gestione Giuridica del Personale Regionale in Servizio
Reclutamento del Personale - Ruolo Unico della Dirigenza e Banche Dati
Fax 0917073470 Telefono 0917073357

PROT/G/2011/ 89693

DEL 07 GIU. 2011

Oggetto : Personale della regione siciliana con contratti di lavoro flessibile. Concorsi in itinere. Procedure per la copertura dei vuoti in organico. Atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165 e successive modificazioni ed integrazioni come applicabile nella Regione Siciliana giustò recepimento previsto dall'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2010, n°24. (Riscontro nota n. 71964/Gab/2011)

**All'Assessore regionale
della Funzione Pubblica
e del Personale
SEDE**

Al fine di corrispondere alla richiesta trasmessa dalla S.V. con nota n. 71964/2011 si trasmettono i prospetti allegati alla presente di seguito elencati utili per la predisposizione della proposta dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165 e successive modificazioni ed integrazioni come recepito nella Regione Siciliana giustò articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2010, n°24.

Tale atto è, peraltro, in uno con il decreto presidenziale di autorizzazione alle procedure concorsuali adottato su proposta dell'Assessore regionale alle Autonomie Locali e alle Funzione Pubblica di concerto con l'Assessore regionale all'Economia, prodromico al concreto adempimento della previsione di legge di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2010, n°24 nella parte in cui prescrive che la Regione completi i processi di stabilizzazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 10, 11 e 12, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che, come è noto, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche dell'emanazione di bandi di concorsi pubblici per la copertura dei posti vuoti di organico (di categoria C e D) di cui il 40% destinato al personale con le caratteristiche contenute nella legge stessa.



IL SEGRETARIO

La lettura delle tabelle che seguono consente anche ogni utile valutazione per la predisposizione dell'atto di programmazione anche con riferimento ai limiti imposti dall'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n°112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto, n°133 e successive modifiche ed integrazioni, ove applicabile all'ente Regione Siciliana secondo l'apprezzamento del ramo di amministrazione competente in materia.

L'atto di programmazione assunto collegialmente consente, altresì, l'apprezzamento nel merito da parte del competente ramo di amministrazione del rispetto del patto di stabilità da parte della Regione Siciliana che attraverso l'articolo 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n° 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n° 133, propone entro il 31 dicembre un accordo con lo Stato dei limiti per l'anno successivo anche in relazione al contenimento del costo del personale con riferimento ai principi contenuti nell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n° 296.

Nulla si aggiunge infine alle chiare disposizioni contenute nell'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165 e successive modifiche ed integrazioni in lettura combinata con l'articolo 8 della legge 29 dicembre 2010, n°24 (anche alla luce della giurisprudenza amministrativa in materia).

Premesso quanto sopra di seguito le tabelle prima richiamate.

Prospetto n. 1 – Prospetto riassuntivo del fabbisogno in termini di dotazione organica.

Il prospetto riassume in forma sintetica il risultato della ricognizione del personale a vario titolo interessato a processi di inquadramento nei ruoli regionali di cui alle relazioni trasmesse con le note n. 33869/2011 e n. 68355/2011.

L'individuazione del numero dei posti necessari in dotazione organica tiene conto dell'attuale disponibilità nelle categorie di riferimento dell'area comparto del DL n. 78/2009 non dirigenziale e delle disposizioni contenute nell'art. 17, comma 10, del DL n. 78/2009 che, per le categorie per le quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, prevede l'espletamento di apposito concorso (con riserva di posti del 40% a favore del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006 n. 296).

Nell'allegato prospetto sono, altresì, riportati distintamente i dati relativi ad altre categorie di personale cui di seguito si fa riferimento.

Tali dati non sono stati considerati nella quota di riserva da destinare al personale a tempo determinato nell'ambito dei concorsi previsti (per le categorie C e D) dall'art. 17, comma 10 del DL n. 78/2009 e ciò in considerazione delle specifiche norme (sotto indicate) emanate per la stabilizzazione del personale appartenente a dette categorie.

- Personale ex Italter Sirap

Per il personale di cui all'art. 23 quater del decreto legge n. 6/98, la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 20, comma 1) ha previsto la trasformazione dei relativi rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato "sulla base di apposite procedure selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche".

In deroga ai limiti imposti da quest'ultima disposizione, la successiva legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2, comma 553) autorizza la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro stipulati dai dipendenti ITALTER SIRAP.



IL SEGRETARIO

- **Catalogatori**

La l.r. 5 dicembre 2007, n. 24 ha previsto "per la copertura dei posti vacanti a seguito della definizione della dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale" la stabilizzazione del personale di cui si scrive "a domanda con le procedure di cui all'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla norma anzidetta".

- **Mobilità**

Il comma 5, invece, autorizza il Dipartimento della Funzione Pubblica ad attivare - per l'anno 2011 - l'istituto di cui al comma 2 del citato articolo 30 al fine di potenziare i compiti istituzionali della Ragioneria Centrale della Regione per un numero di posti pari a 12 (60 per cento di quelli di cui al comma 12 dell'art. 26 della l.r. n. 4/2003) e nei limiti degli stanziamenti di bilancio in atto destinati ai relativi pagamenti.

La selezione del personale di cui sopra viene effettuata secondo quanto prescritto nello stesso comma 5, previa individuazione delle professionalità e dei requisiti di concerto con il Dipartimento del bilancio e del tesoro ed espletamento delle procedure previste dall'art. 42 della l.r. 11/2010 (concorsi pubblici per soli titoli).

Al riguardo si rinvia alla note n. 54330 del 30 marzo 2011.

Sono stati, inoltre, nel prospetto n. 1 indicati, sempre in forma distinta, i dati relativi a queste ultime categorie :

- **Concorsi Beni Culturali**

Si rinvia a quanto relazionato con la nota n. 68355/2011

- **Personale del ruolo speciale ex Terme di Sciacca ed Acireale**

Per effetto della disposizione contenuta nell'art. 119, comma primo, della L.r. 17/2004 e successive modifiche ed integrazioni, il personale di ruolo delle Terme di Sciacca ed Acireale è confluito in un ruolo speciale ad esaurimento della Regione Siciliana mantenendo la posizione giuridica economica e previdenziale posseduta alla data di trasformazione delle citate aziende.

Al predetto personale confluito nel ruolo speciale ad esaurimento, istituito con DDG 8160/2008, a decorrere dal 1.10.2008 continua ad applicarsi, come disposto dallo stesso decreto, il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende termali del 2004 e successive integrazioni.


Il personale da qua risulta, pertanto, inquadrato nel predetto ruolo speciale secondo i livelli previsti dal CCNL delle Aziende Termali.

Al fine di individuare la distribuzione del medesimo personale nelle "categorie" previste dal CCRL area comparto non dirigenziale si è fatto riferimento al DDG n. 8568/2008 che statuisce la corrispondenza dei predetti livelli alle categorie dell'ordinamento regionale ai fini delle mansioni da svolgere.

Prospetto n. 2 – Rilevazione delle cessazioni dal servizio registrate nel periodo 2004/2010 del comparto non dirigenziale.

Il prospetto contiene il totale delle cessazioni distinte per anno e la suddivisione degli stessi totali per categorie di appartenenza.

Viene, altresì, evidenziato il numero di cessazioni chieste, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, da dipendenti regionali cui è stata riconosciuta la situazione di gravità di portatori di handicap ovvero genitori, figli o coniugi di disabili gravi.



IL SEGRETARIO

Prospetto n. 3 – Previsioni di pensionamento tratte dallo studio “Le gestioni pensionistiche – Il caso della Regione Siciliana” a cura del dott. Bernardo Santomauro.

Nel prospetto sono riportati alcuni dati tratti dal suddetto studio realizzato dal dott. Santomauro nell'anno 2007 pubblicato sul sito della Regione Siciliana.

In particolare sono riportate le previsioni relative agli anni 2008/2016 nelle misure minime e massime previste nel predetto periodo di riferimento.

Prospetto n. 4 – Previsioni di pensionamento elaborate per gli anni 2012/2014.

Lo scrivente ha elaborato un altro prospetto che tiene conto dell'anzianità anagrafica dei dipendenti regionali, dei servizi (di ruolo e non) utili a pensione e delle vigenti norme in materia di cessazione dal servizio con diritto a pensione per consentire una lettura integrata con i dati tratti dallo studio di cui al prospetto n.3 (per consentire la verifica dei dati ipotizzati nello studio e valutarne conseguentemente l'attendibilità per gli anni successivi).

I dati utilizzati per l'elaborazione sono quelli presenti nelle banche dati gestite dallo scrivente Dipartimento.

Non può rimarcarsi che l'assenza di un sistema informativo unico di gestione del personale, tuttavia, non consente di garantire l'esattezza dei dati. Ciò vale in particolare per il computo dei servizi non di ruolo le cui informazioni registrate nelle banche dati disponibili sono incomplete. Le previsioni, per questo aspetto, sono state effettuate ipotizzando gli anni di servizio prestati (prima dell'immissione in ruolo) in funzione dell'età anagrafica e della provenienza del personale.

Le previsioni, inoltre, non tengono conto dei pensionamenti di cui al citato art. 39 l.r. 10/2000, che per loro natura non consentono una stima legata a dati concreti.

Unico riferimento utile è il trend registrato negli ultimi anni per il quale si può ipotizzare prudenzialmente una percentuale di aumento rispetto alle previsioni di almeno il 25%.

In ultimo si riportano i riferimenti alle norme nazionali già contenuti nella nota n. 33869/2011, sopra richiamati, e di seguito riportati sui quali si ritiene utile avviare un approfondimento con la Ragioneria Generale e l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza:

- a) articolo 77 ter (patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 113 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 113 e successive modifiche ed integrazioni (“E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nei limiti del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente”);
- c) articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse).

Le norme sopra indicate sono tutte espressamente richiamate dal capo II della l.r. n. 24/2011.

Si ritiene, ancora ed in ultimo, di dovere richiamare all'attenzione le disposizioni di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cui pure fa rinvio il medesimo capo II) che definiscono i principi generali di riferimento per le politiche di programmazione del fabbisogno di personale.




IL SEGRETARIO

Il comma 557, nella attuale formulazione, ribadisce l'obiettivo di contenimento della spesa del personale che va perseguito attraverso i seguenti percorsi : riduzione della percentuale delle spese per il personale sul totale delle spese correnti, attraverso una parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento del lavoro flessibile; snellimento delle strutture con accorpamento di uffici e la riduzione della percentuale delle posizioni dirigenziali; contenimento della crescita della contrattazione integrativa.


Non sembra inutile sottolineare che il contenimento del lavoro flessibile da circa 5500 unità (2009 e 2010) a circa 730 unità (2011) e una riduzione della percentuale delle spese del personale sul totale delle spese correnti attraverso la mancata reintegrazione del personale cessato dal lavoro in uno con la possibilità concessa dall'art.5 della legge regionale 29 dicembre 2010, n°24 di provvedere a particolari ed eccezionali necessità dell'amministrazione attraverso l'utilizzazione degli strumenti di flessibilità concessi dall'ordinamento potrà far fronte ad eventuali impellenti necessità che dovessero presentarsi nel 2011.

Lo scrivente Dipartimento rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Il Dirigente Generale
(Bologna)



IL SEGRETARIO



Prospetto 1



DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Servizio 1 - Gestione giuridica del personale regionale in servizio

	Categoria A	Categoria B	Categoria C	Categoria D	Altro
Personale con contratto a tempo determinato prorogato al 31 dicembre 2011 con l'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 24	27	47	272	220	
Posti da mettere a concorso per coprire una fascia da 40% per il personale a tempo determinato			850	550	
ESPERTI CO.CO.CO.					46
EX ITALIER SIRAP LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 244 - Articolo 2, comma 553			25	40	
CATALOGATORI legge regionale 5 dicembre 2007, n. 24			212	190	
CONCORSI BENI CULTURALI				173	
PERSONALE RUOLO AD ESAURIMENTO TERME	73	64	18	10	
procedure di mobilità: immissioni in ruolo previste dal comma 5 dell'art. 6 l.r. n. 24/2010					12
Pubblicazione finale di posti in organico	109	111	945	963	
Disciplinaria in organico maggio 2011	131	164	366	539	
Differenze	31	53	879	431	



IL SEGRETARIO

Prospetto 2




DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
 Servizio 1 - Gestione giuridica del personale regionale in servizio

Di cui ai sensi della Legge 104

Suddivisione per fascia di appartenenza

Pensionamenti Comparto

ANNO	Pensionamenti Comparto		Suddivisione per fascia di appartenenza				Di cui ai sensi della Legge 104			
	Pensionati totali	Di cui ai sensi della legge 104	A	B	C	D	A	B	C	D
2004	158	36	6	21	51	80	2	4	12	10
2005	191	54	2	13	87	89	1	5	18	30
2006	238	92		11	122	108		5	41	46
2007	347	114		15	143	169		2	34	78
2008	279	165		8	110	181	1	4	73	87
2009	513	111		9	249	255		2	50	59
2010	502	247		7	262	243		2	107	138


 IL SEGRETARIO


Prospetto 3



DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Servizio 1 - Gestione giuridica del personale regionale in servizio

Pensionamenti previsti dallo statuto: La gestione pensionistica in caso della Regione siciliana è curata dall'Ente Beneficente Sant'Orlando		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ipotesi 1 Pensionamento parziale al verificarsi del requisito considerando l'ipotesi del differimento del pensionamento sulla base di un'aliquota del 80% degli aventi diritto					100	121	133	171	242	161	393	489	605	
Ipotesi 2 Pensionamento immediato al verificarsi dei requisiti (100%)					124	163	179	232	368	134	588	671	791	
Ipotesi 3 Considerando anche i pensionamenti anticipati ex art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (Legge 104/02)					312	345	443	584	805	724	1254	1425	1611	



IL SEGRETARIO

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
 Servizio 1 - Gestione giuridica del personale regionale in servizio

Tipologia	Primo contratto	Servizi alla base	Regolati art. 7 del 197/99	Comprovati	Chiamati B	Chiamati C	Comprovati D	Altri
EX LSU 4 PROVINCE - LAURIAI	1997/2001		SI		95		108	
SOMIS	2003		NO	29				
EX FIORI 2	2002		SI	5	1			
EX ARRA	2004	Completato rinvii = ARRA	SI con servizi ARRA		148		62	
ADDETTI ALLA PORTINERIA	2008	ARRA	NO	2				
EX UFFICIO IDROGRAFICO	2008	ARRA	NO		4		14	
ESPERTI CO.CO.CO.			NO					46
PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO			SI		16		28	
Mancò di Cestaripe e Ex AAPIT di Trapani e posizioni individuali								
				25	13	8	8	
				25	27	173	230	46
TOTALI								
POSTI DA METTERE A CONCORSO PER AVERE UNA RISERVA DEL 40% PARI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO					680		550	
EX ITALIERSRAP				25			40	
CATALANATORI				222			190	
CONCORSI BENI CULTURALI							173	
PERSONALE RUOLO AD ESAURIMENTO TERME				73	64	18	10	1
Procedure di mobilità e Lombrasci in ciclo previste dal comma 5 dell'art. 5 Lr. n. 34/2010								
POSTI ORGANICI NECESSARI				310	61		363	
DOTAZIONE ORGANICA ATTUALE				2.147	2.000	4.000	3.300	
PERSONALE IN SERVIZIO AL 16 MAGGIO 2011				2.836	2.276	4.234	5.061	
DISPONIBILITA' AL 10 MAGGIO 2011				131	164	366	539	
Fabbisogno per stabilizzazione								
				31	53	-579	-424	
DOTAZIONE ORGANICA PREVISIONE				2.960	2.430	5.230	6.100	



IL SEGRETARIO



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1 - Gestione Giuridica del Personale Regionale in Servizio
Reclutamento del Personale - Ruolo Unico della Dirigenza e Banche Dati
Fax 0917073470 Telefono 0917073357

PROT/G/2011/ 101844

DEL 13 0 GIU. 2011

Oggetto : Personale della regione siciliana con contratti di lavoro flessibile. Concorsi in itinere. Procedure per la copertura dei vuoti in organico. Atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165 e successive modificazioni ed integrazioni come applicabile nella Regione Siciliana giusto recepimento previsto dall'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2010, n°24. Trasmissione scheda di programmazione.

(Seguito riscontro nota n. 71964/Gab/2011)

Al l'Assessore regionale
della Funzione Pubblica
e del Personale
SEDE
Al Ragioniere Generale
Via Notarbartolo
PALERMO

Al fine di corrispondere alla richiesta inoltrata dall'Assessore con nota n. 71964/2011 erano stati trasmessi dei prospetti utili per la predisposizione della proposta dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165 e successive modificazioni ed integrazioni come recepito nella Regione Siciliana giusto articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2010, n°24.

Tale atto era, in uno con il decreto presidenziale di autorizzazione alle procedure concorsuali adottato su proposta dell'Assessore regionale alle Autonomie Locali e alle Funzione Pubblica di concerto con l'Assessore regionale all'Economia, prodromico (fra l'altro) al concreto adempimento della previsione di legge di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2010, n°24 nella parte in cui viene prescritto che la Regione completi i processi di stabilizzazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 10, 11 e 12, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (che, come è noto, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche dell'emanazione di bandi di concorsi pubblici per la copertura dei posti vuoti di organico - categoria C e D - di cui il 40% destinato al personale con le caratteristiche contenute nella legge stessa).

Le tabelle allegate potranno anche agevolmente consentire ogni utile valutazione per la predisposizione dell'atto di programmazione anche con riferimento ai limiti imposti dall'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n°112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto,



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

n°133 e successive modifiche ed integrazioni, ove applicabile all'ente Regione Siciliana, da parte del ramo di amministrazione competente in materia.

L'atto di programmazione nella fase di redazione consentirà, altresì, il preventivo esame e il consequenziale apprezzamento nel merito da parte dell'Assessorato regionale dell'Economia sul rispetto del patto di stabilità da parte della Regione Siciliana (articolo 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n° 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n° 133 che prevede entro il 31 dicembre un accordo con lo Stato dei limiti per l'anno successivo anche in relazione al contenimento del costo del personale con riferimento ai principi contenuti nell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n° 296).

Non sembra inutile richiamare in questa sede i principi contenuti nella nota della Ragioneria Generale n. 39947 del 24 giugno u.s. (trasmessa anche all'Assessore). Principi, richiamati per le finalità connesse al completamento delle procedure concorsuali indette dall'Assessorato Beni Culturali e concluse con graduatorie definitive, cui la Ragioneria Generale implicitamente rinvia quando esprime la necessità di conoscere la quantificazione dell'onere finanziario occorrente per il completamento delle medesime procedure. Quantificazione ovviamente finalizzata all'avvio di un eventuale provvedimento legislativo con il quale reperire le necessarie risorse finanziarie per la copertura del piano triennale.

Naturalmente nulla si continua ad aggiungere alle chiare disposizioni contenute nell'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165 e successive modifiche ed integrazioni in lettura combinata con l'articolo 8 della legge 29 dicembre 2010, n°24 (anche alla luce della giurisprudenza amministrativa in materia).

Premesso quanto precede lo scrivente trasmette una semplice scheda sinottica che potrebbe essere utilizzata, qualora condivisa, dall'Assessore quale atto di programmazione previa condivisione ovvero modifica delle parti di competenza. Il Ragioniere Generale al contempo trarrà dai numeri ivi contenuti gli elementi per la predisposizione degli eventuali schemi di disegni di legge necessari per la copertura finanziaria del piano triennale, nonché per eventuali deroghe alla normativa vigente in materia di contenimento delle spese di personale. Il disegno di legge potrà contenere anche la previsione di utilizzazione delle graduatorie oltre il limite attualmente previsto dalle disposizioni vigenti.

Si ritiene, al riguardo, di dovere nuovamente richiamare all'attenzione le disposizioni di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cui pure fa rinvio il medesimo capo II) che definiscono i principi generali di riferimento per le politiche di programmazione del fabbisogno di personale.

Il comma 557, nella attuale formulazione, ribadisce infatti l'obiettivo di contenimento della spesa del personale che va perseguito attraverso i seguenti percorsi : riduzione della percentuale delle spese per il personale sul totale delle spese correnti, attraverso una parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento del lavoro flessibile; snellimento delle strutture con accorpamento di uffici e la riduzione della percentuale delle posizioni dirigenziali; contenimento della crescita della contrattazione integrativa.

Non sembra inutile sottolineare che il contenimento del lavoro flessibile da circa 5500 unità (2009 e 2010) a circa 730 unità (2011) e una riduzione della percentuale delle spese del personale sul totale delle spese correnti attraverso la mancata reintegrazione del personale cessato dal lavoro in uno con la possibilità concessa dall'art.5 della legge regionale 29 dicembre 2010, n°24 di provvedere a particolari ed eccezionali necessità dell'amministrazione attraverso l'utilizzazione degli strumenti di flessibilità concessi dall'ordinamento potrà far fronte ad eventuali impellenti necessità che dovessero presentarsi nel 2011.

Lo scrivente Dipartimento rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Alla Ragioneria Generale si trasmette la precedente corrispondenza sul tema e segnatamente le note protocolli n. 33869 del 23 febbraio u.s. e n. 89693 del 7 giugno u.s..



IL SEGRETARIO

Il Dirigente Generale
(Bologna)



	Personale prorogato lr 24/2010 (compreso Italtel Sirap)	Disponibilità in organico maggio 2011	Costi Beni Culturali	Costi assunzione concorso Beni Culturali categoria D1	Onere anno 2011 proroga contratti legge 24/2010	Costi nuove assunzioni anno 2011	
A	27	129		73	€ 1.061.250,98		
B	47	163		64	€ 2.023.302,10		
C	297	381		18	€ 14.453.227,37	Riserva del 40% 145 Nuove assunzioni 218 Totale 363 € 7.133.701,22	
D	260	548	173	30	€ 14.599.219,57	Riserva del 40% 146 Nuove assunzioni 219 Totale 365 € 8.296.749,66	
Totali					€ 6.554.053,39	€ 32.137.000,00	€ 15.430.450,88

Costo unitario annuo nuova assunzione A1 = € 26.395,80

Costo unitario annuo nuova assunzione B1 = € 28.640,96

Costo unitario annuo nuova assunzione C1 = € 32.723,40

Costo unitario annuo nuova assunzione D1 = € 37.884,70



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]



Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale - Servizio 1 - Gestione giuridica del personale regionale in servizio

	Personale non stabilizzato al primo gennaio 2012	Disponibilità in organico		Onere anno 2012 proroga contratti	Onere anno 2012 personale stabilizzato nell'anno 2011	Costi nuove assunzioni anno 2012
				anno 2012		
A	0	29			€ 1.061.250,96	
B	0	52			€ 2.023.302,10	
C	152	0		€ 7.396.937,91	€ 7.056.289,46	Riserva del 40% 113 Nuove assunzioni 169 € 5.530.254,61 Totale 282
D	114	0		€ 6.401.196,27	€ 8.198.023,30	Riserva del 40% 94 Nuove assunzioni 141 € 5.341.742,93 Totale 235
Totali				€ 13.798.134,19	€ 18.338.865,81	€ 10.871.997,55

Costo unitario annuo nuova assunzione A1 = € 26.395,80
 Costo unitario annuo nuova assunzione B1 = € 28.640,96
 Costo unitario annuo nuova assunzione C1 = € 32.723,40
 Costo unitario annuo nuova assunzione D1 = € 37.884,70



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale - Servizio 1 - Gestione giuridica del personale regionale in servizio

	Personale non stabilizzato al primo gennaio 2013	Disponibilità in organico	Personale in servizio al 31 gennaio 2013	Onere anno 2013 proroga contratti	Onere anno 2013 personale stabilizzato anni 2011/2012	Costi nuove assunzioni anno 2013	Categorie	Costi nuove assunzioni Categorie con categoria iniziale
				anno 2013				
A	0	31	31	€ 1.061.250,96				
B	0	70	25	€ 2.023.302,10				
C	39	0	198	€ 1.897.898,54	€ 12.555.328,83	Riserva del 40% 39 Nuove assunzioni 59 Totale 98	188	€ 6.479.233,22
D	20	0	20	€ 1.123.016,89	€ 13.476.202,68	Riserva del 40% 20 Nuove assunzioni 30 Totale 50	213	€ 8.069.441,45
Totale				€ 3.020.915,43	€ 28.116.084,57			€ 3.067.221,60
								€ 14.548.674,67

Costo unitario annuo nuova assunzione A1 = € 26.395,80
 Costo unitario annuo nuova assunzione B1 = € 28.640,96
 Costo unitario annuo nuova assunzione C1 = € 32.723,40
 Costo unitario annuo nuova assunzione D1 = € 37.884,70



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826

NUMERO DI PARTITA I.V.A. 02711070827



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1 - Gestione Giuridica del Personale Regionale in Servizio
Reclutamento del Personale - Ruolo Unico della Dirigenza e Banche Dati
Fax 0917073470 Telefono 0917073357

PROT/G/2011/ 105260

DEL 10/7 LUG. 2011

Oggetto: Personale della regione siciliana con contratti di lavoro flessibile. Concorsi in itinere, Procedure per la copertura dei vuoti in organico. Atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165 e successive modificazioni ed integrazioni come applicabile nella Regione Siciliana giusto recepimento previsto dall'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2010, n°24. Trasmissione schema di disegno di legge.

(Ulteriore seguito riscontro nota n. 71964/Gab/2011)

All'Assessore regionale della Funzione Pubblica e
del Personale

SEDE

Al Ragioniere Generale
Via Notarbartolo
PALERMO

Lo scrivente fa un seguito alla nota protocollo n°101844 del 30 giugno 2011 con la quale, al fine di corrispondere alla richiesta inoltrata dall'Assessore con nota n. 71964/2011, erano stati trasmessi dei prospetti utili per la predisposizione della proposta dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165 e successive modificazioni ed integrazioni come recepito nella Regione Siciliana giusto articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2010, n°24, per trasmettere uno schema di disegno di legge che consenta da un lato la programmazione triennale per l'assorbimento del personale precario e dall'altro la copertura finanziaria dello stesso piano.

In particolare con l'articolo 1 viene proposta una programmazione per il triennio 2011 — 2013 che, in base alle vacanze in essere (2011) e quelle ipotizzate secondo la media delle cessazioni dell'ultimo quinquennio, consenta nel periodo considerato di bandire le selezioni previste dall'art. 17, comma 10, del decreto legge n°78\2009 con la riserva del 40% a favore del personale precario in possesso dei requisiti di legge.

Conseguente al piano triennale occorrerà prevedere la proroga dei contratti (ove ritenuto necessario per il funzionamento dei Dipartimenti regionali ove il personale precario presta servizio) per il tempo necessario all'espletamento delle procedure selettive.

Da qui l'esigenza, risolta con l'articolo 2, di prorogare al 31 dicembre 2013 sia il termine del processo di stabilizzazione che della proroga dei contratti.

Con l'articolo 3 viene stabilita la procedura per procedere alle assunzioni sulla scorta delle procedure selettive. Al comma 2 viene prevista, ove necessaria, la sospensione di alcuni dei limiti previsti dal rispetto del patto di stabilità.



IL SEGRETARIO

Con l'articolo 4 viene disposta la parte di interesse finanziaria. Infatti con questa norma viene quantificata (al vigente contratto ovviamente) con la gradualità prevista dal processo di stabilità. Naturalmente la tabella finanziaria per il tempo determinato è contrapposta in termini numerici in maniera residuale rispetto al totale.

Con la disciplina transitoria si ritiene di proporre il recupero alla quota delle selezioni pubbliche i concorsi dei beni culturali (sempre che il corrispondente assessorato mantenga un interesse ad esso).

Lo scrivente Dipartimento rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Alla Ragioneria Generale si trasmette l'unito schema per gli atti di competenza ed in particolare per la ricerca delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento.


Il Dirigente del Servizio 1

(Vaccaro)



Il Dirigente del Servizio 2


(Finocchiaro)



Il Dirigente Generale
(Bologna)



IL SEGRETARIO



Schema di disegno di legge

(Misure straordinarie in materia di stabilizzazione di personale precario della Regione Siciliana)

Art.1

(Piano triennale di stabilizzazione del personale precario della Regione Siciliana)

1. Al fine di rispettare i limiti imposti dagli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, il processo di stabilizzazione del personale precario della Regione Siciliana di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n°24, viene realizzato secondo il seguente piano triennale:

I-A

modalità selettive	categoria	2011	2012	2013	triennio
Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01	D 60%	219	141	30	390
Art.17,comma 10, d.l.78\2009	D 40%	146	94	20	260
Totali	D 100%	365	235	50	650
Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01	C 60%	218	169	59	446
Art.17,comma 10, d.l.78\2009	C 40%	145	113	39	297
Totali	C 100%	363	282	98	743
Totale complessivo		728	517	148	1393

II-A

modalità selettive	categoria	2011	2012	2013	triennio
Art.17,comma 12, d.l.78\2009	B 100%	---	---	47	47
Totali	B 100%	---	---	47	47
Art.17,comma 12, d.l.78\2009	A 100%	---	---	27	27
Totali	A 100%	---	---	27	27
Totale complessivo		---	---	74	74

Art.2

(Differimento di termini)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n°24 la frase " 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" è sostituita con la frase "entro il 31 dicembre 2013".
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n°24 la frase " fino al 31 dicembre 2011" è sostituita con la frase " fino al 31 dicembre 2013".

Art.3

(Autorizzazione alle assunzioni)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento del personale sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1 con Decreto del Presidente della Regione Siciliana previa Delibera della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica di concerto con l'Assessore regionale all'Economia sulla scorta delle vacanze accertate alla data del bando dei posti in organico relativi alle categorie di personale di cui alla dotazione organica prevista dall'art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Le graduatorie



IL SEGRETARIO

esauriscono la loro validità il 31 dicembre 2013 e coprono le vacanze che si accertano fino a quella data.

- Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n°25 e successive modifiche ed integrazioni non si applicano alle assunzioni del piano triennale di cui all'articolo 1.

Art.4
(Norma finanziaria)

- Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede come di seguito:

Anno 2011

modalità selettive	Categoria	Unità	Spesa unitaria	Spesa complessiva
Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01	D	219	37.884,70	8.296.749,30
Art.17,comma 10, d.l.78\2009	D	146	41.940,11	6.123.256,06
Totali	D	365		14.420.005,36
Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01	C	218	32.723,40	7.133.701,20
Art.17,comma 10, d.l.78\2009	C	145	34.764,48	5.040.849,60
Totali	C	363		12.174.550,80
Art.17,comma 12, d.l.78\2009	B	---		
Totali	B	---		
Art.17,comma 12, d.l.78\2009	A	---		
Totali	A	---		
Totale complessivo				26.594.556,16

Anno 2012

modalità selettive	categoria	Unità	Spesa unitaria	Spesa complessiva
Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01	D	141	37.884,70	5.341.742,70
Art.17,comma 10, d.l.78\2009	D	94	41.940,11	4.739.232,43
Totali	D	235		10.080.975,13
Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01	C	169	32.723,40	5.530.254,60
Art.17,comma 10, d.l.78\2009	C	113	34.764,48	3.267.861,12
Totali	C	282		8.798.115,72
Art.17,comma 12, d.l.78\2009	B	---		
Totali	B	---		
Art.17,comma 12, d.l.78\2009	A	---		
Totali	A	---		
Totale complessivo				18.879.090,85



IL SEGRETARIO

Anno 2013

modalità selettive	categoria	Unità	Spesa unitaria	Spesa complessiva
Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01	D	30	37.884,70	1.136.541,00
Art.17,comma 10, d.l.78\2009	D	20	41.940,11	1.635.664,29
Totali	D	50		2.772.205,29
Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01	C	59	32.723,40	1.930.680,60
Art.17,comma 10, d.l.78\2009	C	39	34.764,48	695.289,60
Totali	C	98		2.625.970,20
Art.17,comma 12, d.l.78\2009	B	47	28.640,96	1.346.125,12
Totali	B	47		1.346.125,12
Art.17,comma 12, d.l.78\2009	A	27	26.395,80	712.686,6
Totali	A	27		712.686,6
Totale complessivo				7.456.987,21

Per la copertura della spesa relativa all'anno 2011 si provvede..... .

Per la copertura della spesa relativa agli anni 2012 e 2013 si provvede.....

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge si provvede come di seguito:
- Per la copertura della spesa quantificata in 18.440 migliaia di Euro relativa all'anno 2012 si provvede mediante
 - Per la copertura della spesa quantificata in 8.616 migliaia di Euro relativa all'anno 2013 si provvede mediante

Art.5
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Al fine del contenimento della spesa del personale i concorsi di cui all'articolo 42 , comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n°11 rientrano nelle quote del 60% previste dall'articolo 1 della presente legge e le relative assunzioni vengono previste con priorità nei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1.

Palermo, lì _____

L'Assessore Regionale alle Autonomie Locali e la Funzione Pubblica
(Dott.ssa Caterina Chinnici)

Il Presidente della Regione Siciliana
(On.le Dott. Raffaele Lombardo)



IL SEGRETARIO

Alcusa



Regione Siciliana

DELIBERAZIONE N. *151* DEL *21/05/12* ALLEGATO *A* PAG. *10*

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**

**Servizio 1 - Gestione Giuridica del Personale Regionale in Servizio
Reclutamento del Personale - Ruolo Unico della Dirigenza e Banche
Dati
Fax 0917073470 Telefono 0917073357**

PROT/G/2011/ *112029*

DEL *27 LUG 2011*

Oggetto: Personale della regione siciliana con contratti di lavoro flessibile. Concorsi in itinere, Procedure per la copertura dei vuoti in organico. Atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165 e successive modificazioni ed integrazioni come applicabile nella Regione Siciliana giusto recepimento previsto dall'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2010, n°24. Trasmissione schema di disegno di legge.

(Ulteriore seguito riscontro nota n. 71964/Gab/2011)

RACCOMANDATA A LIBRETTO
n. 1/99

**All'Assessore regionale della Funzione Pubblica e
del Personale
SEDE**

RACCOMANDATA A LIBRETTO
n. 3/25

**Al Ragioniere Generale
Via Notarbartolo
PALERMO**

Lo scrivente fa un ulteriore seguito a proprie note (protocolli n. 89693 del 7 giugno 2011, n. 101844 del 30 giugno 2011 e n. 112029 del 21 luglio 2011) inerenti l'oggetto con le quali, al fine di corrispondere alla richiesta inoltrata dall'Assessore con nota n. 71964/2011, erano stati trasmessi dei prospetti utili per la predisposizione della proposta dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165 e successive modificazioni ed integrazioni come recepito nella Regione Siciliana giusto articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2010, n°24, nonché per corrispondere alle richieste avanzate per le vie brevi da parte del Governo per la redazione di norme in materia di contenimento della spesa del personale, per trasmettere uno schema di disegno di legge che consenta da un lato la programmazione triennale per l'assorbimento del personale precario, dall'altro la copertura finanziaria dello stesso piano attraverso anche il contenimento della spesa del personale.

In particolare con l'articolo 1 viene riproposta da un lato la programmazione per il triennio 2011 — 2013 che, in base alle vacanze in essere (2011) e quelle ipotizzate secondo la media delle cessazioni dell'ultimo quinquennio, consenta nel periodo considerato di bandire le selezioni previste dall'art. 17, comma 10, del decreto legge n°78\2009 con la riserva del 40% a favore del personale precario in possesso dei requisiti di legge e dall'altro una serie di commi (dal 2 all'11) che attraverso diverse azioni tendono indirettamente a diminuire la pressione dell'impatto finanziario del costo del personale (per esempio la collocazione a riposo di dipendenti con certe caratteristiche, l'utilizzazione più flessibile del personale regionale anche a tempo determinato, la razionalizzazione dell'uso del distacco con oneri a carico del bilancio della Regione Siciliana, la possibilità della rimodulazione della classificazione del personale della Regione Siciliana a invarianza dei totali, la facilitazione di processi di mobilità, etc.).



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Ovviamente viene riproposta (come conseguenza al piano triennale) la proroga dei contratti (ove ritenuto necessario per il funzionamento dei Dipartimenti regionali ove il personale precario presta servizio) per il tempo necessario all'espletamento delle procedure selettive.

Da qui l'esigenza, risolta con l'articolo 2, di prorogare al 31 dicembre 2012 sia il termine del processo di stabilizzazione che della proroga dei contratti.

Con l'articolo 3 viene stabilita la procedura per procedere alle assunzioni sulla scorta delle procedure selettive. Al comma 4 viene prevista, ove necessaria, la sospensione di alcuni dei limiti previsti dal rispetto del patto di stabilità.


Con l'articolo 4 viene disposta la parte di interesse finanziaria. Infatti con questa norma viene quantificata (al vigente contratto ovviamente) con la gradualità prevista dal processo di stabilità. Naturalmente la tabella finanziaria per il tempo determinato è contrapposta in termini numerici in maniera residuale rispetto al totale.

L'articolo 5 (di neo introduzione) dispone misure di contenimento della spesa attraverso diverse previsioni contenute negli 8 commi (per esempio il blocco della contrattazione fino al 2013, la riduzione del fondo per i salari accessori, l'accorpamento di tutte le voci dei salari accessori, la riduzione del 5 per cento su stipendi e pensioni oltre i 70.000 euro, etc.)

Con la disciplina transitoria si ritiene di proporre il recupero alla quota delle selezioni pubbliche dei concorsi dei beni culturali (sempre che il corrispondente assessorato mantenga un interesse ad esso).

Lo scrivente Dipartimento rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Alla Ragioneria Generale si ritrasmette l'unito schema per gli atti di competenza ed in particolare per la ricerca delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento e per le norme in materia di contenimento di spesa.



IL SEGRETARIO

Il Dirigente Generale
(Bologna)

Schema di disegno di legge

(Misure in materia di personale della Regione Siciliana e di contenimento di spesa)

Art.1

(Piano triennale del personale della Regione Siciliana)

1. Al fine di rispettare i limiti imposti dagli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, e per consentire progressivamente la stabilizzazione del personale precario comunque entro il 31 dicembre 2012, anche attraverso il ricambio generazionale del personale in servizio, il presente piano triennale del personale 2011/2013 include il processo di stabilizzazione del personale precario della Regione Siciliana di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n°24.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il personale regionale con 40 anni utilmente valutabili ai fini pensionistici viene posto in quiescenza d'ufficio a fare data dall'entrata in vigore della presente legge. Viene, altresì, posto in quiescenza d'ufficio alla data di entrata in vigore della presente legge il personale regionale che ha raggiunto i 65 anni di età e gli anni utilmente valutabili per ottenere il trattamento minimo di quiescenza. In entrambi i casi l'amministrazione da un preavviso non inferiore a 6 mesi.
3. Per il triennio 2014\2016 la dotazione organica prevista dall'art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche viene diminuita annualmente del 50% del personale a qualunque titolo cessato nel corso dell'anno precedente.
4. Per il triennio 2011\2013 la dotazione organica prevista dall'art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 e successive modifiche rimane invariata nel totale complessivo e con Decreto del Presidente della Regione Siciliana, previa Delibera della Giunta Regionale su proposta congiunta dell'Assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica con l'Assessore regionale all'Economia, può essere modificata in diminuzione o con riferimento al numero di categorie senza che il numero complessivo del personale aumenti e senza che il costo complessivo dello stesso aumenti rispetto a quello effettivamente sostenuto al 31 dicembre 2010.
5. Al fine di rendere effettiva la prestazione lavorativa a favore della Regione Siciliana il 31 dicembre 2011 cessa il distacco o il comando presso altri organismi pubblici e privati con oneri a carico della Regione Siciliana del personale della Regione Siciliana.
6. Entro il 31 ottobre 2011 gli enti presso cui è utilizzato il personale di cui al comma precedente possono richiedere di attivare il processo di mobilità volontaria del personale già in posizione di distacco o comando. La Regione Siciliana entro il 30 novembre 2011 concede o denega il nulla osta acquisito il parere vincolante del personale interessato.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non trovano applicazione per il personale distaccato o comandato presso gli uffici dell'Amministrazione dello Stato particolarmente esposti nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata. Il personale distaccato di cui al presente comma non può comunque superare il numero di ___ unità. Al relativo onere ivi compreso il trattamento accessorio corrispondente a quello in godimento nell'Amministrazione dello Stato si provvede secondo la tabella "X".
8. Al fine contenere la spesa del personale della Regione Siciliana, degli enti locali e degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione Siciliana attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzazione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato della Regione Siciliana, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale, l'Assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica è autorizzato a stipulare convenzioni con gli enti locali e gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione Siciliana attraverso le quali consentire presso i predetti enti l'utilizzazione nella



IL SEGRETARIO

5

medesima qualifica del personale regionale che ne faccia richiesta con onere a carico del soggetto utilizzatore. Con lo stesso strumento convenzionale l'Assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica è autorizzato a prevedere l'attivazione di processi di mobilità volontaria prioritaria del personale regionale utilizzato presso i predetti enti.

9. Gli enti locali e degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione Siciliana dovranno procedere all'attivazione dei processi convenzionali di cui al comma precedente prima di procedere a bandi per l'assunzione di nuovo personale.
10. La Regione Siciliana provvede all'assunzione di personale secondo il piano triennale di cui al comma 12 attraverso le procedure selettive ivi indicate precedute dai processi di mobilità ex art. 34 bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165 e successive modifiche ed integrazioni di personale di altre pubbliche amministrazioni in possesso dei profili professionali richiesti per la parte delle vacanze del 60 per cento. Il personale comandato da altre amministrazioni pubbliche alla Regione Siciliana ha priorità nei processi di mobilità. Il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, per consentire al Governo Regionale di adottare i provvedimenti di cui al successivo articolo 3, provvede, dopo avere ricognito i profili professionali individuati dai Dipartimenti Regionali ed uffici equiparati secondo le vigenti disposizioni contrattuali, a quantificare il costo necessario.
11. La copertura delle carenze rilevate alla data del bando dovranno essere precedute da un processo di mobilità interna volontaria o d'ufficio, secondo criteri da individuarsi previa concertazione con le organizzazioni sindacali, del personale di ruolo e non di ruolo che consenta successivamente la copertura delle vacanze solo per i profili professionali effettivamente mancanti e necessari. Il personale di ruolo e non di ruolo della Regione Siciliana può essere utilizzato in ogni ramo d'amministrazione indipendentemente dalle finalità per le quali sono stati in origine assunti.
12. Il piano triennale 2011\2013 della Regione Siciliana, per categorie, è il seguente :

I-A

modalità selettive	categoria	2011	2012	2013	triennio
Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01	D 60%	219	141	30	390
Art.17,comma 10, d.l.78\2009	D 40%	146	94	20	260
Totali	D 100%	365	235	50	650
Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01	C 60%	218	169	59	446
Art.17,comma 10, d.l.78\2009	C 40%	145	113	39	297
Totali	C 100%	363	282	98	743
Totale complessivo		728	517	148	1393

II-A

modalità selettive	categoria	2011	2012	2013	triennio
Art.17,comma 12, d.l.78\2009	B 100%	---	---	47	47
Totali	B 100%	---	---	47	47
Art.17,comma 12, d.l.78\2009	A 100%	---	---	27	27
Totali	A 100%	---	---	27	27
Totale complessivo		---	---	74	74

Art.2

(Differimento di termini)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n°24 la frase " 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" è sostituita con la frase "entro il 31 dicembre 2012".



IL SEGRETARIO

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n°24 la frase "fino al 31 dicembre 2011" è sostituita con la frase "fino al 31 dicembre 2012".

Art.3

(Autorizzazione alle assunzioni)

1. Il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento del personale sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1 e in esecuzione del Decreto di autorizzazione del Presidente della Regione Siciliana, previa Delibera della Giunta Regionale su proposta congiunta dell'Assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica con l'Assessore regionale all'Economia.
2. Con Decreto del Presidente, previa Delibera della Giunta Regionale su proposta congiunta dell'Assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica con l'Assessore regionale all'Economia, il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale viene autorizzato annualmente ad effettuare le assunzioni sulla scorta delle vacanze effettivamente accertate negli anni 2011, 2012 e 2013 dei posti in organico relativi alle categorie di personale e ai relativi profili professionali di cui alla dotazione organica prevista dall'art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche.
3. Le graduatorie esauriscono la loro validità il 31 dicembre 2013 e coprono le vacanze che si accertano fino a quella data.
4. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n°25 e successive modifiche ed integrazioni non si applicano alle assunzioni del piano triennale di cui all'articolo 1 come autorizzate dal presente articolo.

Art.4

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede come di seguito:

Anno 2011

modalità selettive	Categoria	Unità	Spesa unitaria	Spesa complessiva
Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01	D	219	37.884,70	8.296.749,30
Art.17,comma 10, d.l.78\2009	D	146	41.940,11	6.123.256,06
Totali	D	365		14.420.005,36
Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01	C	218	32.723,40	7.133.701,20
Art.17,comma 10, d.l.78\2009	C	145	34.764,48	5.040.849,60
Totali	C	363		12.174.550,80
Art.17,comma 12, d.l.78\2009	B	---		
Totali	B	---		
Art.17,comma 12, d.l.78\2009	A	---		
Totali	A	---		
Totale complessivo				26.594.556,16



IL SEGRETARIO

Guerra

Anno 2012

modalità selettive	categoria	Unità	Spesa unitaria	Spesa complessiva
Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01	D	141	37.884,70	5.341.742,70
Art.17,comma 10, d.l.78\2009	D	94	41.940,11	4.739.232,43
Totali	D	235		10.080.975,13
Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01	C	169	32.723,40	5.530.254,60
Art.17,comma 10, d.l.78\2009	C	113	34.764,48	3.267.861,12
Totali	C	282		8.798.115,72
Art.17,comma 12, d.l.78\2009	B	---		
Totali	B	---		
Art.17,comma 12, d.l.78\2009	A	---		
Totali	A	---		
Totale complessivo				18.879.090,85

Anno 2013

modalità selettive	categoria	Unità	Spesa unitaria	Spesa complessiva
Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01	D	30	37.884,70	1.136.541,00
Art.17,comma 10, d.l.78\2009	D	20	41.940,11	1.635.664,29
Totali	D	50		2.772.205,29
Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01	C	59	32.723,40	1.930.680,60
Art.17,comma 10, d.l.78\2009	C	39	34.764,48	695.289,60
Totali	C	98		2.625.970,20
Art.17,comma 12, d.l.78\2009	B	47	28.640,96	1.346.125,12
Totali	B	47		1.346.125,12
Art.17,comma 12, d.l.78\2009	A	27	26.395,80	712.686,6
Totali	A	27		712.686,6
Totale complessivo				7.456.987,21

Per la copertura della spesa relativa all'anno 2011 si provvede..... .

Per la copertura della spesa relativa agli anni 2012 e 2013 si provvede.....

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge si provvede come di seguito:

- Per la copertura della spesa quantificata in 18.440 migliaia di Euro relativa all'anno 2012 si provvede mediante

- Per la copertura della spesa quantificata in 8.616 migliaia di Euro relativa all'anno 2013 si provvede mediante



IL SEGRETARIO

Art.5

(Norme di contenimento della spesa)

1. Per il triennio 2011\2013 il costo del trattamento economico complessivo dei dipendenti della Regione Siciliana , anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il costo del trattamento complessivo dell'anno 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da CCRL non soggetti al blocco e ai relativi arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, infortunio.
2. Per il triennio 2011\2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, della Regione Siciliana nonché i trattamenti di pensione direttamente o indirettamente a carico della Regione Siciliana superiori a 70.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 70.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione Siciliana e degli Assessori regionali sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel comma precedente.
4. Tutte le risorse finanziarie iscritte nel Bilancio della Regione derivanti dall'applicazione di norme regionali, statali e comunitarie, comunque finalizzate all'erogazione di trattamenti economici accessori al personale, sotto qualsiasi forma, confluiscono in due Fondi unici per la retribuzione accessoria rispettivamente del comparto e della dirigenza, da erogare secondo le disposizioni dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, in funzione delle peculiarità delle prestazioni lavorative richieste in base alle esigenze organizzative dell'Amministrazione Regionale. Con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale alla Funzione Pubblica e al Personale, sentite le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti collettivi regionali di lavoro, vengono definite, nelle more di una apposita regolamentazione contrattuale, le particolari forme di incentivazione del personale del comparto non dirigenziale in relazione alle esigenze organizzative dell'Amministrazione Regionale e individuate le somme corrispondenti da detrarre dal relativo Fondo per il trattamento accessorio del personale . I Fondi per il trattamento accessorio del personale di cui al comma 4 sono decurtati del 5 per cento per il 2011, del 10 per cento per il 2012 e del 15 per cento per il 2013. Con decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana il Fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto non dirigenziale viene incrementato annualmente con le somme di cui al successivo comma 5.
5. I Dipartimenti Regionali adottano entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati



IL SEGRETARIO

5

obiettivi in termini fisici e finanziari. Di detti piani i Dipartimenti regionali informano le organizzazioni sindacali. Le eventuali economie effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per incrementare proporzionalmente i fondi di cui al comma precedente. Le risorse che precedono sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dai Dipartimenti interessati, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dal Dipartimento della Ragioneria generale della Regione.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai dipendenti della Regione Siciliana anche di livello dirigenziale cui viene conferito un incarico aggiuntivo da cui deriva un compenso giuste disposizioni normative, regionali, comunitarie e contrattuali che ne autorizzano la corresponsione, i soggetti conferenti corrispondono direttamente in loro favore solo il 30 per cento del compenso e la rimanente parte del 70 per cento viene versata in entrata nel bilancio della Regione Siciliana.
7. I rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto e della dirigenza della Regione Siciliana e degli enti che ne applicano i contratti sono rinviati al 2014 e non si dà luogo a possibilità di recupero per il quadriennio precedente. Con decreto del Presidente della Regione Siciliana, previa delibera della Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e dell'Assessore regionale all'Economia, vengono fissate la modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2010-2013 e 2014-2015.
8. Per il triennio 2011\2013 l'Amministrazione regionale diminuisce la spesa relativa agli incarichi di consulenti ed esperti esterni all'Amministrazione ivi comprese a società di assistenza tecnica finanziata con risorse regionali, statali e comunitarie di un terzo rispetto alla medesima spesa complessiva effettuata per il 2010.

Art.6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Al fine del contenimento della spesa del personale i concorsi di cui all'articolo 42 , comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n°11 rientrano nelle quote del 60% previste dall'articolo 1 della presente legge e le relative assunzioni vengono previste con priorità nei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1.

Palermo, li _____

L'Assessore Regionale alle Autonomie Locali e la Funzione Pubblica
(Dott.ssa Caterina Chinnici)

Il Presidente della Regione Siciliana
(On.le Dott. Raffaele Lombardo)



IL SEGRETARIO

Repubblica Italiana

DELIBERAZIONE N. 151 DEL 21/05/12 ALLEGATO A PAG 121

Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Economia

L. Ferraro

Prot. n. 7536 /GABPalermo 23 DIC. 2011

OGGETTO: Oggetto: articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 24/2010. Ordine del giorno
Assemblea Regionale Siciliana n. 603 del 14 dicembre 2011.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
Dipartimento Funzione Pubblica
Prot. 2012.0001360 - 05/12/2012 09:00
Assessorato Regionale



Assessore regionale per le autonomie locali
e per la Funzione Pubblica
Ufficio di Gabinetto
PALERMO

E p.c.

Al Dirigente Generale
del Dipartimento regionale
della Funzione Pubblica
PALERMO

On.le Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto
PALERMO

Ufficio della Segreteria di Giunta
della Presidenza della Regione
PALERMO

Si fa riferimento all'ordine del giorno n. 603, approvato alla unanimità dall'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta del 14 dicembre 2011, previo parere favorevole del Governo, con il quale lo Stesso è stato impegnato ad attivare tempestivamente le procedure di cui all'oggetto.

In merito lo scrivente, già con nota prot. 3324/GAB del 27 maggio 2011, aveva ampiamente relazionato a codesto Assessorato sottolineando, tra l'altro, la necessità di dotare la Ragioneria Generale della Regione di figure professionali altamente qualificate (*rectius*: dirigenti e funzionari) da inquadrare nei ruoli regionali di cui alla l.r. 10/2000. Su precedenti ed analoghe questioni, riguardanti fattispecie del tutto assimilabili a quella in discorso, si è autorevolmente espresso l'Ufficio Legislativo e Legale che, con nota prot. 1826/13.2010.11 del 21 gennaio 2010, ha dettato modalità applicative che possono essere mutate nel caso in specie,

1



IL SEGRETARIO

DELIBERAZIONE N. *151* DEL *21/12/11* ALLEGATO *A* PAG. *122*

nulla ostando il passaggio (dei predetti dirigenti e funzionari) nei ruoli di cui alla citata legge regionale.

In particolare nella menzionata nota assessoriale prot. 3324/GAB/2011 era stata evidenziata l'esistenza di un congruo numero di posti dirigenziali vacanti presso la Ragioneria Generale tali da rendere necessario il ricorso immediato alla copertura degli stessi al fine di non compromettere il corretto funzionamento degli uffici.

Preme sottolineare, nell'ambito della questione di cui all'oggetto, l'importanza di dare adempimento all'ordine del giorno in epigrafe indicato, dal quale è riferito chiaramente che *"obiettivo principale della norma di cui all'oggetto era quello di dotare la Ragioneria Generale di personale altamente qualificato, in particolare figure dirigenziali, così come analiticamente argomentato nel corso dei lavori parlamentari"*;

Alla luce di quanto sopra è quanto mai auspicabile che la S.V., secondo quanto disposto dall'atto parlamentare in oggetto, disponga l'attivazione anche ai sensi della l.r. 5 aprile 2011, n° 5 delle procedure amministrative previste dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, al fine di ottemperare all'impegno assunto dal Governo della Regione per il transito-trasferimento delle figure professionali dirigenziali in possesso della laurea in discipline economiche ed esperienza nella materia contabile e finanziaria e della gestione del bilancio.



Prof. ...
...



II. SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
Dipartimento Funzione Pubblica
Prot. 2012. 0006892 - 13/01/2012 10:28
MIR REGIONE SICILIANA - PCE



13 GEN, 2012

Prot. 544

OGGETTO: Art.8, comma 5, della legge regionale n.24/2010 – Ordine del giorno Assemblea Regionale Siciliana n.603 del 14 dicembre 2011.

All'Assessore regionale per le
Autonomie Locali e per la Funzione
Pubblica
- Ufficio di Gabinetto

→
Al Dirigente Generale del
Dipartimento regionale della
Funzione Pubblica e del personale

e, p.c. All'Assessore regionale per
l'Economia

LORO SEDI

Si fa riferimento all'ordine del giorno n.603, approvato all'unanimità dall'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta del 14 dicembre 2011, che impegna il Governo della Regione e, per esso, l'Assessore regionale per le Autonomie Locali e per la Funzione Pubblica, ad attivare le procedure necessarie a dare attuazione all'art.8, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2010, n.24.

Attesa l'esigenza non più procrastinabile, posta dallo stesso legislatore a fondamento della citata disposizione, di potenziare i compiti istituzionali della Ragioneria Generale, e considerato il notevole ritardo accumulato, si auspica, al fine di dare sollecito adempimento all'impegno assunto dal Governo, un celere avvio delle predette procedure nei termini e con le priorità indicati nell'ordine del giorno in oggetto e di seguito declinati nella nota prot. n.7536/Gab dell'Assessore regionale per l'Economia.



IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(On.le Dott. Raffaele Lombardo)



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Servizio 1

Coordinamento Gestione Giuridica del Personale Regionale in Servizio
Reclutamento del Personale - Ruolo Unico della Dirigenza e Banche Dati
Fax 0917073470 Telefono 0917073357

PROT/G/2012/ 9547

DEL 19.01.2012

Oggetto : Legge regionale 29 dicembre 2010, art. 8 comma 5. Ordine del giorno Assemblea Regionale Siciliana n. 603 del 14 settembre 2011

All'On.le Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto
PALERMO

All'Assessore regionale
dell'Economia
PALERMO

All'Assessore delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
SEDE

Ufficio della Segreteria di Giunta
della Presidenza della Regione
PALERMO

Al Ragioniere Generale
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Via Notarbartolo, 17
PALERMO

Si riscontra la nota dell'On.le Presidente della Regione n. 544 del 13 gennaio 2012 e la nota dell'Assessore regionale dell'Economia n. 7536/GAB del 23 dicembre 2011 e si rappresenta quanto segue.



IL SEGRETARIO

Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, della l.r. n. 24/2010 prevedono il ricorso all'istituto di cui al comma 2 bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al fine di fare fronte al potenziamento dei compiti istituzionali della Ragioneria generale della Regione, derivante dalla normativa comunitaria e nazionale in materia contabile e finanziaria.

L'eventuale attivazione delle procedure di mobilità previste dal citato art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 in generale ed in particolare quelle previste dal richiamato art. 8, comma 5, non possono ad oggi, attesa anche l'incapienza della dotazione organica rispetto alla platea degli aspiranti a processi di stabilizzazione o inquadramento ad altro titolo nei ruoli regionali, che ritenersi subordinate, ad avviso di questo Dipartimento, all'adozione del atto di programmazione di acquisizione di risorse umane di ruolo come previsto dall'art. 35 dello stesso d.lgs. 165/2001.

Sulla segnalazione del personale con qualifica dirigenziale si rammenta, inoltre, che l'attivazione delle procedura di mobilità presuppone la determinazione della dotazione organica che come è noto per la dirigenza non è stata individuata.

Per le postazioni di funzionari, oltre al prescritto documento di programmazione, si richiama il contenuto della nota protocollo n. 54330 del 30 marzo 2011 in ordine al mancato concerto (previsto dal menzionato art. 8, comma 5) di questo Dipartimento.


Il Dirigente Generale
(Giovanni Carapezza)


IL SEGRETARIO
S. S. S.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 1 - Gestione Giuridica del Personale Regionale in Servizio
Reclutamento del Personale - Ruolo Unico della Dirigenza e Banche Dati
Viale Regione Siciliana n. 2226 - 90135 Palermo
Fax 0917073470

P.G. nr. 25331

Palermo 14.02.2012

OGGETTO: Art.33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165. Adempimenti.

E p.c. Ai Dirigenti delle strutture di massima dimensione ed uffici equiparati
LORO SEDI
All'Assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica
Gabinetto
SEDE

L'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165, come novellato dall'ar. 15 della legge 12 novembre 2011, n°183, prevede che le pubbliche amministrazioni che, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, hanno situazioni soprannumerarie o rilevano eccedenze di personale sono tenute ad osservare le procedure previste nel medesimo articolo.

Tale adempimento va effettuato anche in sede di ricognizione annuale del personale prevista dall'art.6, comma 1, del richiamato decreto legislativo.

Le amministrazioni che non provvedono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

Infine, continua la norma citata, la mancata attivazione delle procedure di cui sopra da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

Orbene, mentre per quanto riguarda il comparto la lettura dell'art.51 della legge regionale 12 maggio 2010, n°11 conferma che l'attuale consistenza organica è abbondantemente al di sotto della previsione di legge, di contro l'assenza di analoga norma per l'area dirigenziale comporta la necessità di una più puntuale ricognizione per assicurare il rispetto della citata norma.

Per la superiore finalità, pertanto, le SSSL avranno cura di fare pervenire al Servizio 1 di questo Dipartimento, a stretto giro di posta e comunque non oltre il 21 febbraio 2012, una apposita dichiarazione rispetto alla presenza nei propri organici dell'area dirigenziale di situazioni di soprannumero o di eccedenze in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria.

La dichiarazione delle SS LL consentirà allo scrivente l'adozione degli atti di propria competenza in caso affermativo. Parimenti l'avvenuta ricognizione scongiurerà la produzione degli effetti di cui al comma 2 del richiamato art.33.

Naturalmente la superiore dichiarazione dovrà tenere nel debito conto di tutto il personale dell'area dirigenziale assegnato ivi compreso il personale che, previo nulla osta o atto di assenso della struttura di massima dimensione di assegnazione, si trova in posizione di distacco o fuori ruolo su cui va confermato (ovvero ritirato in caso di carenza di personale dirigenziale) il nulla osta ovvero l'atto di assenso per i consequenziali atti a cura dello scrivente rispetto alle carenze dipartimentali.

Inutile rappresentare l'urgenza.



IL SEGRETARIO


uini



Il Dirigente Generale
(Bologna)

[Signature]

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
Dipartimento Funzione Pubblica
Prot. 2012. 0054658 - REG. 2012. 14 32
MIR REGIONE SICILIANA - REG.



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

3 APR. 2012

Prot. 5027

OGGETTO: Articolo 8, comma 5, della l.r. n. 24/2010 – Ordine del giorno Assemblea Regionale Siciliana n. 603 del 14 dicembre 2011.

RECUPERO ALLEGATO

All'Assessore regionale per le Autonomie Locali e per la Funzione Pubblica
- Ufficio di Gabinetto

Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale

E p.c.

All'Assessore regionale per l'Economia

In riferimento a quanto già evidenziato con nota prot. 544 del 13 gennaio 2012 in merito all'ordine del giorno n.603 del 14 dicembre 2011, e dando seguito alla nota prot. 716/GAB del 6 febbraio 2012, inviata per conoscenza anche a codesto Gabinetto, con la quale l'Assessore regionale per l'Economia sottolinea la necessità di procedere al potenziamento della Ragioneria Generale secondo le modalità di cui all'art.8, comma 5, l.r. n.24/2010, con la presente si reitera la richiesta di dare seguito all'impegno assunto dal Governo, dando priorità al transito delle figure professionali dirigenziali in possesso della laurea in discipline economiche ed esperienza maturata nella materia contabile e finanziaria e della gestione del bilancio.

Alla luce di quanto sopra si invita il Dirigente Generale in indirizzo a concludere celermente l'iter avviato.



IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

(On. Dott. Raffaele Lombardo)

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Economia

L. Assessorato

prot n. 716/GAB

Palermo - 6 FEB. 2012

All'On.le Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto
Palazzo d'Orleans
Palermo

e.p.c. All'Assessore regionale per le
Autonomie Locali e per la
Funzione Pubblica
Ufficio di Gabinetto
Palermo

Oggetto: articolo 8 comma 5 della legge regionale n. 24/2010. Ordine del giorno Assemblea Regionale Siciliana n. 603 del 14 dicembre 2011

Si fa riferimento alla nota prot. 9547 del 19 gennaio 2012 del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale con la quale è stato dato riscontro alla Presidenziale n. 544 del 13 gennaio 2012 ed alla nota dello scrivente Assessorato n. 7536/GAB del 23 gennaio 2011.

In merito alla già nota questione lo scrivente, con la citata nota prot. N. 7536/GAB del 23 gennaio nonché con precedente nota prot. 3324/GAB del 27 maggio 2011, aveva ampiamente relazionato sottolineando sempre, tra l'altro, la necessità di dotare la Ragioneria Generale della Regione di figure professionali altamente qualificate (*rectius*:



IL SEGRETARIO

dirigenti e funzionari) da inquadrare nei ruoli regionali di cui alla l.r. 10/2000 alla luce dei sempre più crescenti compiti che sono alla stessa richiesti.

Fermo restando quanto sopra segnalato, lo scrivente ritiene che non sussistano motivi ostativi, *né di fatto né di diritto*, a dar corso alle procedure di cui all'articolo 8, comma 5, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 24.

La citata disposizione, al fine di dare una sollecita risposta al potenziamento dei compiti della Ragioneria Generale della Regione derivanti dall'attuale quadro normativo contabile e finanziario, reca una disciplina *speciale* in sé esaustiva per garantire l'immediata copertura del numero di posti ivi individuati, attraverso il "passaggio diretto" dei soggetti comandati di cui all'art.26, comma 12, l.r. 16 aprile 2003, n.4. Tale norma si pone, dunque, come disposizione derogatoria, di carattere eccezionale, rispetto al sistema normativo vigente *in subiecta materia*.

La finalità della norma, d'altronde, risulta chiaramente dai lavori preparatori dai quali emerge che *"obiettivo principale della norma di cui all'oggetto era quello di dotare la Ragioneria Generale di personale altamente qualificato, in particolare figure dirigenziali, così come analiticamente argomentato nel corso dei lavori parlamentari"* (vedi ordine del giorno dell'ARS n. 603 del 14 dicembre 2011).

La norma, pur richiamando l'art.30, comma 2 bis, D.Lgs. n.165/2001, così ponendosi in rapporto di sistematicità e di correlazione con il più generale quadro normativo, introduce, invero, una disciplina di riferimento per l'Amministrazione in sé completa e connotata da una sua specialità.

In linea con la finalità perseguita, la norma disciplina un *procedimento celere* di reclutamento in grado di consentire all'Amministrazione di colmare i fabbisogni, individuati dalla norma medesima, senza dovere dare corso ai molteplici passaggi amministrativi ordinariamente previsti dal vigente ordinamento.

In tal senso, peraltro, la norma è *chiara* nella sua interpretazione letterale, vista la precisione con cui vengono già dettate in sede legislativa le modalità applicative procedurali ed è altresì *logica*, essendo evidentemente volta a disciplinare un procedimento di reclutamento del personale finalizzato all'immediato soddisfacimento delle peculiari



IL SEGRETARIO

esigenze della Ragioneria Generale, al fine di non compromettere il corretto funzionamento degli uffici.

Ne deriva che le modalità specifiche di unica applicazione, introdotte dalla disposizione in esame, costituiscono l'unico valido parametro di riferimento per l'Amministrazione.

La norma si configura, infatti, come norma-provvedimento: l'autorizzazione ad assumere è disposta dalla medesima disposizione normativa (che per l'appunto quantifica il numero di posti da coprire, la tempistica e la relativa copertura finanziaria) che "anticipa", già al superiore livello legislativo e con esclusivo riferimento alla Ragioneria Generale, la ricognizione del fabbisogno di personale (che viene fissato per il 2011 nel "60 per cento di quelli di cui al comma 12 dell'articolo 26, della legge regionale 16 aprile 2003, n.4"), operazione ordinariamente di natura prettamente amministrativa. La norma, pertanto, esaurirà la sua efficacia nella sua prima ed unica applicazione.

Quanto all'inquadramento del personale *de quo*, va rilevato che la norma non detta speciali previsioni, dovendosi di conseguenza fare riferimento ai parametri normativi generali. Infatti, come già chiarito dall'Ufficio legislativo e legale nel parere reso con nota prot. 1826/13.2010.11 del 21 gennaio 2010 su fattispecie del tutto assimilabile a quella che ci occupa, in assenza di espressa disposizione della norma (che disponga, ad esempio, l'inquadramento in un ruolo speciale), qualunque transito-trasferimento-passaggio diretto di soggetti non può che essere inteso quale inquadramento nei ruoli di cui all'articolo 5, l.r. 10/2000, a nulla ostando il passaggio (dei predetti dirigenti e funzionari) nei ruoli di cui alla citata legge regionale.

Per quanto concerne, infine, la ricognizione dei posti vacanti, come già specificato nelle proprie note prot. n.3324/GAB del 27 maggio 2011 e prot. n.7536/GAB del 23 dicembre 2011, la conferma della necessità del predetto transito-trasferimento-passaggio diretto è data dal cospicuo numero di posti dirigenziali vacanti istituiti con D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 nonchè D.D.G. n. 1214 del 30 giugno 2010 e provvedimento n. 32113/2010 del Dipartimento Ragioneria Generale della Regione e s.m.i. in attuazione della legge regionale n. 19/2008.



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Alla luce di quanto sopra è quanto mai auspicabile che si disponga da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica apposito avviso per l'attivazione delle procedure amministrative previste dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, al fine di ottemperare all'impegno assunto dal Governo della Regione a seguito dell'ordine del giorno n. 603 del 14 dicembre 2011 e, prioritariamente assumere gli atti di competenza per il transito-trasferimento delle figure professionali dirigenziali in possesso della laurea in discipline economiche ed esperienza nella materia contabile e finanziaria e della gestione del bilancio.

D'altronde, che l'intento del legislatore fosse quello di dotarsi di alte professionalità, in particolare figure dirigenziali, emerge (ancora più chiaramente) anche dal riscontro della richiesta dei chiarimenti forniti dalla stessa Amministrazione al Commissario dello Stato in sede di verifica della legittimità costituzionale della norma (vedi nota prot. 2/EM/2010/Rag.Gen.).



A circular stamp from the Sicilian Region Secretariat (REGIONE SICILIANA - UFFICIO DEL SEGRETARIO) is overlaid with a large, stylized handwritten signature.



A circular stamp from the Sicilian Region Presidency (REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA) is positioned next to the printed text "IL SEGRETARIO" and a handwritten signature.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Unità di Staff "Coordinamento, Monitoraggio dell'attività del Dipartimento e Valutazioni"

Via Notarbartolo, 17 – 90141 Palermo
Telefono 091-7076705 – Fax 0917076694

Progr. 1936

Prot. 22100

Palermo, 06/04/2012

OGGETTO: Pubblicità postazioni dirigenziali vacanti del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale

Al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale -
Area ruolo unico dirigenza e banche dati
Viale Regione Siciliana
90100 – Palermo

Al Servizio Informatica S10EB
Dipartimento reg. Bilancio e Tesoro
SEDE

Al Servizio 12 Attività informatica della Regione e della Pubblica Amministrazione regionale e Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali

Questo Dipartimento intende avviare la procedura evidenziata in oggetto, e pertanto si comunica la disponibilità delle postazioni dirigenziali vacanti.

Si rappresenta che, nel formulare tale richiesta, si sottolinea il particolare difficile momento della vita economica della Regione, che richiede il contributo di quanti ritengono di poter mettere a disposizione la propria intelligenza e le proprie capacità per aiutare l'Amministrazione a far fronte ai propri impegni.

Tuttavia i dirigenti interessati a ricoprire l'incarico delle strutture sotto allegate potranno formulare apposita domanda, allegando curriculum vitae, entrambi firmati e trasmessi in formato pdf, entro 15 giorni dalla data della pubblicazione inviandola all'indirizzo di posta elettronica: staff.coordinatione.bilancio@regione.sicilia.it.



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Disponibilità delle postazioni dirigenziali

Struttura	Denominazione Struttura	Indirizzi	Facia	UOB	Denominazione UOB	n. Dirig. richiesti	Requisiti
Servizio 2	Bilancio e Programmazione	Via Notarbartolo, 17	1	2.4	Rendiconto Generale	1	nd
Servizio 3	Servizio Bilancio Fondo Sanitario	Via Notarbartolo, 17	1	3.2	Vigilanza Enti del Settore Sanità	1	Laurea in Economia e Commercio o Scienze economiche o Ingegneria Gestionale. Capacità di analisi dei bilanci degli Enti sia in contabilità finanziaria sia in contabilità economica-patrimoniale; esperienze pregresse nel settore
Servizio 4	Servizio tesoro	Via Notarbartolo, 17	1	4.1	Gestione di Cassa	1	nd
			1	4.3	Entrate del Tesoro ed operazioni finanziarie	1	nd
Servizio 5	Servizio Vigilanza	Via Notarbartolo, 17	1	5.1	Coordinamento delle attività delle Ragionerie centrali e dell'attività ispettiva, Vigilanza spesa delegata	1	Conoscenza dell'attività delle ragionerie centrali dei consegnatari e dei funzionari delegati. Sarebbero altresì opportune conoscenze informatiche
Servizio 9	Servizio Partecipazioni e Liquidazioni	Via Notarbartolo, 17	1	9.3	Controllo delle attività degli organici sociali delle società partecipate dalla Regione	1	Laurea in Giurisprudenza/Economia con competenze ed esperienza in Diritto Commerciale, Societario con riferimento alla gestione ed amministrazione, agli aspetti economico-finanziari, alle procedure di liquidazione delle Società pubbliche, nonché esperienza in materia di bandi di gara, protocolli d'intesa e accordi di programma
Servizio 11	Servizio Coordinamento della Finanza pubblica regionale	Via Notarbartolo, 17	1	11.1	Finanza pubblica regionale	1	nd
			1	11.2	Gestione fondi FAS	1	nd
Servizio 12	Servizio Attività Informatica della regione e della P.A. reg.le e CSIR	Via Thaon de Revel	1	12.1	Innovazione Tecnologica	1	nd
			1	12.3	Gestione amministrativa degli interventi ICT	1	nd
			1	12.4	Ufficio direzione lavori e supporto al collaudo	1	nd



IL SEGRETARIO

Disponibilità delle postazioni dirigenziali

Struttura	Denominazione Struttura	Indirizzi	Faccia	UOB	Denominazione UOB	n. Dirig. richiesti	Requisiti
Servizio 13	Ragioneria Centrale Presidenza, autonomie locali e F.P.	Viale Regione Siciliana, 2226					
			1	13.1	Controllo atti Presidenza	1	nd
			1	13.2	Controllo atti autonomie locali	1	nd
			1	13.3	Controllo atti Funzione Pubblica	1	nd
Servizio 19	Ragioneria Centrale Infrastrutture e mobilità	Via Leonardo Da Vinci, 161					
			1	19.1	Controllo Atti Infrastrutture	1	Laurea in Economia e Commercio, abilitato alla professione di dottore commercialista con esperienza di controllo e revisione contabile
			1	19.2	Controllo Atti Mobilità	1	Laurea in Giurisprudenza
Servizio 24	Ragioneria Centrale Turismo, Sport e Spettacolo	Via Notarbartolo, 9					
			2	24.1	Controllo atti turismo	1	Laurea in Economia e Commercio preferibilmente con l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista
Servizio 25	Servizio Liquidazione ATO, Enti ed Aziende Regionali	Via Notarbartolo, 17					
			2	25.1	Liquidazione ATO	1	Laurea in Economia e Commercio con esperienza sul bilancio degli enti pubblici
			2	25.2	Liquidazione Enti ed Aziende Regionali	1	Laurea in Giurisprudenza con esperienza di controllo e vigilanza Enti



IL SEGRETARIO

Il compenso per la retribuzione di parte variabile, di cui ai DDG 1214 del 30/06/2011 e 620 dello 05/04/2011 individuati per Unità Operative, è: per la fascia 1 Euro 15.494,00; per la fascia 2 Euro 13.000,00.

Si fa presente che per il successivo conferimento degli incarichi si terrà conto del Titolo di studio, dell'esperienza maturata e delle competenze amministrative di carattere generale desumibili dal curriculum vitae presentato, come previsto dall'art.3 del DDG 1214 del 30/06/2010, oltre che dei requisiti eventualmente richiesti.

Detti incarichi dovranno essere tuttavia conferiti previa disponibilità dei fondi sui relativi capitoli di spesa.

Gli Uffici in indirizzo vorranno provvedere, rispettivamente per la propria competenza, ad inserire la presente comunicazione, al fine di darne massima diffusione, sulla Home page del sito istituzionale della Regione, sul sito istituzionale del Dipartimento e nella Banca Dati – Ruolo Unico della Dirigenza – detenuta presso il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale.

Il Ragioniere Generale

Biagio Bossone

f.to

Il Dirigente dello Staff

Gloria Giglio

f.to

Il Funzionario Direttivo

Luigi Ventimiglia

f.to



IL SEGRETARIO

}



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Servizio 1

Coordinamento Gestione Giuridica del Personale Regionale in Servizio
Reclutamento del Personale – Ruolo Unico della Dirigenza e Banche Dati
Fax 0917073470 Telefono 0917073357



IL SEGRETARIO

PROT/G/2012/ 63951

DEL 27.04.2012

Oggetto : Richiesta parere – Dotazione organica – Dirigenza – Art. 5, l.r. 10/2000.

**All'Ufficio Legislativo e Legale
Palermo**

L'art. 8, comma 5, della l.r. n. 24/2010 autorizza il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale ad attivare l'istituto di cui al comma 2-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per far fronte al potenziamento dei compiti istituzionali della Ragioneria generale della Regione, derivante dalla normativa comunitaria e nazionale in materia contabile e finanziaria, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in atto destinati ai relativi pagamenti e dei posti vacanti.

L'istituto della mobilità previsto dal citato comma 2 bis è stato introdotto dall'art. 5, comma 1 quater, del decreto legge n. 7/2005.

La norma prevede che le pubbliche amministrazioni, a fronte di posti vacanti in organico, prima di espletare procedure concorsuali, attivino procedure di mobilità provvedendo in via prioritaria all'immissione in ruolo di dipendenti in comando o fuori ruolo.

Posto il sopra richiama quadro normativo, dovendo dar seguito all'impegno assunto dal Governo ad attivare le procedure necessarie per l'attuazione del citato art. 8, comma 5, ribadito in ultimo dal Presidente della Regione con la nota n. 5027 del 3 aprile u.s., si sottopone la questione di seguito rappresentata al fine di acquisire l'avviso di codesto Ufficio Legislativo e Legale.

Il comma 2-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e l'art. 8, comma 5, della l.r. n. 24/2010 pongono come condizione per l'attuazione delle relative disposizioni la sussistenza di posti vacanti in organico.

La l.r. 10/2000 ed in particolare l'art. 5 "Organico regionale" stabilisce che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai titoli IV e VII, la dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale è costituita dal personale "inquadrate anche in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione regionale, in servizio alla data di entrata in vigore della" medesima legge, "distinto per

qualifiche secondo la normativa previgente con riferimento alle tabelle allegate alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.”.

Pur in assenza dell’attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV, l’art. 51 della l.r. 11/2010 stabilisce, per il comparto non dirigenziale, previa individuazione del fabbisogno del personale, il numero dei posti complessivi in organico, alla data di entrata in vigore della stessa legge, delle categorie del personale non dirigenziale nel ruolo dell’Amministrazione regionale, con esclusione del personale non dirigenziale appartenente al Corpo forestale della Regione.

Analoga disposizione non sussiste per il personale appartenente all’area dirigenziale.

Con la presente si chiede a codesto Ufficio Legislativo e Legale se possa – per le finalità connesse all’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 8, comma 5, della l.r. n. 24/2010 e alla richiesta individuazione dei posti vacanti in organico – prendersi a riferimento la dotazione, stabilita per tutto il personale regionale, dall’art. 5 della richiamata l.r. 10/2000.



Il Dirigente Generale
(Bologna)



IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia
 Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
 Ragioneria Generale della Regione
**Unità di Staff "Coordinamento, Monitoraggio
 dell'attività del Dipartimento e Valutazioni"**
 Via Notarbartolo, 17 – 90141 Palermo
 Telefono 091-7076705 – Fax 091-308692
 e-mail: staff.coordinamento.bilancio@regione.sicilia.it

Prot. n. 27630

Palermo, 7/05/2012

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
 Dipartimento Funzione Pubblica
 Prot. 2012. 0069919 - 09/05/2012 13.39
 MAG. RAGIONERIA GENERALE DEL

Al Dirigente Generale
 del Dipartimento regionale
 Della Funzione Pubblica
 Avv. Giovanni Bologna



E p.c. All'On.le Presidente della Regione
 Ufficio di Gabinetto

All'Assessore dell'Economia

ASS. REGIONALE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA
10 MAG. 2012 <i>q</i>
PROTOCOLLO GENERALE N. <i>67719</i>

Oggetto: Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Procedure di cui all'articolo 30, comma 2bis, del D.L.vo 165/2001 e all'articolo 8, comma 5, della legge regionale n.24/2010. Domanda di partecipazione del Dott. Guagliano Calogero.

In relazione alle nuove competenze attribuite dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia contabile alla Ragioneria Generale nell'arco degli ultimi anni, il legislatore regionale ha ritenuto dotare questo Dipartimento di un congruo numero di risorse umane di adeguata **competenza e professionalità**.

Tra le principali nuove competenze si ricordano le seguenti:

- attività connesse al tema di armonizzazione dei bilanci ex articolo 2, lettera h, decreto legislativo 42/2009;
- attuazione delle nuove norme in materia di Federalismo. E' opportuno progettare e gestire l'impatto organizzativo della recente legislazione nazionale in materia di federalismo sia sotto il profilo della gestione contabile sia sotto il profilo della riorganizzazione delle competenze della Amministrazione regionale in relazione alla autonomia statutaria. A tal proposito occorre ripensare e ridisegnare l'intero assetto delle finanza locale;
- attività relativa alla progettazione di una nuova politica economica regionale alla luce degli attuali scenari economici nazionali ed internazionali;
- gestione ed implementazione del patto di stabilità e regionalizzazione del patto ai sensi dell'art. 77ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 (vedi articolo 12 ddl finanziaria 2011);



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

- gestione fondi extra-regionali (in particolare gestione Fondi Fas ed altre risorse), in riferimento alla gestione dei Fondi Fas nell'anno 2009 la Ragioneria Generale è stata individuata quale organismo responsabile;
- avvio e implementazione della Spending Review nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

L'effettiva necessità di acquisire nuove risorse umane dotate di **elevata competenza e professionalità** è stata evidenziata nel DPEF 2010/2013 approvato dal Governo della Regione.

In particolare al punto 2.13 dello stesso documento il Governo rilevava *“la carenza di alcune figure professionali, la necessità di valorizzare al meglio le professionalità maturate in seno all'amministrazione regionale, dall'altro conseguire il ricambio generazionale, garantendo l'acquisizione di nuove professionalità e l'ingresso di giovani nell'amministrazione regionale”*.

Sarebbe paradossale per l'Amministrazione, da un lato, garantire il principio di stabilizzazione di oltre 30.000 precari con qualifiche basse ascrivibili alle categorie A e B e, dall'altro, non consentire il ricorso, attraverso l'istituto del **passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni** di cui al comma 2bis dell'articolo 30 del D. L.vo n. 165/2001, a figure altamente professionali e specializzate con elevate competenze nei settori strategici della Ragioneria Generale.

In ultimo, non può sottacersi come la *ratio* dell'istituto del “passaggio diretto” debba essere intesa in termini di non perdere l'investimento fatto dalla Amministrazione regionale; infatti, in alcuni casi come quello in oggetto, l'interesse dell'Amministrazione è quello di **trasformare l'esigenza temporanea del comando in “necessità di acquisizione stabile di personale”**. Allo scadere del comando i soggetti, il più delle volte, tornerebbero nelle loro amministrazioni vanificando di fatto l'investimento fatto dall'Amministrazione regionale e vanificando, altresì, l'apporto professionale che il personale comandato ha fornito negli anni all'Amministrazione regionale. Pertanto, l'applicazione della normativa in oggetto consente di consolidare e sfruttare al massimo, in termini di efficacia-efficienza della gestione delle risorse umane, l'investimento in capitale umano.

Inoltre, non può essere sottaciuto che il citato istituto del “passaggio diretto” sia stato fortemente voluto dal legislatore nazionale nella recente riforma della pubblica amministrazione che reca il nome del Ministro di riferimento (cosiddetta **“riforma Brunetta”**) e che, a pieno titolo, è stata mutuata e recepita dal legislatore regionale per una corretta e migliore ottimizzazione nella gestione del capitale umano. Sotto il profilo finanziario, il citato istituto è l'unico che consente il trasferimento di personale lasciando invariati i saldi di finanza pubblica.

Con note a firma del Presidente della Regione Siciliana prot. n. 544 del 13/01/2012 e n. 5027 del 3/04/2012 è stato richiesto all'Assessore regionale per le Autonomie Locali e per la Funzione Pubblica di dar seguito all'impegno assunto dal Governo della Regione in relazione all'attivazione delle procedure necessarie a dare attuazione alle disposizioni di cui all'art.8, comma 5, della L.R. 29/12/2010, n. 24 per far fronte al potenziamento dei compiti istituzionali della Ragioneria Generale, dando priorità alle figure professionali dirigenziali in possesso dei seguenti requisiti, tenendo altresì conto di quanto indicato dall'Assessore dell'Economia nella nota prot. n. 3324/GAB del 27/05/2011:

- laurea in Economia e Commercio;
- possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;
- certificata esperienza pluriennale risultante dai certificati di servizio, maturata presso enti pubblici nella direzione di uffici (es. Area, Settore, Servizi, UOB etc....) riguardanti la materia contabile e finanziaria e della gestione del bilancio.

Nel caso specifico, in riferimento alla domanda di trasferimento del Dott. Guagliano Calogero, in atto in posizione di comando ai sensi dell'articolo 26, comma 12, della L.R. 4/2003, con incarico di dirigente dell'Unità Operativa S2.3 “Settore Beni Culturali e Identità Siciliana, Energia e Servizi Pubblica Utilità, Infrastrutture e Mobilità, Istruzione e Formazione Professionale, Territorio e Ambiente” del Servizio 2 “Bilancio e Programmazione” di questo Dipartimento, è da segnalare che di recente il Dirigente del Servizio “Bilancio e Programmazione” ha ricoperto un altro incarico nell'ambito dell'Amministrazione regionale. Di conseguenza, si rafforza la necessità di avvalersi della professionalità del Dott. Guagliano, già ampiamente apprezzata nello svolgimento delle competenze altamente specialistiche del Servizio medesimo.

¹ Al punto 2.13 del DPEF 2010/2013 in tema di “Innovazione della P.A. regionale” il governo ha delineato le seguenti linee strategiche in materia di personale:

In una prospettiva di rafforzamento professionale del personale regionale occorre procedere poi, da un lato, a ridurre la consistenza numerica attraverso forme di incentivazione ed accompagnamento all'esodo e/o di mobilità che consenta di valorizzare al meglio le professionalità maturate in seno all'amministrazione regionale, dall'altro, conseguire il ricambio generazionale, garantendo così l'acquisizione di nuove professionalità e l'ingresso di giovani nell'amministrazione regionale.



IL SEGRETARIO

Pertanto, l'eventuale rientro del Dott. Guagliano nell'Amministrazione di appartenenza potrebbe da un lato compromettere la funzionalità del corretto andamento delle specifiche attività connesse al Servizio "Bilancio e Programmazione" e dall'altro vanificherebbe tutti gli sforzi, in termini di investimento sul capitale umano, fatti in questi anni nel settore strategico del medesimo Servizio della Ragioneria Generale. Tale eventualità avrebbe delle rilevanti conseguenze negative sia per il Dipartimento Bilancio e Tesoro sia per tutta l'Amministrazione regionale nel suo complesso.

Deve quindi essere evitato che, proprio nel momento in cui massimo è l'apporto dato dal Dott. Guagliano all'Amministrazione regionale, in termini di capacità ed impegno nonché spirito di abnegazione, la risorsa umana rientri nell'Amministrazione di appartenenza, considerato che il citato Servizio "Bilancio e Programmazione" presenta caratteristiche del tutto peculiari che rendono eccezionale il ricorso a competenze altamente specialistiche che soltanto esperienze consolidate sul campo possono offrire.


Alla luce di quanto sopra, considerato che l'istituto di cui all'oggetto è un "procedimento a domanda", si chiede che venga accolta, tempestivamente, la domanda di trasferimento del Dott. Guagliano Calogero nei ruoli della Regione Siciliana.

In ultimo, occorre specificare che è assicurata la relativa copertura finanziaria del trasferimento in oggetto in quanto la stessa norma (articolo 8, comma 5, l.r. n. 24/2010) prevede la relativa copertura finanziaria mediante contestuale riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 12, della l.r. n. 4/2003 in ossequio alle norme di contabilità e copertura finanziaria.

Quanto sopra rappresentato è inviato ai fini del concerto previsto dall'articolo 8, comma 5, della L.R. 29/12/2010, n. 24.



IL RAGIONIERE GENERALE
Biagio Bossone



IL SEGRETARIO

ORIGINALE

108/ECOM

15.5.2012

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia

L'Assessore

15.5.2012
W.3
[Signature]

DELIBERAZIONE N. 151 DEL 21/05/12 ALLEGATO B PAG 2

Prot. n. 3003/GAB

del 14 MAG. 2012

All'Ufficio della Segreteria di Giunta
Struttura di coordinamento n. 3

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On.le Presidente della Regione

All'Assessore regionale delle autonomie locali
e della Funzione Pubblica
Ufficio di Gabinetto

Loro Sedi

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA SEGRETARIA GENERALE
15 MAG 2012
SMISTAMENTO N. 98944

OGGETTO: articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 24/2010. Attivazione istituto ex comma 2bis dell'articolo 30 del D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165.

Si fa riferimento alla Vs. nota prot. 1696 dell'8 maggio 2012 per confermare il carattere di attualità delle precedenti note prot. 3324/Gab del 27 maggio 2011 e prot. n. 7536/Gab del 23 dicembre 2011.

Le suddette note dovranno tenere conto delle direttive formulate dal Presidente della Regione con note prot. n. 544 del 13 gennaio 2012 e prot. n. 5027 del 3 aprile 2012 nonché della propria nota prot. 716/Gab del 6 febbraio 2012 e, in particolare, della richiesta del Ragioniere Generale avanzata con nota prot. n. 27630 del 7 maggio 2012, di cui si allegano copie.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si segnala l'urgenza di procedere, nella prossima riunione di Giunta, all'accoglimento della domanda presentata dal Dott. Guagliano Calogero, dipendente di questo Assessorato in posizione di comando ai sensi dell'articolo 26, comma 12, della l.r. n. 4/2003.

PRESIDENZA REGIONE SICILIA Segreteria della Giunta Regionale
15 MAG. 2012
Prot. n° 1783

[Signature]
L'Assessore
[Signature]
Gaetano Amaro



IL SEGRETARIO

[Signature]

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA

Ufficio della Segreteria di Giunta
Struttura di Coordinamento n.3

Lig. Amministrazione / Segreteria / Avv. Brucato / P...
8-5-12 *[Signature]*

DOCUMENTO
TRASMESSO
CON P.E.C.

REGIONE SICILIANA ASS.TO REGIONALE DELL'ECONOMIA UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
- 8 MAG. 2012
Prot. n. 2885

Prot. n. 1696

Palermo, 08/05/2012

DELIBERAZIONE N. 151 DEL 24/05/12 ALLEGATO B PAG 2

OGGETTO: Articolo 8, comma 5, della legge regionale n.24/2010. Attivazione istituto ex comma 2bis dell'articolo 30 del Decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165.

ALL'ASSESSORATO REGIONALE
DELL'ECONOMIA
- Ufficio di Gabinetto

e, p.c. ALL'UFFICIO DI GABINETTO
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ALL'ASSESSORATO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
- Ufficio di Gabinetto

LORO SEDI

Con riferimento alla proposta di cui alla nota n.3324/Gab del 27 maggio 2011 ed alla successiva nota n.7536/Gab del 23 dicembre 2011 relative all'oggetto, si resta in attesa di conoscere se la stessa riveste carattere di attualità alla luce della corrispondenza intercorsa con l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, giusta nota n.9547 del 19 gennaio 2012, che legge per conoscenza.

Ad ogni buon fine si allega copia della corrispondenza citata.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa M. G. Nicoletti)

[Signature]

AM



IL SEGRETARIO

[Signature]